

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)	»	30
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	32
GIUSTIZIA (II)	»	44
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	63
DIFESA (IV)	»	64
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	74
FINANZE (VI)	»	90
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	98
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	99

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 66.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI); Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	100
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	103
AFFARI SOCIALI (XII)	»	113
AGRICOLTURA (XIII)	»	127
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	128
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	129
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	131

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Emendamenti C. 3169-A, approvata dal Senato, e abb. ...

3

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 ottobre 2015.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Emendamenti C. 3169-A, approvata dal Senato, e abb.

Il Comitato si è riunito dalle 13.10 alle 13.15 e dalle 13.20 alle 13.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, sull'impatto della vicenda Volkswagen sulla filiera nazionale dell'*automotive*, sui consumatori e sull'ambiente, di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), di Greenpeace e di Legambiente

4

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 ottobre 2015.

Audizione, sull'impatto della vicenda Volkswagen sulla filiera nazionale dell'*automotive*, sui consumatori e sull'ambiente, di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), di Greenpeace e di Legambiente.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 4.0100</i>)	18
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	26

SEDE REFERENTE:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del presidente della XIII Commissione Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole e forestali Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 10.40.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 ottobre.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovi-

sivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono stati presentati subemendamenti all'articolo aggiuntivo 4.0100 dei relatori (*vedi allegato 1*) e che non sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 6.100 dei relatori. Chiede pertanto ai relatori di esprimere il parere sui subemendamenti presentati.

Chiara BRAGA, *relatrice per l'VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la XIII Commissione, raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.0100 dei relatori ed esprime parere favorevole sui subemendamenti Matarrese 0.4.0100.19, Segoni 0.4.0100.27 e Marroni 0.4.0100.31. Esprime, altresì, parere favorevole, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), sui seguenti subemendamenti: gli identici subemendamenti Tino Iannuzzi 0.4.0100.32 e Carrescia 0.4.0100.28, i subemendamenti Pellegrino 0.4.0100.36, Tino Iannuzzi 0.4.0100.7 e Carrescia 0.4.0100.29, gli identici subemendamenti

Matarrese 0.4.0100.16, Vignali 0.4.0100.1 e Russo 0.4.0100.2. Invita, quindi, al ritiro dei restanti subemendamenti presentati all'articolo aggiuntivo 4.0100 dei relatori, esprimendo altrimenti sugli stessi parere contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO concorda con il parere espresso dalla relatrice.

Le Commissioni passano quindi all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 4, accantonate nella precedente seduta.

Paolo RUSSO (FI-PdL) invita i relatori a un esame più approfondito delle proposte emendative riferite all'articolo 4, al fine di rivederne i pareri.

Chiara BRAGA, *relatrice per l'VIII Commissione*, sottolinea che è stata effettuata un'attenta valutazione del contenuto delle proposte emendative presentate, di concerto con il Governo, anche al fine di approfondire ulteriormente alcune tematiche in esse affrontate nel successivo esame del provvedimento in Assemblea. Richiama, inoltre, il contenuto del comma 2-*bis* dell'articolo aggiuntivo dei relatori 4.0100, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che verrebbe introdotto dalla nuova formulazione degli identici subemendamenti Matarrese 0.4.0100.16, Vignali 0.4.0100.1 e Russo 0.4.0100.2. Fa presente, altresì, che i relatori confermano l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Russo 7.01, di cui era stato accantonato l'esame nella precedente seduta, manifestando la disponibilità a riflettere ulteriormente sulla questione da esso affrontata, anche con il coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture.

Paolo RUSSO (FI-PdL), nell'apprezzare la disponibilità manifestata dai relatori ad approfondire alcune problematiche nel proseguo dell'esame del provvedimento in Assemblea, ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 7.01.

Umberto MARRONI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.45.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pellegrino 4.1.

Chiara BRAGA, *relatrice per l'VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la XIII Commissione, modificando il parere precedentemente espresso, propone un'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Gadda 4.22, del seguente tenore: *Sostituire il comma 1 con il seguente*: « 1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano disposizioni per: a) incentivare i comuni, singoli o associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, prevedendo il perseguimento di elevate prestazioni in termini di efficienza energetica ed integrazione di fonti energetiche rinnovabili, accessibilità ciclabile e ai servizi di trasporto collettivo, miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi. A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica purché non determinino consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di aree urbanizzate. »

Il viceministro Andrea OLIVERO concorda con la proposta di riformulazione testé avanzata dalla relatrice.

Maria Chiara GADDA (PD) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 4.22.

Le Commissioni approvano l'emendamento Gadda 4.22 (*ulteriore nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Gadda 4.22 (*ulteriore nuova formulazione*), risulta assorbito l'emendamento Zardini 4.21.

Chiara BRAGA, *relatrice per l'VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la XIII Commissione, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento De Rosa 4.53, purché sia riformulato nei termini seguenti: *Dopo il comma 1, aggiungere il seguente*: « 1-bis. Il riuso delle aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale è ammesso nel rispetto della vigente normativa in tema di bonifiche e dei criteri di cui alla Parte IV, Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

Il viceministro Andrea OLIVERO concorda con la proposta di riformulazione testé avanzata dalla relatrice.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 4.53.

Le Commissioni approvano l'emendamento De Rosa 4.53 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento De Rosa 4.53 (*nuova formulazione*), risultano preclusi i seguenti emendamenti: Russo 4.34, Grimoldi 4.3, Zaratti 4.4, gli identici emendamenti Fauttilli 4.44, Schullian 4.43, Russo 4.35, Distaso 4.28, Matarrese 4.47, Segoni 4.50 e Giovanna Sanna 4.19, l'emendamento Catania 4.58, gli identici emendamenti De Rosa 4.51, Segoni 4.2 e Zanin 4.27, gli emendamenti Zanin 4.60, Franco Bordo 4.5 e 4.7, Pellegrino 4.6, Tentori 4.23 e Cova 4.18.

Chiara BRAGA, *relatrice per l'VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la XIII Commissione, modificando il parere precedentemente espresso, esprime

parere favorevole sull'emendamento Tentori 4.24, purché sia riformulato nei termini seguenti: *Dopo il comma 1 aggiungere il seguente*: « 1-bis. Al fine di orientare l'iniziativa dei comuni alle strategie di rigenerazione urbana di cui al comma 1, le regioni dettano altresì disposizioni per la redazione di un « censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti », in cui specificare caratteristiche e dimensioni di tali immobili al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso. Attraverso tale censimento i comuni possono verificare se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo inedito possano essere soddisfatte con gli immobili individuati dal censimento stesso. Tali informazioni sono pubblicate in forma aggregata e costantemente aggiornate sui siti web istituzionali dei comuni interessati. ».

Il viceministro Andrea OLIVERO concorda con la riformulazione testé proposta dalla relatrice.

Veronica TENTORI (PD) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 4.24.

Paolo RUSSO (FI-PdL) lamenta la ristrettezza dei tempi a disposizione per compiere un'attenta valutazione delle riformulazioni proposte dai relatori degli emendamenti presentati.

Le Commissioni approvano l'emendamento Tentori 4.24 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*); respingono quindi l'emendamento Pellegrino 4.8.

Francesco PRINA (PD) ritira gli emendamenti a sua prima firma 4.25 e 4.26.

Luca SANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Grimoldi 4.9 e Caon 4.10; s'intende vi abbiano rinunciato. Avverte, inoltre, che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Tentori 4.24 (*nuova formulazione*),

risultano assorbiti gli emendamenti Zaratti 4.11 e De Rosa 4.54.

Le Commissioni respingono l'emendamento Franco Bordo 4.12.

Maria Chiara GADDA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.20.

Le Commissioni respingono l'emendamento De Rosa 4.55.

Adriano ZACCAGNINI (Misto), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in relazione a chi abbia ritirato l'emendamento Franco Bordo 4.12 e insiste per la sua votazione.

Angelo Antonio D'AGOSTINO (SCpI) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.48.

Luca SANI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Grimoldi 4.13; s'intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Russo 4.39, Romanini 4.31, Matarrese 4.59 e Vignali 4.29 e l'emendamento Franco Bordo 4.14.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.52.

Chiara BRAGA, *relatrice per l'VIII Commissione*, fa presente che l'obiettivo della legge non è certo quello di mettere in difficoltà i comuni, ma è volto a evitare l'alimentazione di ulteriori contenziosi.

Le Commissioni respingono l'emendamento De Rosa 4.52.

Paolo RUSSO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Dorina Bianchi 4.30, del quale richiama le finalità, chiedendo ai relatori di rivedere il parere contrario da essi espresso.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ritiene che l'emendamento in esame non provochi effetti punitivi nei confronti dei comuni.

Mario CATANIA (SCpI) condivide quanto testé detto dal collega De Rosa.

Chiara BRAGA, *relatrice per l'VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la XIII Commissione, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Dorina Bianchi 4.30, purché sia riformulato nei seguenti termini: *Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. ».*

Il viceministro Andrea OLIVERO concorda con la riformulazione proposta dalla relatrice.

Paolo RUSSO (FI-PdL) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione testé avanzata dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Dorina Bianchi 4.30 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Dorina Bianchi 4.30 (*nuova formulazione*), risultano assorbiti gli identici emendamenti Piso 4.15, Dal Moro 4.33, Russo 4.38, Grimoldi 4.16 e Marroni 4.46.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ritiene che la formulazione dell'articolo 10 non risolva le problematiche connesse al provvedimento in esame.

Federico MASSA (PD) sottolinea come atteggiamenti sanzionatori nei confronti dei comuni inadempienti blocchino la realizzazione delle opere pubbliche, ricadendo quindi sui cittadini.

Le Commissioni respingono l'emendamento Matarrese 4.42.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.37.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Russo 4.37 e Romanini 4.42.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.36.

Umberto MARRONI (PD), con riferimento agli interventi di rigenerazione urbana, ritiene che la soluzione individuata dai relatori nell'articolo aggiuntivo 4.0100, sia la più congrua e contrasti la speculazione edilizia.

Claudia MANNINO (M5S) invita a una riflessione sulla necessità di inserire un riferimento agli immobili sfitti, inutilizzati o invenduti.

Serena PELLEGRINO (SEL) sottolinea come la rigenerazione urbana non impedisca il consumo di suolo e, quindi, come sia necessario che i manufatti oggetto di rigenerazione rispondano a *standard* ambientali e di risparmio energetico.

Umberto MARRONI (PD) auspica che la delega sulla rigenerazione urbana recata dall'articolo aggiuntivo 4.0100, se approvata, venga presto esercitata.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Russo 4.36 e Piso 4.17; approvano quindi l'emendamento Gallinella 4.40 (*vedi allegato 2*); respingono, poi, l'articolo aggiuntivo Russo 4.01.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.02.

Roberto MORASSUT (PD) fa presente che l'articolo aggiuntivo De Rosa 4.02 solleva l'importante questione relativa al tema dei diritti edificatori, che ritiene sia necessario affrontare in sede di revisione della normativa urbanistica vigente. Nel manifestare il suo orientamento negativo sull'articolo aggiuntivo in esame, sottolinea quindi l'esigenza di porre mano ad una

riforma organica del comparto relativo all'urbanistica.

Claudia MANNINO (M5S) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo De Rosa 4.02, volte ad introdurre il diritto edificatorio attualmente, a suo avviso, non riconosciuto.

Paolo RUSSO (FI-PdL) ritiene che sia necessaria un'ulteriore riflessione sul tema in questione.

Filiberto ZARATTI (SEL) invita il collega De Rosa a ritirare il suo articolo aggiuntivo 4.02, al fine di affrontare la rilevante questione in esso affrontata in una sede più congrua.

Umberto MARRONI (PD), nel ritenere che la problematica relativa al diritto edificatorio attenga alla normativa urbanistica generale, invita a valutare la presentazione di un ordine del giorno relativo alla necessità di rilegificare in tema dei diritti edificatori.

Veronica TENTORI (PD) concorda sulla necessità di affrontare il delicato tema relativo ai diritti edificatori in sede di revisione della legislazione urbanistica.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo 4.02.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo De Rosa 4.02.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Tentori 4.24 (*nuova formulazione*), risulta assorbito l'articolo aggiuntivo De Rosa 4.03.

Luca SANI, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno ora all'esame dell'articolo aggiuntivo 4.0100 dei relatori e relative proposte emendative.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) illustra il subemendamento 0.4.0100.37 a sua prima

firma, di cui raccomanda l'approvazione, volto a specificare alcuni principi e criteri direttivi ai quali il Governo si dovrà uniformare nell'esercizio della delega.

Chiara BRAGA, *relatrice per l'VIII Commissione*, ribadisce il parere precedentemente espresso sul subemendamento Zaccagnini 0.4.0100.37, precisando che esso presenta contenuto analogo al subemendamento Pellegrino 0.4.0100.36, sul quale è stato espresso un parere favorevole, a condizione che venga riformulato.

Luca SANI, *presidente*, chiarisce il contenuto del subemendamento Pellegrino 0.4.0100.36, che persegue il medesimo obiettivo, sia pur in maniera semplificata, del subemendamento Zaccagnini 0.4.0100.37.

Adriano ZACCAGNINI (SEL), pur non comprendendo le ragioni del parere espresso dai relatori sul suo subemendamento 0.4.0100.37, dichiara di ritirarlo.

Tino IANNUZZI (PD) dichiara di accogliere la riformulazione del subemendamento 0.4.0100.32, a sua prima firma, proposta dai relatori.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) dichiara di accogliere la riformulazione del subemendamento 0.4.0100.28, a sua prima firma, proposta dai relatori.

Paolo RUSSO (FI-PdL), intervenendo sugli identici subemendamenti Tino Iannuzzi 0.4.0100.32 e Carrescia 0.4.0100.28, paventa il rischio che un'abbreviazione del termine per l'esercizio della delega renda al Governo impossibile l'esercizio della delega medesima.

Le Commissioni approvano gli identici subemendamenti Tino Iannuzzi 0.4.0100.32 (*nuova formulazione*) e Carrescia 0.4.0100.28 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*); respingono quindi gli identici subemendamenti De Rosa 0.4.0100.12, Segoni 0.4.0100.23 e Zaccagnini 0.4.0100.33.

Serena PELLEGRINO (SEL) dichiara di accogliere la riformulazione del subemendamento 0.4.0100.36, a sua prima firma, proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano il subemendamento Pellegrino 0.4.0100.36 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente della XIII Commissione*, comunica che il subemendamento Pellegrino 0.4.0100.35 risulta precluso dall'approvazione del subemendamento Pellegrino 0.4.0100.36.

Le Commissioni respingono il subemendamento Matarrese 0.4.0100.18.

Tino IANNUZZI (PD) dichiara di accogliere la riformulazione del subemendamento 0.4.0100.7, a sua prima firma, proposta dai relatori.

Chiara BRAGA, *relatrice per l'VIII Commissione*, specifica le finalità e le motivazioni della riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano il subemendamento Tino Iannuzzi 0.4.0100.7 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente della XIII Commissione*, comunica che il subemendamento Matarrese 0.4.0100.17 risulta precluso dall'approvazione del subemendamento Tino Iannuzzi 0.4.0100.7 (*nuova formulazione*).

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, i subemendamenti Zaccagnini 0.4.0100.40 e 0.4.0100.38.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra il subemendamento Benedetti 0.4.0100.8, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

Umberto MARRONI (PD) chiarisce la portata semantica del termine «spazi» contenuta nel subemendamento Benedetti 0.4.0100.8.

Samuele SEGONI (Misto) ritiene che anche i parchi giochi possano rientrare tra gli «spazi» ai quali fa riferimento il subemendamento in questione.

Veronica TENTORI (PD) specifica che nel concetto di rigenerazione urbana rientrano, non solo la costruzione o la ricostruzione di edifici, ma anche il rinnovamento degli spazi non urbanizzati siti all'interno del tessuto urbano.

Ermete REALACCI, *presidente dell'VIII Commissione*, condivide l'osservazione testé svolta dall'onorevole Tentori. Ricorda, inoltre, che le Commissioni hanno approvato l'emendamento Gallinella 4.40, che prevede che i comuni segnalino annualmente al prefetto, che raccoglie le segnalazioni in apposito registro, le proprietà fondiari in stato di abbandono o suscettibili di arrecare danno al paesaggio o ad attività produttive. Suggerisce inoltre di recuperare, nel corpo del provvedimento, il contenuto del subemendamento Pellegrino 0.4.0100.35, concernente la partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana, dichiarato precluso dall'approvazione del subemendamento Pellegrino 0.4.0100.36 (*nuova formulazione*).

Filiberto ZARATTI (SEL) condivide quanto testé enunciato dal presidente Realacci, segnalando al contempo che l'emendamento Gallinella 4.40, approvato dalle Commissioni, non si inserisce correttamente, a suo avviso, nel provvedimento in esame e avrebbe dovuto essere più opportunamente riformulato.

Serena PELLEGRINO (SEL), nel condividere le considerazioni svolte dall'onorevole Tentori, aderisce altresì alla richiesta di recuperare il concetto di partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana, contenuto nel subemendamento 0.4.0100.35, a sua prima firma, dichiarato precluso dall'approvazione del subemendamento Pellegrino 0.4.0100.36 (*nuova formulazione*).

Adriano ZACCAGNINI (SEL) stigmatizza l'atteggiamento dei relatori, che a suo

avviso, non rispondono puntualmente alle richieste di chiarimento formulate dai vari gruppi.

Filippo GALLINELLA (M5S) interviene chiarendo il contenuto dell'emendamento a sua firma 4.40 già approvato.

Veronica TENTORI (PD) ricorda che, nel corso dell'esame dell'articolo 2, è stato approvato l'emendamento 2.43 a sua prima firma, volto a comprendere gli interventi finalizzati a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana tra gli interventi relativi alle aree urbanizzate.

Chiara BRAGA, *relatrice per l'VIII Commissione*, nel condividere le osservazioni svolte dalla collega Tentori, specifica che il tema relativo alla partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana è contemplato al comma 1, lettera b), dell'articolo aggiuntivo 4.0100 dei relatori.

Le Commissioni respingono, quindi, gli identici subemendamenti Benedetti 0.4.0100.8 e Segoni 0.4.0100.24, nonché il subemendamento Benedetti 0.4.0100.9.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sul subemendamento Benedetti 0.4.0100.10, di cui è cofirmatario, chiede ai relatori e al Governo di riconsiderare il parere precedentemente espresso.

Chiara BRAGA, *relatrice per l'VIII Commissione*, non accetta la richiesta testé formulata dal collega De Rosa, in quanto il subemendamento in questione prevede un appesantimento delle procedure e non risponde alle finalità sottese al provvedimento in esame.

Le Commissioni respingono il subemendamento Benedetti 0.4.0100.10.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra il subemendamento 0.4.0100.13 a sua prima firma, volto ad introdurre una limitazione degli interventi di rigenerazione che comportino aumento di volumetria o di superficie.

Umberto MARRONI (PD) ritiene che l'aumento della volumetria o della superficie potrebbe comportare anche un saldo positivo in riferimento al consumo del suolo.

Roberto MORASSUT (PD) giudica il subemendamento De Rosa 0.4.0100.13 contrario allo spirito del provvedimento.

Veronica TENTORI (PD) ritiene opportuno lasciare in capo alle amministrazioni comunali alcune importanti scelte pianificatorie.

Filiberto ZARATTI (SEL), fa notare come, a suo avviso, sarebbe opportuno introdurre forme di incentivazione fiscale per gli interventi di rigenerazione urbana.

Paolo RUSSO (FI-PdL) ritiene che la limitazione dell'aumento di volumetria o di superficie contrasti con il concetto di rigenerazione urbana.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) considera il subemendamento De Rosa 0.4.0100.13 una clausola a salvaguardia del rispetto dei principi sottesi al provvedimento in esame. Chiede pertanto che i relatori esponano le motivazioni del parere sullo stesso espresso.

Chiara BRAGA, *relatrice per l'VIII Commissione*, dichiara di ritenere eccessivamente restrittivo il vincolo contenuto nel subemendamento De Rosa 0.4.0100.13, anche alla luce della frequente esigenza di effettuare accorpamenti dei volumi.

Le Commissioni respingono quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti De Rosa 0.4.0100.13 e Benedetti 0.4.0100.11.

Luca SANI, *presidente della XIII Commissione*, avverte che il subemendamento Schullian 0.4.0100.30 è stato ritirato dai presentatori.

Le Commissioni respingono il subemendamento Zaratti 0.4.0100.39.

Samuele SEGONI (Misto) illustra il subemendamento 0.4.0100.25, a sua firma, volto ad introdurre un rilancio virtuoso del settore dell'edilizia.

Le Commissioni respingono, quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Segoni 0.4.0100.25, Matarrese 0.4.0100.20, Zaratti 0.4.0100.41, Russo 0.4.0100.6 e 0.4.0100.4.

Serena PELLEGRINO (SEL) esprime perplessità sul contenuto dei subemendamenti presentati dal collega Russo, volti ad aggiungere altre categorie a quelle destinate dei bandi e dei concorsi.

Le Commissioni respingono quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Russo 0.4.0100.5 e 0.4.0100.3.

Serena PELLEGRINO (SEL) sottoscrive il subemendamento Matarrese 0.4.0100.19.

Le Commissioni approvano il subemendamento Matarrese 0.4.0100.19 (*vedi allegato 2*); respingono, quindi, il subemendamento Matarrese 0.4.0100.21; approvano, quindi, il subemendamento Segoni 0.4.0100.27 (*vedi allegato 2*); respingono infine il subemendamento Segoni 0.4.0100.26.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) dichiara di accogliere la riformulazione del subemendamento 0.4.0100.29, a sua firma, proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano quindi il subemendamento Carrescia 0.4.0100.29 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*); respingono, quindi, il subemendamento Pellegrino 0.4.0100.42.

Luca SANI, *presidente della XIII Commissione*, comunica che il subemendamento De Rosa 0.4.0100.14 risulta quindi precluso dall'approvazione del subemendamento Carrescia 0.4.0100.29, come riformulato.

Salvatore D'AGOSTINO (SCpI) dichiara di accogliere la riformulazione del subemendamento Matarrese 0.4.0100.16 proposta dai relatori.

Paolo RUSSO (FI-PdL) dichiara di accogliere la riformulazione del subemendamento 0.4.0100.2 a sua prima firma, proposta dai relatori.

Luca SANI, *presidente della XIII Commissione*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Vignali 0.4.0100.1: s'intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni approvano quindi, con distinte votazioni, gli identici subemendamenti Matarrese 0.4.0100.16 e Russo 0.4.0100.2 (*nuova formulazione*), e il subemendamento Marroni 0.4.0100.31 (*vedi allegato 2*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra il subemendamento 0.4.0100.15 a sua prima firma, raccomandandone l'approvazione, stigmatizzando nuovamente l'atteggiamento dei relatori poco incline a fornire risposte ai rilievi posti.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) ritiene che il subemendamento De Rosa 0.4.0100.15 introduca un indirizzo rivolto agli amministratori locali non virtuosi.

Le Commissioni respingono il subemendamento De Rosa 0.4.0100.15; approvano quindi, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo 4.0100 dei relatori, come risultante dall'approvazione dei subemendamenti, e l'emendamento 6.100 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 10.39.

Le Commissioni respingono l'emendamento Russo 10.39.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 10.44.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti D'Agostino 10.53, Russo 10.44 e Piso 10.1.

Luca SANI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Schullian 10.48; s'intende vi abbia rinunciato. Comunica quindi che l'emendamento Morassut 10.16 e gli identici emendamenti Matarrese 10.55, Marroni 10.52 e Russo 10.43 sono stati ritirati.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 10.70.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti De Rosa 10.70, Matarrese 10.59, De Rosa 10.69 e Franco Bordo 10.2.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) accetta la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento a sua prima firma 10.68.

Le Commissioni approvano l'emendamento De Rosa 10.68 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento De Rosa 10.68 (*nuova formulazione*), risulta precluso l'emendamento Zanin 10.21.

Le Commissioni respingono l'emendamento De Rosa 10.67.

Paolo RUSSO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Catania 10.63.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Catania 10.63 e gli identici emendamenti Fauttilli 10.49, Matarrese 10.54 e 10.56.

Luca SANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Vignali 10.35 e Luciano Agostani 10.38; s'intende vi abbiano rinunciato.

Giovanna SANNA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 10.15.

Le Commissioni respingono l'emendamento Franco Bordo 10.3.

Luca SANI, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno ora all'esame dell'emendamento 10.101 dei relatori e relativi subemendamenti.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra le finalità del subemendamento a sua prima firma 0.10.101.14.

Chiara BRAGA, *relatrice per l'VIII Commissione*, fa presente che l'emendamento 10.101 dei relatori richiama espressamente le opere prioritarie elencate nel Documento di economia e finanza.

Le Commissioni respingono il subemendamento De Rosa 0.10.101.14.

Federico MASSA (PD) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.10.101.10.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive il subemendamento Grimoldi 0.10.101.8.

Le Commissioni approvano il subemendamento Grimoldi 0.10.101.8 (*vedi allegato 2*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.10.101.3.

Le Commissioni respingono gli identici subemendamenti Vignali 0.10.101.1 e Russo 0.10.101.7.

Luca SANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici subemendamenti Distaso 0.10.101.4, Fauttilli 0.10.101.12, Schullian 0.10.101.15, nonché

del subemendamento Grimoldi 0.10.101.9: s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni approvano l'emendamento 10.101 dei relatori come risultante dal subemendamento approvato (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che le Commissioni, non avendo concluso l'esame delle proposte emendative, proseguiranno i propri lavori al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea, secondo quanto già concordato.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 ottobre 2015. – Presidenza del presidente della VIII Commissione Ermete REALACCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silva Velo.

La seduta comincia alle 19.25.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana di oggi.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che le Commissioni riprenderanno l'esame delle proposte emendative relative all'articolo 10.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 10.40.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Russo 10.40, Grimoldi 10.61, Marroni 10.50, Schullian 10.47, Zanin 10.22, Di-

staso 10.29, nonché gli emendamenti Catania 10.66 e Distaso 10.32.

Paolo COVA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 10.25.

Le Commissioni respingono l'emendamento Russo 10.42.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 10.71.

Le Commissioni respingono l'emendamento De Rosa 10.71.

Paolo RUSSO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Dal Moro 10.17.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dal Moro 10.17.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Distaso 10.27; s'intende vi abbia rinunciato.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) lamenta la mancata risposta da parte dei relatori in ordine alcune importanti problematiche relative al provvedimento in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pellegrino 10.6.

Paolo RUSSO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Distaso 10.33.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Grimoldi 10.60; s'intende vi abbia rinunciato.

Umberto MARRONI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 10.51.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Distaso 10.33, Zaratti 10.4 e De Rosa 10.73.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Piccone 10.36 e Schullian 10.14: s'intende vi abbiano rinunciato.

Francesco PRINA (PD) ritira l'emendamento Zanin 10.23, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Pellegrino 10.5 e 10.7

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Distaso 10.30 e Schullian 10.46: s'intende vi abbiano rinunciato.

Francesco PRINA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma Prina 10.24.

Le Commissioni respingono l'emendamento Russo 10.41.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Zardini 10.18: s'intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Matarrese 10.58.

Francesco PRINA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 10.20.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catania 10.62: s'intende vi abbia rinunciato.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 10.72, stigmatizzando l'improvvisa accelerazione dell'*iter* del provvedimento in esame.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) condivide le finalità dell'emendamento De Rosa 10.72, chiedendo le motivazioni del parere contrario espresso dai relatori.

Massimo FIORIO, *relatore per la XIII Commissione*, fornisce chiarimenti in me-

rito al parere contrario espresso sull'emendamento in esame.

Filippo GALLINELLA (M5S) ritiene che i comuni specularino sul consumo del suolo.

Le Commissioni respingono l'emendamento De Rosa 10.72.

Paolo RUSSO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Distaso 10.28.

Le Commissioni respingono l'emendamento Distaso 10.28.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive l'emendamento Catania 10.64.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) sottoscrive l'emendamento Catania 10.64.

Le Commissioni approvano l'emendamento Catania 10.64 (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Grimoldi 10.10 e Schullian 10.13; s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Matarrese 10.57.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento De Girolamo 10.34.

Avverte che le Commissioni passano ora all'esame dell'emendamento 10.100 dei relatori e relativi subemendamenti.

Constata quindi l'assenza del presentatore del subemendamento Dorina Bianchi 0.10.100.9; s'intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono il subemendamento Russo 0.10.100.2.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Fauttilli 0.10.100.5, Nicoletti 0.10.100.20, Schullian 0.10.100.23, 0.10.100.21 e 0.10.100.22, nonché del su-

bemendamento Grimoldi 0.10.100.4; s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni i subemendamenti Matarrese 0.10.100.12, Pellegrino 0.10.100.19 e Zaccagnini 0.10.100.17.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) condivide le finalità del subemendamento Pellegrino 0.10.100.18, facendo presente che esso è finalizzato ad introdurre un vincolo più stringente alle regioni.

Filippo GALLINELLA (M5S) esprime perplessità relativamente alla possibilità che norme prive di sanzioni possano essere realmente efficaci.

Chiara BRAGA, *relatrice per la VIII Commissione*, dopo aver ricordato che l'articolo 3 prevede meccanismi sostitutivi in caso di inadempimento, considera la percentuale del 50 per cento una misura di equilibrio al fine di raggiungere l'obiettivo del consumo di suolo pari a zero nel 2050.

Le Commissioni respingono il subemendamento Pellegrino 0.10.100.18; approvano, quindi, l'emendamento 10.100 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 10.100 dei relatori, risultano preclusi i seguenti emendamenti: De Rosa 10.75, Segoni 10.8, Franco Bordo 10.9, gli identici Catania 10.65 e De Rosa 10.74, nonché l'emendamento Distaso 10.31.

Veronica TENTORI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 10.26.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 10.76.

Le Commissioni respingono l'emendamento De Rosa 10.76.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive l'emendamento Schullian 10.11, del quale

accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) sottoscrive l'emendamento Schullian 10.11, del quale accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Marguerettaz 10.12 e Nicoletti 10.45; s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Schullian 10.11 (nuova formulazione) (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.50.

ALLEGATO 1

**Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato
(Nuovo testo C. 2039 Governo e abbinati progetti di legge C. 902 Bordo
e Palazzotto, C. 948 Catania, C. 1176 Faenzi e C. 1909 De Rosa).****SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 4.0100**

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di intervento per la rigenerazione delle aree urbane periferiche degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire forme di intervento volte alla rigenerazione delle aree urbane periferiche degradate attraverso progetti organici relativi a edifici pubblici e privati, basati sul riuso del suolo, la riqualificazione, demolizione, ricostruzione e sostituzione degli edifici esistenti, la creazione di aree verdi, pedonalizzate e piste ciclabili, l'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti;

b) garantire che i progetti di cui alla lettera a) siano basati su standard elevati di qualità ambientale attraverso l'indicazione di precisi obiettivi di invarianza idraulica, di efficienza energetica, di autoproduzione di energia, di raccolta e riutilizzo delle acque piovane e reflue a fini domestici e di qualità architettonica, perseguita anche attraverso bandi e concorsi rivolti agli architetti, garantendo una piena informazione e partecipazione attiva dei cittadini in tutte le fasi decisionali;

c) garantire il rispetto dei limiti di contenimento di consumo di suolo di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

0. 4. 0100. 37. Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, alinea, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.

* **0. 4. 0100. 32.** Tino Iannuzzi, De Melech, Mariani.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, alinea, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.

* **0. 4. 0100. 28.** Carrescia.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, alinea, sopprimere la parola: semplificata.

** **0. 4. 0100. 12.** De Rosa, Mannino, Benedetti, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, L'Abbate, Lupo, Gallinella, Parentela, Gagnarli, Massimiliano Bernini.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, alinea, sopprimere la parola: semplificata.

** **0. 4. 0100. 23.** Segoni.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, alinea, sopprimere la parola: semplificata.

** **0. 4. 0100. 33.** Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, alinea, dopo le parole: intervento semplificata aggiungere le seguenti: , che garantisca elevati standard di qualità, minimo impatto ambientale e risparmio energetico,.

0. 4. 0100. 36. Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, dopo le parole: intervento semplificata aggiungere le seguenti: , che comprenda anche un procedimento in grado di garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana.

0. 4. 0100. 35. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Franco Bordo.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: forme fino a: progetti organici con le seguenti: progetti organici, da attuarsi anche in deroga agli strumenti di pianificazione ed ai regolamenti edilizi attuativi previa autorizzazione degli enti competenti per legge.

0. 4. 0100. 18. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: aree urbane periferiche degradate con le seguenti: aree urbane e periferiche degradate.

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: aree urbane periferiche degradate con le seguenti: aree urbane e periferiche degradate.

0. 4. 0100. 7. Tino Iannuzzi, Borghi, De Menech.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: aree urbane periferiche con le seguenti: aree urbane negli ambiti della pianifica-

zione urbanistica comunale destinati alla rigenerazione in quanto;

0. 4. 0100. 17. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, lettera a), dopo le parole: attraverso progetti organici aggiungere le seguenti: che non comportino l'impermeabilizzazione di porzioni libere di suolo.

0. 4. 0100. 40. Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: edifici e spazi pubblici con le seguenti: edifici pubblici.

0. 4. 0100. 38. Zaccagnini, Pellegrino, Zaratti, Franco Bordo.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e spazi.

* **0. 4. 0100. 8.** Benedetti, De Rosa, Manino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zollezzi, L'Abbate, Lupo, Gallinella, Parentela, Gagnarli, Massimiliano Bernini.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e spazi.

* **0. 4. 0100. 24.** Segoni.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, lettera a), dopo la parola: basati inserire la seguente: prioritariamente.

0. 4. 0100. 9. Benedetti, De Rosa, Manino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zollezzi, L'Abbate, Lupo, Gallinella, Parentela, Gagnarli, Massimiliano Bernini.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, lettera a), sostituire la parola: suolo con le seguenti: solo suolo che non

sia recuperabile dal punto di vista biologico.

0. 4. 0100. 10. Benedetti, De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zozze, L'Abbate, Lupo, Gallinella, Parentela, Gagnarli, Massimiliano Bernini.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, lettera a), dopo le parole: edifici esistenti inserire le seguenti: che non comportino aumento di volumetria o di superficie.

0. 4. 0100. 13. De Rosa, Mannino, Benedetti, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zozze, L'Abbate, Lupo, Gallinella, Parentela, Gagnarli, Massimiliano Bernini.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, lettera a), dopo le parole: aree verdi inserire le seguenti: che non comportino l'alterazione di una preesistente area naturale o agricola.

0. 4. 0100. 11. Benedetti, De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zozze, L'Abbate, Lupo, Gallinella, Parentela, Gagnarli, Massimiliano Bernini.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti: e alla rivitalizzazione delle aree stesse.

0. 4. 0100. 30. Schullian, Plangger, Gebhard, Alfreider, Ottobre, Marguerettaz.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: . Ai suddetti edifici oggetto di riqualificazione, demolizione, ricostruzione e sostituzione, viene data priorità nelle previsioni urbanistiche di nuove edificazioni.

0. 4. 0100. 39. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Franco Bordo.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) garantire che i progetti di cui alla lettera a) siano basati su standard elevati di qualità ambientale attraverso l'indicazione di precisi obiettivi di invarianza idraulica, di efficienza energetica, di produzione di energia per l'autoconsumo, di raccolta e riutilizzo delle acque a fini domestici e di qualità architettonica perseguita anche attraverso bandi e concorsi rivolti agli architetti, di informazione e partecipazione dei cittadini;

0. 4. 0100. 25. Segoni.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, lettera b), dopo la parola: ambientale inserire le seguenti: previsti dalle leggi regionali vigenti,.

0. 4. 0100. 20. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: qualità ambientale attraverso aggiungere le seguenti: la previsione dell'esclusione di ulteriore consumo di suolo nonché di superficie agricola, naturale e seminaturale, e.

0. 4. 0100. 41. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Franco Bordo.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: rivolti agli architetti con le seguenti: rivolti ad architetti, ingegneri e geometri.

0. 4. 0100. 6. Russo, Castiello.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: rivolti agli architetti con le seguenti: rivolti ad architetti e geometri.

*** 0. 4. 0100. 4.** Russo, Castiello.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: rivolti agli architetti con le seguenti: rivolti ad architetti e ingegneri.

* **0. 4. 0100. 5.** Russo, Castiello.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: rivolti agli architetti con le seguenti: rivolti ai giovani architetti.

0. 4. 0100. 3. Russo, Castiello.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: agli architetti con le seguenti: a professionisti con requisiti idonei.

0. 4. 0100. 19. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

c) l'attuazione della rigenerazione urbana è una pubblica utilità.

0. 4. 0100. 21. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) garantire il rispetto dei limiti di contenimento di consumo di suolo di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

0. 4. 0100. 27. Segoni.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) mantenere invariata la volumetria complessiva.

0. 4. 0100. 26. Segoni.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

0. 4. 0100. 29. Carrescia.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Governo, tenuto conto dei suddetti pareri, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione.

0. 4. 0100. 42. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Franco Bordo.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, sostituire il comma 2 con il seguente:

I decreti di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo e vincolante che deve essere espresso entro trenta giorni.

0. 4. 0100. 14. De Rosa, Mannino, Benedetti, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zollezzi, L'Abbate, Lupo, Gallinella, Parentela, Gagnarli, Massimiliano Bernini.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, al fine di con-

sentire l'immediata attivazione della sostituzione degli edifici esistenti di cui al comma 1, lettera *a*), gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, ma diversa sagoma, dell'immobile preesistente sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è corrisposto nella misura determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 anche qualora il cambio di destinazione d'uso non comporti variante urbanistica e gli oneri di urbanizzazione sono dovuti solo nel caso in cui vi sia aumento del carico urbanistico;

b) è consentita la modifica dei prospetti nel rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio di cui alla successiva lettera *f*);

c) si applica l'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 102/2014. Nel caso in cui l'intervento di ricostruzione preveda il conseguimento della classe energetica A così come definita dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 «Adeguamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici», dal calcolo del volume dell'immobile ricostruito sono scomputati i volumi degli elementi edilizi che delimitano il volume climatizzato e si applica l'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, limitatamente al penultimo e ultimo periodo;

d) si applica l'articolo 14, comma 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 nel caso in cui lo strumento urbanistico non consenta interventi di ristrutturazione edilizia e/o cambio di destinazione d'uso;

e) l'articolo 16, comma 4, lettera *d-ter*) del decreto del Presidente della

Repubblica 380/2001 si applica solo nel caso in cui l'intervento comporti variante urbanistica;

f) gli interventi su immobili siti nelle zone omogenee di cui al decreto ministeriale 1444/1968 e soggetti alla parte III del decreto legislativo 42/2004 sono ammessi previa autorizzazione rilasciata dalla competente autorità;

g) non si applicano l'articolo 41-*quinquies*, comma 6 della legge 1150 /1942 e gli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 1444/1968, salvo diverse disposizioni regionali;

h) è ammessa la monetizzazione degli *standard* secondo le disposizioni regionali, qualora l'intervento comporti la loro realizzazione e venga dimostrata l'impossibilità di reperire aree idonee.

2-ter. All'articolo 16, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 le parole da: «i comuni» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «I comuni entro il 31 marzo di ciascun anno deliberano, per gli interventi di cui al presente comma, che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni ed adeguano le proprie disposizioni regolamentari al fine di incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 380/01.

* **0. 4. 0100. 16.** Matarrese, D'Agostino.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, al fine di consentire l'immediata attivazione della sostituzione degli edifici esistenti di cui al comma 1, lettera *a*), gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 consistenti nella demolizione e ricostruzione

con la stessa volumetria, ma diversa sagoma, dell'immobile preesistente sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è corrisposto nella misura determinata al sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 anche qualora il cambio di destinazione d'uso non comporti variante urbanistica e gli oneri di urbanizzazione sono dovuti solo nel caso in cui vi sia aumento del carico urbanistico;

b) è consentita la modifica dei prospetti nel rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio di cui alla successiva lettera f);

c) si applica l'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 102/2014. Nel caso in cui l'intervento di ricostruzione preveda il conseguimento della classe energetica A così come definita dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici», dal calcolo del volume dell'immobile ricostruito sono scomputati i volumi degli elementi edilizi che delimitano il volume climatizzato e si applica l'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, limitatamente al penultimo e ultimo periodo;

d) si applica l'articolo 14, comma 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 nel caso in cui lo strumento urbanistico non consenta interventi di ristrutturazione edilizia e/o cambio di destinazione d'uso;

e) l'articolo 16, comma 4, lettera *d-ter*) del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 si applica solo nel caso in cui l'intervento comporti variante urbanistica;

f) gli interventi su immobili siti nelle zone omogenee di cui al decreto ministeriale 1444/1968 e soggetti alla parte III del

decreto legislativo 42/2004 sono ammessi previa autorizzazione rilasciata dalla competente autorità;

g) non si applicano l'articolo 41-*quinquies*, comma 6 della legge 1150 /1942 e gli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 1444/1968, salvo diverse disposizioni regionali;

h) è ammessa la monetizzazione degli *standard* secondo le disposizioni regionali, qualora l'intervento comporti la loro realizzazione e venga dimostrata l'impossibilità di reperire aree idonee.

2-*ter*. All'articolo 16, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 le parole da: « i comuni » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « I comuni entro il 31 marzo di ciascun anno deliberano, per gli interventi di cui al presente comma, che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni ed adeguano le proprie disposizioni regolamentari al fine di incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 380/01.

* **0. 4. 0100. 1.** Vignali.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100 dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

2-*bis*. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, al fine di consentire l'immediata attivazione della sostituzione degli edifici esistenti di cui al comma 1, lettera *a*), gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, ma diversa sagoma, dell'immobile preesistente sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è corrisposto

nella misura determinata al sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 anche qualora il cambio di destinazione d'uso non comporti variante urbanistica e gli oneri di urbanizzazione sono dovuti solo nel caso in cui vi sia aumento del carico urbanistico;

b) è consentita la modifica dei prospetti nel rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio di cui alla successiva lettera *f)*;

c) si applica l'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 102/2014. Nel caso in cui l'intervento di ricostruzione preveda il conseguimento della classe energetica A così come definita dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici», dal calcolo del volume dell'immobile ricostruito sono scomputati i volumi degli elementi edilizi che delimitano il volume climatizzato e si applica l'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, limitatamente al penultimo e ultimo periodo;

d) si applica l'articolo 14, comma 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 nel caso in cui lo strumento urbanistico non consenta interventi di ristrutturazione edilizia e/o cambio di destinazione d'uso;

e) l'articolo 16, comma 4, lettera *d-ter)* del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 si applica solo nel caso in cui l'intervento comporti variante urbanistica;

f) gli interventi su immobili siti nelle zone omogenee di cui al decreto ministeriale 1444/1968 e soggetti alla parte III del decreto legislativo 42/2004 sono ammessi previa autorizzazione rilasciata dalla competente autorità;

g) non si applicano l'articolo 41-*quinquies*, comma 6 della legge 1150 /1942 e gli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 1444/1968, salvo diverse disposizioni regionali;

h) è ammessa la monetizzazione degli *standard* secondo le disposizioni regionali, qualora l'intervento comporti la loro realizzazione e venga dimostrata l'impossibilità di reperire aree idonee.

2-ter. All'articolo 16, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 le parole da: « i comuni » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « I comuni entro il 31 marzo di ciascun anno deliberano, per gli interventi di cui al presente comma, che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni ed adeguano le proprie disposizioni regolamentari al fine di incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 380/01.

* **0. 4. 0100. 2.** Russo, Castiello.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 3, dopo le parole: ai centri storici *aggiungere le seguenti:* alle aree urbane ad essi equiparati nonché.

0. 4. 0100. 31. Marroni.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e ai comuni situati in aree dove non sia stato adottato il piano paesaggistico.

0. 4. 0100. 15. De Rosa, Mannino, Benedetti, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zozzi, L'Abbate, Lupo, Gallinella, Parentela, Gagnarli, Massimiliano Bernini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Interventi di rigenerazione delle aree urbane periferiche degradate).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti una procedura di intervento semplificata per la rigenerazione delle aree urbane periferiche degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire forme di intervento volte alla rigenerazione delle aree urbane periferiche degradate attraverso progetti organici relativi a edifici e spazi pubblici e privati, basati sul riuso del suolo, la riqualificazione, demolizione, ricostruzione e sostituzione degli edifici esistenti, la creazione di aree verdi, pedonalizzate e piste ciclabili, l'inserimento di funzioni

pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti;

b) garantire che i progetti di cui alla lettera a) siano basati su *standard* elevati di qualità ambientale attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica perseguita anche attraverso bandi e concorsi rivolti agli architetti, di informazione e partecipazione dei cittadini.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni.

3. La disciplina di cui al presente articolo non è applicabile ai centri storici, alle aree e agli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo espressa autorizzazione della competente Soprintendenza.

4. 0100. I Relatori.

ALLEGATO 2

**Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 4

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano disposizioni per:

a) incentivare i comuni, singoli o associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, prevedendo il perseguimento di elevate prestazioni in termini di efficienza energetica ed integrazione di fonti energetiche rinnovabili, accessibilità ciclabile e ai servizi di trasporto collettivo, miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi. A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di aree urbanizzate.

4. 22. *(ulteriore nuova formulazione)*
Gadda, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Cova, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Mariani, Marrocu,

Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il riuso delle aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale è ammesso nel rispetto della vigente normativa in tema di bonifiche e dei criteri di cui alla Parte IV, Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. 53. *(nuova formulazione)* De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di orientare l'iniziativa dei comuni alle strategie di rigenerazione urbana di cui al comma 1, le regioni dettano altresì disposizioni per la redazione di un « censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti », in cui specificare caratteristiche e dimensioni di tali immobili al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso. Attraverso tale censimento i comuni possono verificare se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo inedito possano essere soddisfatte con gli immobili indivi-

duati dal censimento stesso. Tali informazioni sono pubblicate in forma aggregata e costantemente aggiornate sui siti web istituzionali dei comuni interessati.

4. 24. (nuova formulazione) Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Pastorino.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.

4. 30. (nuova formulazione) Dorina Bianchi, Russo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. I comuni segnalano annualmente al prefetto, che raccoglie le segnalazioni in apposito registro, le proprietà fondiari in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria nel quale sono lasciate dai proprietari, di arrecare danno al paesaggio o ad attività produttive.

4. 40. Gallinella.

All'articolo aggiuntivo 4.0100, alinea, sostituire le parole un anno con le seguenti nove mesi.

* **0. 4. 0100. 32.** (nuova formulazione) Tino Iannuzzi, De Menech, Mariani.

All'articolo aggiuntivo 4.0100, alinea, sostituire le parole un anno con le seguenti nove mesi.

* **0. 4. 0100. 28.** (nuova formulazione) Carrescia.

All'articolo aggiuntivo 4.0100, al comma 1, alinea, sostituire le parole una procedura di intervento semplificata per la con le seguenti disposizioni volte a semplificare le procedure per gli interventi di.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sostituire le parole: garantire che i progetti di cui alla lettera a) siano basati su standard elevati di qualità ambientale con le seguenti: prevedere che i progetti di cui alla lettera a) garantiscano elevati standard di qualità, minimo impatto ambientale e risparmio energetico.

0. 4. 0100. 36. (nuova formulazione) Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: aree urbane periferiche degradate con le seguenti: aree urbanizzate degradate.

Conseguentemente:

alla lettera a) sostituire le parole: aree urbane periferiche degradate con le seguenti: aree urbanizzate degradate;

alla rubrica sostituire le parole: aree urbane periferiche degradate con le seguenti: aree urbanizzate degradate.

0. 4. 0100. 7. (nuova formulazione) Tino Iannuzzi, Borghi, De Menech.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: agli architetti con le seguenti: a professionisti con requisiti idonei.

0. 4. 0100. 19. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Piepoli, Pellegrino.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) garantire il rispetto dei limiti di contenimento di consumo di suolo di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

0. 4. 0100. 27. Segoni.

Sostituire il comma 2 con il seguente: I decreti legislativi di cui al comma 1 sono

adottati previo parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281 e sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro 60 giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

0. 4. 0100. 29. *(nuova formulazione)* Carrescia.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, dopo il comma 2 inserire il seguente comma: 2-bis. All'articolo 16, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: « i comuni » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « I comuni entro il 31 marzo di ciascun anno deliberano, per gli interventi di cui al presente comma, che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni ed adeguano le proprie disposizioni regolamentari al fine di incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) ».

* **0. 4. 0100. 16.** *(nuova formulazione)* Matarrese, D'Agostino.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, dopo il comma 2 inserire il seguente comma: 2-bis. All'articolo 16, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: « i comuni » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « I comuni entro il 31 marzo di ciascun anno deliberano, per gli interventi di cui al presente comma, che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni ed adeguano le proprie disposizioni regolamentari al fine di incentivare gli

interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) ».

* **0. 4. 0100. 2.** *(nuova formulazione)* Russo, Castiello.

All'articolo aggiuntivo 4. 0100, al comma 3, dopo le parole: ai centri storici aggiungere le seguenti: alle aree urbane ad essi equiparati nonché.

0. 4. 0100. 31. Marroni.

ART. 4-bis.

(Interventi di rigenerazione delle aree urbane periferiche degradate).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti una procedura di intervento semplificata per la rigenerazione delle aree urbane periferiche degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire forme di intervento volte alla rigenerazione delle aree urbane periferiche degradate attraverso progetti organici relativi a edifici e spazi pubblici e privati, basati sul riuso del suolo, la riqualificazione, demolizione, ricostruzione e sostituzione degli edifici esistenti, la creazione di aree verdi, pedonalizzate e piste ciclabili, l'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti;

b) garantire che i progetti di cui alla lettera a) siano basati su *standard* elevati di qualità ambientale attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica perseguita anche attraverso bandi e concorsi rivolti agli architetti, di informazione e partecipazione dei cittadini.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni.

3. La disciplina di cui al presente articolo non è applicabile ai centri storici, alle aree e agli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza.

4. 0100. I Relatori.

ART. 6.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: usi diversi da quello agricolo *aggiungere le seguenti:* fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.

6. 100. I Relatori.

ART. 10

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1 *con le seguenti:* fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 8.

10. 68. (nuova formulazione) De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

All'emendamento 10.101, sostituire le parole: nell'allegato VI al Documento di economia e finanza del 2015 *con le se-*

guenti: nel Documento di economia e finanza.

0. 10. 101. 8. Grimoldi, Borghi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nel programma *fino alla fine del periodo con le seguenti:* per le opere prioritarie, ai sensi dell'articolo 161, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, elencate nell'allegato VI al Documento di economia e finanza del 2015.

10. 101. I Relatori.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Restano comunque fermi i termini di validità degli strumenti urbanistici attuativi già fissati dai piani paesaggistici in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

10. 64. Catania, Falcone.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Decorso inutilmente il termine di tre anni di cui al primo periodo, nelle regioni e province autonome non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di suolo di ciascuna regione nei cinque anni antecedenti.

10. 100. I Relatori.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

* **10. 11.** (ulteriore nuova formulazione) Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Borghi, Oliverio.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*).
- 7-00815 Simonetti: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura (*Discussione e rinvio*).
- 7-00826 Massimiliano Bernini: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura (*Discussione e rinvio*) 30

AUDIZIONI:

- Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola, 7-00815 Simonetti e 7-00826 Massimiliano Bernini, in materia di interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 31

RISOLUZIONI

Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del presidente della XIII Commissione Luca SANI.

La seduta comincia alle 13.

7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura.

(*Seguito della discussione congiunta e rinvio*).

7-00815 Simonetti: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura.

(*Discussione e rinvio*).

7-00826 Massimiliano Bernini: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni 7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola, rinviate nella seduta del 15 ottobre 2015 e inizia la discussione delle risoluzioni 7-00815 Simonetti 7-00826 Massimiliano Bernini.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte quindi che sul medesimo argomento sono state presentate le risoluzioni 7-00815 Simonetti e 7-00826 Massimiliano Bernini. Propone pertanto che, in assenza di obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

Le Commissioni concordano.

Luca SANI, *presidente*, non essendovi presentatori che intendono illustrare la propria risoluzione e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

AUDIZIONI

Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del presidente della XIII Commissione Luca SANI. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina.

La seduta comincia alle 13.10.

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola, 7-00815 Simonetti e 7-00826 Massimiliano Bernini, in materia di interventi per la

prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Luca SANI, *presidente della XIII Commissione*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Maurizio MARTINA interviene sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Ludovico VICO (PD), Adriano ZACCAGNINI (SEL), Marco MICCOLI (PD), Colomba MONGIELLO (PD), Silvia BENEDETTI (M5S) e Cesare DAMIANO (PD), *presidente della XI Commissione*.

Il Ministro Maurizio MARTINA interviene in sede di replica.

Luca SANI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.

Audizione di rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (Upi), dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (Anpci) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	33
Sulla pubblicità dei lavori	33

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del progetto di legge costituzionale C. 2613-B, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato, recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione (<i>Deliberazione</i>)	34
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Emendamenti C. 3169-A, approvata dal Senato ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	34
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE. Emendamenti C. 3194-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	35
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1° aprile 2015. C. 3329 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	41

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015. C. 3330 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	42
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015. C. 3332 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	43

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 11.20.

Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.

Audizione di rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (Upi), dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (Anpci) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem).

(*Svolgimento e conclusione*).

Sulla pubblicità dei lavori.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Franca BIGLIO, *presidente Anpci*, Marco PEROSINO, *membro del comitato direttivo nazionale Anpci*, Vito Mario BURGIO, *consulente nazionale Anpci*, Giuseppe RINALDI, *presidente Upi regionale Lazio*, Pierluigi MOTTINELLI, *consigliere nazionale Uncem*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) e Mari-

lena FABBRI (PD) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Vito Mario BURGIO, *consulente nazionale Anpci*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Interviene la deputata Fabiana DADONE (M5S) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Vito Mario BURGIO, *consulente nazionale Anpci* e Giuseppe RINALDI, *presidente Upi regionale Lazio*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Interviene il deputato Andrea CECCONI (M5S) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Marco PEROSINO, *membro del comitato direttivo nazionale Anpci*, e Giuseppe RINALDI, *presidente Upi regionale Lazio*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 12.20.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del progetto di legge costituzionale C. 2613-B, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato, recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del

Titolo V della parte II della Costituzione.

(Deliberazione).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge costituzionale C. 2613-B, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato, recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. L'indagine si concluderà entro il 29 ottobre prossimo. Nell'ambito dell'indagine conoscitiva la Commissione procederà all'audizione di esperti.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dalla presidente.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 ottobre.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 12.30.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Emendamenti C. 3169-A, approvata dal Senato ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

Emendamenti C. 3194-A, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 6 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1° aprile 2015.

C. 3329 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva preliminarmente che il 1° aprile 2015 i rappresentanti del Governi italiano e della Santa Sede hanno sottoscritto una convenzione in materia fiscale che recepisce, in linea con il processo in atto verso l'affermazione a livello globale della trasparenza nel campo delle relazioni finanziarie, lo standard internazionale in materia di scambio di informazioni di natura fiscale (ovvero l'articolo 26 del Modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e sviluppo economico – OCSE), con lo scopo di disciplinare la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti delle due Parti contraenti. Lo scambio di informazioni riguarda i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2009. La Convenzione, inoltre, attua quanto previsto dal Trattato del Laterano relativamente all'esenzione dalle imposte per gli immobili della Santa Sede indicati nello stesso Trattato. Infine, è integrato nella Convenzione lo Scambio di note del luglio 2007 tra il Ministero degli Affari Esteri e la Segreteria di Stato, che prevede la notifica per via diplomatica degli atti tributari ad enti della Santa Sede. Come emerge dalla relazione introduttiva al provvedimento, nonché dalla relazione tecnico-normativa che parimenti lo correda, la *ratio* della stipula della Convenzione fiscale tra l'Italia e la Santa Sede risiede nella necessità di adattare i reciproci rapporti finanziari al nuovo quadro internazionale, dettato soprattutto in seno all'OCSE e al G20, che vede il potenziamento degli strumenti contro l'evasione e l'elusione fiscale internazionali. Elementi centrali della Convenzione in esame sono infatti l'accresciuta coopera-

zione tra le rispettive Amministrazioni finanziarie e la restrizione drastica della sfera di discrezionalità di ciascuna delle Parti nel prestare assistenza e informazioni all'altra Parte. D'altra parte però la Convenzione italo-vaticana presenta aspetti di notevole complessità rispetto ad analoghi accordi con altri Stati, soprattutto in ragione della vigenza del Trattato del Laterano tra Italia e Santa sede, con l'insieme di garanzie e privilegi che esso comporta. La Convenzione a partire dalla data di entrata in vigore consente il pieno adempimento semplificato degli obblighi fiscali relativi alle attività finanziarie detenute, presso enti che svolgono attività finanziaria nella Santa Sede, da alcune persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia. Per il passato, i suindicati soggetti possono accedere ad una specifica procedura di regolarizzazione delle stesse attività, con effetti analoghi a quelli stabiliti dalla legge n. 186 del 2014 sulla cd. *voluntary disclosure*. Con la regolarizzazione viene garantita l'operatività degli effetti della cosiddetta *voluntary disclosure*, cui si fa espresso riferimento nel testo dell'Accordo, in ordine alla non punibilità per alcuni reati tributari ed alcuni reati contro il patrimonio. In estrema sintesi, ricorda che la richiamata legge n. 186 del 2014 ha introdotto una procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l'Amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero. Per effetto della collaborazione volontaria viene garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi ed il pagamento in misura ridotta delle sanzioni tributarie.

Rileva in proposito che l'articolo 10, del decreto-legge n. 192 del 2014, comma 12-*quaterdecies*, novellando l'articolo 5-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 167 del 1990 (introdotto dalla legge n. 186 del 2014) ha eliminato il raddoppio dei termini per emettere l'atto di contestazione per le violazioni da monitoraggio fiscale nella procedura di *voluntary disclosure* con riferimento ai Paesi cosiddetti *black list* che stipulano

tempestivamente accordi con l'Italia, volti a consentire un effettivo scambio di informazioni fiscali. Si tratta di una regolarizzazione che interessa, dunque, le attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano entro il 31 dicembre 2013, per tutti i periodi d'imposta ancora accertabili alla data di entrata in vigore della Convenzione e, comunque, non oltre il periodo d'imposta 2013. Gli istituti di credito dello Stato Vaticano in sostanza diventano sostituti d'imposta di soggetti italiani, richiedendo l'assistenza ad un intermediario finanziario residente nel territorio dello Stato italiano.

La Convenzione si compone di 14 articoli. L'articolo 1 è dedicato allo scambio di informazioni: la formulazione è strettamente aderente agli *standard* internazionali dettati dall'OCSE con il Modello di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio, e in particolare all'articolo 26 di detto Modello. L'articolo 2 riguarda la determinazione e il versamento delle imposte sui redditi di capitale e diversi da attività finanziarie. L'articolo 3 riguarda le disposizioni relative a periodi fiscali pregressi: viene in sostanza stabilito un meccanismo di regolarizzazione nei confronti dei soggetti interessati dalla Convenzione in esame, in relazione a tutti gli anni d'imposta ancora accertabili fino a tutto il 2013 – per il periodo transitorio 2014-2015. L'articolo 4 della Convenzione mira a rendere possibile la corresponsione dell'imposta per il periodo 2014-2015, che eccede il periodo per la regolarizzazione, consentendo – mediante apposita opzione da comunicare all'autorità competente indicata dalla Santa sede entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Convenzione – di avvalersi dei meccanismi di semplificazione previsti dalla Convenzione anche in relazione ad annualità fiscali antecedenti all'entrata in vigore della Convenzione medesima. L'articolo 5 specifica tanto il campo di non applicabilità del sistema semplificatorio previsto dai precedenti articoli della Convenzione in esame, quanto il fatto che

dette disposizioni non comportano alcuna modifica del regime di esenzione stabilito nell'articolo 17 del Trattato lateranense. L'articolo 6 ribadisce le previsioni dell'articolo 16, alinea primo del Trattato del Laterano in ordine ai privilegi stabiliti in favore di alcuni edifici, che sono tassativamente indicate negli articoli 13-16 del medesimo Trattato, e quasi tutti ubicati nelle cosiddette zone di extraterritorialità della Città del Vaticano. Tali immobili dunque, ribadisce il comma 1 dell'articolo 6 in commento, non possono essere assoggettati a vincoli o ad esproprio per causa di pubblica utilità se non previo accordo con la Santa sede, e sono parimenti esenti da tributi ordinari e straordinari presenti e futuri. Tali previsioni si applicano anche ai rapporti pendenti, purché non decisi con sentenza passata in giudicato. Ancora una volta la relazione introduttiva al provvedimento dà conto della *ratio* di tali privilegi, oltre a sostenere come la ratifica in Parlamento della Convenzione italo-vaticana consentirà di adempiere integralmente agli obblighi pattizi, solo parzialmente recepiti a tutt'oggi nella legislazione nazionale italiana. L'articolo 7 interviene in materia di notifica degli atti tributari. L'articolo 8 distingue chiaramente gli enti centrali della Chiesa cattolica (la Curia romana e l'insieme degli organismi che coadiuvano il Pontefice) dagli enti centrali incaricati di svolgere attività finanziarie, stabilendo che nei confronti dei primi non si applicano gli articoli da 1 a 5 della Convenzione in esame, restando piuttosto ferme le disposizioni dell'articolo 11 del Trattato del Laterano – nel quale è stabilita la libertà degli enti centrali da qualsiasi ingerenza da parte dello Stato italiano. L'articolo 9 contiene una clausola di salvaguardia nei confronti dei diritti degli agenti diplomatici e delle rappresentanze diplomatiche in base al diritto internazionale generale o pattizio. Gli articoli 10, 11 e 12 intervengono in materia di attuazione, interpretazione e risoluzione amichevole delle controversie in ordine alla Convenzione. Infine, gli articoli 13 e 14 dispongono sull'entrata in

vigore della Convenzione. Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione fiscale tra Italia e Santa sede del 1° aprile 2015 si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica del provvedimento, il secondo il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, (articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015.

C. 3330 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paola PINNA (SCpI), *relatrice*, osserva che l'Accordo all'esame della Commissione è stato sottoscritto il 2 marzo scorso dalle autorità fiscali del nostro Paese e del Principato di Monaco ed è modellato sugli standard OCSE in tema di scambio delle informazioni fiscali (*Tax information exchange agreement – TIEA*). In base a tale modello, lo Stato al quale sono richieste le informazioni non può rifiutarsi di fornire allo Stato richiedente la collaborazione amministrativa per mancanza di interesse ai propri fini fiscali, né opporre il segreto bancario. Rileva, altresì, che all'Accordo si accompagna un Protocollo, che costituisce parte integrante dell'Accordo medesimo, il

quale prevede l'effettuazione di richieste di gruppo (*group request*); in tal modo si conseguono, in materia di scambio di informazioni, effetti equivalenti a quelli dell'articolo 26 del Modello dell'OCSE, *Tax convention on Income and on Capital*, ed al relativo Commentario. Il predetto Protocollo consente di presentare richieste in relazione a categorie di comportamenti che fanno presumere l'intenzione dei contribuenti di nascondere al Fisco italiano patrimoni/attività detenute irregolarmente nel Principato di Monaco.

Evidenzia, quindi, che l'Accordo ha un effetto positivo sull'esito della *voluntary disclosure*, disciplinata dalla legge n. 186 del 2014 e ora oggetto di modifica ad opera del decreto-legge n. 153 del 2015, in quanto allarga la platea dei potenziali aderenti alla regolarizzazione dei capitali.

In sostanza, per effetto della sottoscrizione tempestiva dell'Accordo rispetto alla tempistica prevista dalla *voluntary disclosure*, il Principato di Monaco, impegnandosi allo scambio di informazioni, viene equiparato ad un Paese « *non black list* », e pertanto, i contribuenti che intendono aderire alla regolarizzazione non subiscono il raddoppio dei termini di accertamento ed il conseguente peggioramento del trattamento sanzionatorio previsto, invece, per chi regolarizza capitali da Paesi in « lista nera ». Rileva, quindi, che i contribuenti italiani aventi disponibilità finanziarie nel Principato e che aderiranno al programma di collaborazione volontaria, potranno fruire di una più agevole regolarizzazione in termini di riduzione delle sanzioni amministrative previste dalla richiamata normativa. Entrando nel merito dello specifico contenuto dell'Accordo, ricorda che ai sensi dell'articolo 1, le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte indicate al successivo articolo 3, che per l'Italia sono IRPEF, IRES, IRAP, imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni e imposte sostitutive.

All'articolo 2 precisa che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora

dette informazioni non siano detenute dalle autorità nazionali o siano in possesso o sotto il controllo di persone che non si trovino entro la giurisdizione territoriale della Parte interpellata. L'articolo 4 ha contenuto essenzialmente definitorio di alcuni termini utilizzati nel TIEA.

Rileva, inoltre, che l'articolo 5 stabilisce le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra, evidenziando, in particolare, il paragrafo 2 che stabilisce l'obbligo di fornire informazioni anche allorquando la Parte interpellata non ha un proprio interesse fiscale all'ottenimento delle informazioni richieste (cosiddetto *Domestic Tax Interest*) ed il paragrafo 4 che prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia. Passando all'articolo 6, evidenzia che esso disciplina la possibilità di una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio.

L'articolo 7 indica i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio ove la divulgazione delle informazioni sia contraria all'ordine pubblico o possa consistere nella rivelazione di segreti commerciali, industriali o professionali. Il disegno di legge di autorizzazione della ratifica è composto da 3 articoli recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore. Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015. C. 3332 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paola PINNA (SCpI), *relatrice*, osserva che il 26 febbraio 2015 è stato sottoscritto dalle autorità fiscali del nostro Paese e del Principato di Liechtenstein un Accordo concernente lo scambio di informazioni fiscali; esso pone fine al segreto bancario nel Principato. L'Accordo è basato sul modello OCSE di *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA) e consente lo scambio di informazioni su richiesta relativamente a tutte le imposte. Richiama quindi le medesime considerazioni svolte relativamente all'Accordo con il Principato di Monaco in ordine agli effetti positivi sull'esito della *voluntary disclosure* (disciplinata dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186 e ora oggetto di modifica ad opera del decreto-legge n. 153 del 2015). In sostanza, come già richiamato per il precedente disegno di legge di ratifica con il Principato di Monaco, per effetto della sottoscrizione tempestiva dell'accordo rispetto alla tempistica prevista dalla *voluntary disclosure*, il Principato di Liechtenstein, impegnandosi allo scambio di informazioni, viene equiparato ad un Paese *non black list*. Pertanto, i contribuenti che intendono aderire alla regolarizzazione non subiscono il raddoppio dei termini di accertamento e il conseguente peggioramento del trattamento sanzionatorio previsto, invece, per chi regolarizza capitali da paesi in « lista nera ». Insieme all'Accordo e al Protocollo aggiuntivo, i ministri

hanno firmato anche una dichiarazione congiunta di carattere politico con la quale i due Paesi confermano il reciproco impegno ad applicare lo scambio automatico di informazioni sulla base dello standard globale OCSE dal 2017. L'Italia, subito dopo l'entrata in vigore dell'Accordo e del Protocollo includerà formalmente il Liechtenstein nelle *white list*. Con la Dichiarazione congiunta, infine, Italia e Liechtenstein si sono impegnati ad avviare i negoziati per una convenzione contro le doppie imposizioni, una volta entrati in vigore l'Accordo e il Protocollo. L'Accordo in esame si compone di 13 articoli. L'articolo 1 è dedicato all'oggetto dell'Accordo: è previsto che le autorità competenti delle Parti contraenti si prestino assistenza scambiandosi informazioni verosimilmente rilevanti per l'applicazione delle rispettive normative interne, in relazione alle imposte oggetto dell'Accordo in esame. Le informazioni si riferiscono alla determinazione, all'accertamento e alla riscossione di dette imposte, nonché al recupero dei crediti fiscali con relative misure di esecuzione, ovvero a indagini e procedimenti per reati tributari. È stabilito che i diritti e le garanzie assicurate alle persone dall'ordinamento della Parte interpellata restano applicabili, ma solo qualora essi non impediscano o posticipino indebitamente l'effettivo scambio di informazioni. D'altronde, in base all'articolo 2, una Parte interpellata non è obbligata a fornire informazioni che non siano in possesso della propria autorità o di persone entro la sua giurisdizione territoriale. L'articolo 3, comma 1, enumera le imposte considerate nell'Accordo in esame, tanto per la Parte italiana quanto per il Principato di Monaco. Dopo l'articolo 4, che contiene numerose definizioni rilevanti per l'interpretazione dell'Accordo in esame, l'articolo 5 riguarda lo scambio di informazioni su richiesta. L'articolo 6 riguarda le indagini fiscali all'estero, mentre l'articolo 7 concerne i casi in cui sia possibile rifiutare una richiesta di informazioni fiscali in base all'Accordo in esame, nonché le relative eccezioni. L'articolo 8 prevede che le informazioni ricevute nell'ambito della

collaborazione bilaterale da uno Stato contraente siano comunicate soltanto alle persone o autorità – e tra queste i tribunali e le autorità amministrative – occupate nell'accertamento e nella riscossione delle imposte, ovvero nelle procedure e procedimenti riguardanti tali imposte, o ancora nelle decisioni sui ricorsi per esse presentati e nel controllo delle precedenti attività. L'articolo 9 prevede la ripartizione delle spese per le attività di scambio di informazioni previste dall'Accordo in esame. In caso di controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo le competenti autorità delle due Parti ne perseguiranno il superamento attraverso una procedura amichevole, fatta salva la possibilità che le Parti concordino anche ulteriori modalità di risoluzione della controversia (articolo 10). Gli articoli 2 e 13 intervengono, infine, in materia di entrata in vigore e denuncia dell'Accordo. Per quanto poi concerne il Protocollo aggiuntivo all'Accordo, esso consta di un lungo preambolo e di due articoli: il preambolo richiama gli impegni delle Parti nei confronti degli standard internazionali in tema di scambio di informazioni finanziarie, ma anche la normativa italiana per l'emersione e il rientro di attività finanziarie detenute all'estero (legge 15 dicem-

bre 2014, n. 186). In sostanza la stipula del Protocollo è stata finalizzata alla possibilità di effettuare richieste fiscali di gruppo in ordine a situazioni che configurino modelli consolidati o in via di formazione, a loro volta finalizzati all'elusione o all'evasione fiscale. In tal senso il Protocollo definisce anche analiticamente il proprio ambito di applicazione nei confronti delle diverse tipologie di conto chiuso, conto sostanzialmente svuotato e conto inattivo.

Rileva, infine, che il disegno di legge di autorizzazione della ratifica è composto da 3 articoli recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore. Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, (articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione), demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 12.40.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1° aprile 2015 (C. 3329 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3329 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1° aprile 2015 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015 (C. 3330 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3330 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015 (C. 3332 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3332 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Atto n. 204 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	44
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere</i>)	47
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	54

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
ALLEGATO 3 (<i>Nuova formulazione dell'emendamento 7.700 del Relatore</i>)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

Atto n. 204.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, presenta e illustra una nuova proposta di parere sul provvedimento in esame (*allegato 1*).

Vittorio FERRARESI (M5S), relativamente al nuovo articolo 90-ter, introdotto all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 2, osserva che dovrebbe essere sempre comunicata alla vittima del reato, salvo casi speciali, l'evasione ovvero la scarcerazione della persona che ha commesso il reato stesso, e non solamente nel caso in cui la persona offesa ne abbia fatto apposita richiesta. Osserva altresì, che, più in generale, la persona offesa dal reato dovrebbe essere sempre informata di tutte le procedure intraprese dinnanzi al tribunale di sorveglianza che riguardino la posizione del condannato per il reato. Allo stesso scopo, attraverso una modifica del comma

2 dell'articolo 408 del codice di procedura penale, ritiene che, alla persona offesa, debba essere in ogni caso notificata la richiesta di archiviazione e delle modalità di esercizio del diritto ad opporsi ad essa, a prescindere dal fatto che abbia fatto o meno richiesta di esserne informata.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, rileva che le disposizioni di cui al nuovo articolo 90-ter del codice di procedura penale sono conformi a quanto previsto dall'articolo 6 della direttiva 2012/29/UE, che prevede il diritto della vittima di essere informata dell'eventuale evasione o dell'avvenuta scarcerazione del condannato o dell'imputato in stato di custodia cautelare, previa specifica richiesta. Quanto, poi, alle disposizioni di cui all'articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale, ricorda che la questione è già stata affrontata nell'ambito del provvedimento recante la riforma del processo penale (C. 2798).

Vittorio FERRARESI (M5S) osserva che dovrebbero essere adottate ulteriori e più efficaci misure di protezione della vittima di reato, oltre quelle richieste dall'articolo 6 della direttiva sopra richiamata. A tal proposito, ribadisce, infatti, che l'evasione del condannato e i provvedimenti riguardanti l'eventuale scarcerazione o cessazione delle misure di sicurezza detentive debbano, in ogni caso, essere comunicati alla persona offesa dal reato, a prescindere dal fatto che la stessa ne abbia fatto o meno specifica richiesta. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale, ritiene che le stesse debbano essere ulteriormente oggetto di modifica, al fine di apprestare una più incisiva tutela alle vittime di reati.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 408 del codice di procedura penale, nel ribadire le osservazioni precedentemente espresse, rileva come le stesse non possano, in questa sede, essere oggetto di modifica. Quanto al

nuovo articolo 90-ter del codice di procedura penale, ritiene di accogliere i rilievi espressi dal collega Ferraresi in merito alla necessità di prevedere che l'evasione e la scarcerazione del condannato o dell'imputato in stato di custodia cautelare debbano essere comunicate alla persona offesa dal reato anche in assenza di specifica richiesta. Ritiene, altresì, che debbano essere oggetto di comunicazione alla vittima di reato anche la concessione dei permessi e del regime di semilibertà, disciplinati dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Ciò premesso, presenta una ulteriore nuova proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, l'ulteriore nuova proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che sono stati presentati alcuni subemendamenti agli emendamenti 7.700 del relatore e una proposta subemendativa all'emendamento del Governo 24.800 (*vedi allegato 3*). Avverte, tuttavia, che il relatore ha presentato una nuova formulazione

dell'emendamento 7.700 a sua firma, che tiene conto delle disposizioni introdotte sullo stesso tema dall'articolo 13 del disegno di legge di stabilità per l'anno 2016, attualmente all'esame del Senato. Ciò premesso, fissa per domani, 28 ottobre 2015, alle ore 11, un nuovo termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 7.700 del relatore, come riformulato.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, illustra la nuova formulazione dell'emendamento 7.700 a sua firma, evidenziando come lo stesso, nel tener conto delle disposizioni previste dal disegno di stabilità per l'anno 2016, non preveda una copertura finanziaria a valere sul Fondo unico giustizia, bensì a valere sulle risorse assegnate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge n. 83 del 2012, a favore di INVITALIA S.p.A., o tramite assegnazione disposta dall'autorità delegata alla politica di coesione a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, commi 242 e 243, della legge di stabilità per l'anno 2014.

Giulia SARTI (M5S) rileva la necessità che le disposizioni testé illustrate dal collega Mattiello, destinate ad incidere sul funzionamento del Fondo per il credito alle aziende confiscate e sequestrate alla criminalità organizzata, siano oggetto di attenta valutazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ribadisce che la presentazione di una nuova formulazione dell'emendamento 7.700, da parte del relatore, si è resa necessaria in conseguenza della previsione di disposizioni di analogo tenore nell'ambito del disegno di legge di stabilità per l'anno 2016. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Atto n. 204.

NUOVA PROPOSTA DI PARERE

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in esame,

premessi che:

il predetto schema di decreto si propone di dare attuazione alla delega normativa conferita al Governo dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, in particolare, dall'articolo 1 nonché dall'allegato B, con riferimento alla direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;

tale provvedimento si colloca nel più ampio contesto della legislazione europea in materia di protezione delle vittime di reati, nell'ambito della quale si richiamano, in particolare, la direttiva 2004/80/CEE sulla tutela delle vittime di reati intenzionali violenti e la direttiva 2011/36/UE, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, stabilendo norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in relazione alla tratta di esseri umani, nonché introducendo disposizioni comuni per i vari Stati membri dell'Unione europea;

molte delle disposizioni di tutela previste dalla citata direttiva 2012/29/UE, sono già presenti all'interno del nostro ordinamento, che si può, pertanto, ritenere sostanzialmente conforme ai principi ispiratori della normativa europea;

vi sono, tuttavia, talune questioni relativamente alle quali è necessario un

ulteriore intervento del legislatore, al fine di garantire una più incisiva ed efficace tutela e protezione delle vittime dei reati;

rilevato che:

tra le questioni che meritano un ulteriore approfondimento vi è quella dell'apprezzamento della vulnerabilità: la Direttiva a proposito positivizza un criterio valutativo del tutto personalizzato e aspecifico (ovvero non subordinato ad alcuni tipi di reato) indicando, inoltre, che quanto prima tale accertamento della caratteristica di debolezza del dichiarante interviene, tanto più efficaci saranno le misure (processuali ed extra processuali) di tutela della vittima. In questo senso, la soluzione prospettata nello schema di decreto pare non del tutto idonea a farsi carico del tema della vulnerabilità, così come delineato, nella sua complessità, dalla Direttiva (artt. 18 e ss., con particolare riferimento all'articolo 22);

la Direttiva fissa su questo punto alcuni criteri irrinunciabili: il diritto alla protezione dai rischi di vittimizzazione secondaria; il diritto a non avere contatti con l'autore del reato (articolo 19); diritto alla protezione sin dalla fase delle indagini (articolo 20); diritto alla valutazione individuale della vittima (22) e conseguenti misure di tutela da operare sia nella fase investigativa, sia in quella dibattimentale, che prevedono – facendo salvi i diritti di

difesa degli accusati – che le audizioni dei soggetti vulnerabili si possano svolgere anche fuori dai locali di Amministrazione della Giustizia, per il tramite di operatori specializzati;

la Direttiva, pertanto, si propone la duplice finalità di individuare modalità di protezione per la vittima da interferenze esterne, in primo luogo provenienti dall'autore e di individuare modalità di tutela che consentano alla persona offesa vulnerabile di partecipare al processo senza per questo dover patire le conseguenze negative che possono derivare dalla sua testimonianza;

dallo schema di decreto emerge il lodevole tentativo di rendere lo status di soggetto vulnerabile slegato da un novero di reati e da caratteristiche tassative del soggetto, quale ad esempio la minore età. Tuttavia, tale elemento costituisce un punto di partenza: per una piena attuazione della direttiva appaiono necessari alcuni ulteriori sviluppi;

in primo luogo appare necessario prevedere che il PM possa, anche su indicazione della Polizia Giudiziaria e/o avvalendosi dei servizi sociali, emettere un decreto di vulnerabilità della persona offesa (articolo 22), da cui far discendere l'applicazione delle tutele processuali;

i criteri già indicati nello schema del decreto per l'accertamento della vulnerabilità potrebbero essere maggiormente specificati, tenendo in considerazione: 1) le caratteristiche della vittima, con riguardo alla età ed alla presenza di patologie o di disabilità; 2) la natura del reato con specifico riguardo al fatto che sia stato consumato con violenza nei confronti della persona, alla sua riconducibilità al terrorismo, alla criminalità organizzata, alla gestione della tratta degli esseri umani, ovvero al fatto che sia caratterizzato da odio razziale o da finalità di discriminazione; 3) il rapporto della vittima con l'autore del reato, con riguardo alla dipendenza affettiva, economica o psicologica dallo stesso; 4) il danno patito in conseguenza del reato. Il pubblico mini-

stero quando ritiene che gli elementi indicati non siano sufficienti per la valutazione dello stato di vulnerabilità potrebbe, poi, disporre un accertamento tecnico psicologico;

l'accertamento di vulnerabilità dovrebbe essere revocabile (articolo 22, comma 7) attraverso un successivo controllo delle caratteristiche psicologiche del soggetto già dichiarato vulnerabile;

dell'accertamento e quindi dalla dichiarazione di vulnerabilità devono derivare le misure di tutela non solo nella fase dell'incidente probatorio ed in quella dibattimentale, ma a partire dal primo momento utile e, dunque, dalle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria (351 c.p.p.) o al Pubblico Ministero (362 c.p.p.);

nel caso in cui si ritenesse di non dover prevedere uno specifico decreto per la dichiarazione dello stato di vulnerabilità della vittima e del testimone, ma di aderire alla scelta governativa che prevede parametri dai quali, in ciascun caso, sia deducibile lo stato di vulnerabilità (articolo 1, comma 1, lettera e), è necessario, comunque, coordinare i criteri di accesso all'incidente probatorio atipico (artt. 392, comma 1-bis, 398, comma 5-bis e 498, comma 4-ter, del c.p.p.) e le disposizioni in materia di assunzione di informazioni da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero (articoli 351 e 362 del c.p.p.) e da parte del difensore (articolo 391-bis c.p.p.);

tutte le audizioni del soggetto vulnerabile dovrebbero essere video registrate: anche se la Direttiva prevede la video registrazione solo per le audizioni del minore (articolo 24, comma 1 lett. a), si ritiene che per garantire la tutela dal rischio di vittimizzazione secondaria e per realizzare l'obiettivo di contenere nel minimo il numero di audizioni del soggetto vulnerabile la videoregistrazione sia lo strumento più idoneo, anche in quanto direttamente fruibile da tutte le parti del procedimento penale;

l'obbligo di registrazione delle audizioni investigative avrebbe uno straordinario effetto sulla semplificazione e velocizzazione dei procedimenti. Si tratta di una misura coerente anche con le indicazioni della giurisprudenza della Corte di legittimità che assegna un valore inquinante alle domande suggestive (che possono essere poste anche all'inizio della progressione dichiarativa, ovvero durante le audizioni investigative, senza che la correttezza dell'esame sia controllabile). La misura si manifesta opportuna anche in relazione al fatto che le difese spesso (legittimamente) basano le loro strategie difensive proprio sul dubbio circa l'eteroinduzione dei contenuti accusatori in fase investigativa. Fase a volte « oscura », che la videoregistrazione renderebbe finalmente fruibile a garanzia dell'accusato e della parte lesa;

come sopra già indicato, l'intervento proposto con lo schema di decreto sul 398, comma 5-*quater* dovrebbe essere coordinato con la revisione dei criteri di accesso all'incidente probatorio atipico, di cui all'articolo 392, comma 1-*bis*: l'incidente probatorio potrà essere richiesto dalle parti in ogni caso in cui la persona offesa sia stata dichiarata vulnerabile;

di conseguenza, le modalità protette per l'esame del soggetto vulnerabile in incidente probatorio potranno essere richieste, in tutti i casi in cui sia stata accolta l'istanza *ex* 392, comma 1-*bis*;

sempre per le finalità sopra indicate, si ritiene molto opportuno un intervento sull'articolo 190-*bis*, comma 1-*bis* c.p.p. finalizzato a limitare le possibilità di reingresso della vittima vulnerabile in fase dibattimentale. La modifica dell'articolo 190-*bis* comma 1-*bis* è essenziale per rendere effettiva la tutela del dichiarante vulnerabile ed impedire che lo stesso, già sentito nel corso dell'incidente probatorio debba essere nuovamente sentito in dibattimento, con il paradossale effetto di aumentare il numero delle audizioni piuttosto che diminuirlo;

per quanto riguarda la fase dibattimentale, si deve osservare che il comma 5

bis dell'articolo 498 c.p.p. dovrebbe essere rivisto, consentendo l'accesso alle modalità protette indipendentemente dal reato per il quale si procede e solo in ragione dello status di dichiarante vulnerabile. Si rileva, altresì, che attualmente le forme protette possono essere richieste solo dalla persona offesa e dal suo difensore; appare necessaria una estensione del potere di richiesta al pubblico ministero e, per un principio di parità, al difensore dell'imputato (astrattamente, infatti, anche l'imputato potrebbe avere tra i propri testimoni soggetti vulnerabili);

sotto il profilo informativo, si rileva che l'articolo 6 della Direttiva, che dispone la costante informazione alla vittima dello stato del procedimento sembra suggerire la notificazione alla persona offesa o al suo difensore (e, in questo caso, via posta elettronica) del 415-*bis*. L'avviso consentirebbe alla persona offesa di valutare il materiale investigativo raccolto, lasciando un necessario spazio per l'eventuale integrazione probatoria. Si ravvisano, altresì, finalità sistematiche, che impongono di superare lo *status quo* che prevede la notifica dell'avviso solo alle persona offesa di maltrattamenti o *stalking*;

l'articolo 6 della Direttiva concerne il diritto per la vittima di reati di ottenere informazioni sul proprio caso. Tale disposizione sembra richiedere, pertanto, la creazione di un apposito ufficio per le vittime di reato all'interno di ogni tribunale. Al predetto ufficio dovrebbe essere incaricato un magistrato, che possa anche avvalersi della collaborazione dei servizi sociali e delle associazioni in favore delle vittime;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera b), valuti il Governo l'opportunità, dopo il numero 2), di aggiungere il seguente:

« 2-*bis*) ART. 90 *quater*. — (Dichiarazione dello stato di vulnerabilità della vit-

tima e del testimone). — 1. Lo stato di vulnerabilità della vittima è tempestivamente comunicato al pubblico ministero dalla polizia giudiziaria che lo rileva anche tenendo conto delle indicazioni dei servizi sociali.

2. Lo stato di vulnerabilità è desunto dalle caratteristiche personali della vittima, dalla natura del reato e dalle circostanze in cui lo stesso è stato commesso. In particolare devono essere considerati:

a) le caratteristiche della vittima, con riguardo alla età ed alla presenza di patologie o di disabilità;

b) la natura del reato con specifico riguardo al fatto che sia stato consumato con violenza nei confronti della persona, alla sua riconducibilità al terrorismo, alla criminalità organizzata, alla gestione della tratta degli esseri umani, ovvero al fatto che sia caratterizzato da odio razziale o da finalità di discriminazione;

c) il rapporto della vittima con l'autore del reato, con riguardo alla dipendenza affettiva, economica o psicologica dallo stesso;

d) il danno patito in conseguenza del reato.

3. Il pubblico ministero quando ritiene che gli elementi indicati non siano sufficienti per la valutazione dello stato di vulnerabilità può disporre un accertamento tecnico psicologico.

4. Le persone minori si presumono vulnerabili. Al fine di individuare le misure di protezione più adeguate la vulnerabilità dei minori deve essere comunque specificamente valutata con le modalità ed i criteri indicati nei commi che precedono.

5. Sulla base degli elementi indicati dalla polizia giudiziaria e, nei casi in cui sia disposto, degli esiti dell'accertamento tecnico psicologico, il pubblico ministero dichiara lo stato di vulnerabilità della vittima con decreto che viene tempestivamente notificato alla persona offesa ed al suo difensore.

6. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche ai testimoni vulnerabili che non siano vittime di reato.

7. Quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero notifica all'indagato ed al suo difensore il decreto che dichiara lo stato di vulnerabilità del dichiarante.

8. Qualora gli elementi alla base della valutazione individuale di cui al comma 2 siano mutati il pubblico ministero può revocare il decreto di cui al comma 5 in ogni momento con decreto motivato »;

2) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera e), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere la seguente:

« e bis) Il comma 1-ter dell'articolo 351 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: « 1-ter. La polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori in stato di vulnerabilità, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.

1-quater. La disposizione di cui al comma che precede si applica anche al dichiarante maggiorenne che versi in uno stato di vulnerabilità tale da richiedere sostegno psicologico nel corso dell'audizione.

1-quinquies. Nei casi previsti dai due commi che precedono è obbligatorio documentare l'esame con la videoregistrazione ».

Conseguentemente, il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« 1-bis. Il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori in stato di vulnerabilità, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria infantile.

1-ter. La disposizione di cui al comma che precede si applica anche al dichiarante maggiorenne che versi in uno stato di vulnerabilità tale da richiedere sostegno psicologico nel corso dell'audizione.

1-quater. Nei casi previsti dai due commi che precedono è obbligatorio documentare l'esame con la videoregistrazione. »;

3) all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), valuti il Governo l'opportunità, in luogo del proposto inserimento dell'articolo 398, comma 5-*quater*, di sostituire il comma 1-*bis* dell'articolo 392 del codice di procedura penale con il seguente:

« *1-bis*. Quando occorre procedere all'esame di una persona offesa ovvero di una testimone che versa in stato di vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta ad indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 »;

4) all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), valuti il Governo l'opportunità di sostituire i commi 4-*ter* e 4 *quater* dell'articolo 498 con il seguente:

« 4-*ter*. L'esame della persona offesa ovvero del testimone che versa in stato di vulnerabilità viene effettuato, su richiesta delle parti, della persona offesa o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. »;

In alternativa alle osservazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 e 4 valuti il Governo l'opportunità di:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), in luogo del proposto inserimento dell'articolo 398, comma 5 *quater*, sostituire il comma 1 bis dell'articolo 392, c.p.p. con il seguente:

« *1-bis*. Quando occorre procedere all'esame di una persona offesa ovvero di una testimone che versa in condizioni di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta ad indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. La condizione di particolare vulnerabilità è desunta oltre che dall'età, dall'eventuale stato di infermità o di deficienza psichica, anche dal tipo di reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede ».

b) all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera *e*) con la seguente:

« *e*) All'articolo 498 del c.p.p. i commi 4-*ter* e 4-*quater* sono sostituiti dal seguente:

« 4-*ter*. Quando occorre procedere all'esame di una persona offesa ovvero di un testimone che versi in condizioni di particolare vulnerabilità, il giudice, anche su richiesta della persona offesa, del suo difensore o di una delle parti, dispone l'adozione di modalità protette. La condizione di particolare vulnerabilità è desunta oltre che dall'età, dall'eventuale stato di infermità o di deficienza psichica, anche dal tipo di reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede » ».

c) All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *e*), aggiungere le seguenti:

« *e-bis*). All'articolo 351 c.p.p., il comma 1-*ter* è sostituito dai seguenti:

« 1-*ter*. La polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori in stato di vulnerabilità, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.

1-quater. L'ausilio psicologico o psichiatrico di cui al comma che precede è disposto anche a favore del dichiarante maggiorenne che versi in uno stato di particolare vulnerabilità. La condizione di particolare vulnerabilità è desunta oltre che dall'età, dall'eventuale stato di infermità o di deficienza psichica, anche dal tipo di reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.

1-quinquies. Nei casi previsti dai due commi che precedono è obbligatorio documentare l'esame con la videoregistrazione »;

e-ter) All'articolo 362 c.p.p. il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

« *1-bis*. Il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori in stato di vulnerabilità, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria infantile.

1-ter. L'ausilio psicologico o psichiatrico di cui al comma che precede è

disposto anche a favore del dichiarante maggiorenne che versi in uno stato di particolare vulnerabilità. La condizione di particolare vulnerabilità è desunta oltre che dall'età, dall'eventuale stato di infermità o di deficienza psichica, anche dal tipo di reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.

1-quater. Nei casi previsti dai due commi che precedono è obbligatorio documentare l'esame con la videoregistrazione »;

e-quater). All'articolo 391-*bis* c.p.p. il comma 5-*bis* è sostituito dai seguenti:

« 5-*bis.* Il difensore, quando assume informazioni da persone minori in stato di vulnerabilità, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.

5-ter. L'ausilio psicologico o psichiatrico di cui al comma che precede è disposto anche a favore del dichiarante maggiorenne che versi in uno stato di particolare vulnerabilità. La condizione di particolare vulnerabilità è desunta oltre che dall'età, dall'eventuale stato di infermità o di deficienza psichica, anche dal tipo di reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.

5-quater. Nei casi previsti dai due commi che precedono è obbligatorio documentare l'esame con la videoregistrazione. »

5) all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), valuti il Governo l'opportunità di:

a) sostituire al primo periodo del comma 5-*bis* dell'articolo 398 del codice di procedura penale le parole da: « Nel caso di indagini » sino a: « persone minorenni » con le seguenti: « Il giudice, quando accoglie la richiesta prevista dall'articolo 392, comma 1-*bis* »;

b) al terzo periodo del comma 5 *bis* del medesimo articolo 398 del codice di procedura penale, sopprimere le parole: « fonografica o »;

c) sopprimere il comma 5 *ter* dell'articolo 398 del codice di procedura penale;

6) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *e*), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere la seguente:

« *e-bis*). Il comma 1-*bis* dell'articolo 190-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« 1-*bis.* La stessa disposizione si applica quando è richiesto l'esame di una persona offesa ovvero di un testimone vulnerabile, che abbia già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio previsto dall'articolo 392, comma 1-*bis*.

1-*ter.* Qualora gli elementi alla base della valutazione individuale di cui all'articolo 90-*quater* siano mutati, le parti ed i loro difensori possono chiedere al giudice la revoca del decreto di vulnerabilità » »;

7) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *e*), valuti il Governo l'opportunità di inserire la seguente:

« *e-bis*). All'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole da « nonché » a « alla persona offesa » sono soppresse;

b) dopo, il primo comma, è introdotto il seguente : « 1-*bis.* L'avviso è in ogni caso notificato al difensore della persona offesa a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza di questo, alla persona offesa »;

c) al secondo comma, le parole « e il suo difensore » sono sostituite dalle seguenti: « , la persona offesa ed i loro difensori »;

d) al terzo comma, le parole « ha facoltà » sono sostituite dalle seguenti « e la persona offesa hanno facoltà »;

e) al quarto comma, dopo le parole « a seguito delle richieste dell'indagato » sono aggiunte le seguenti: « o della persona offesa » »;

8) con riferimento al nuovo articolo 90-*bis*, comma 1, lettera *n*), valuti il Governo l'opportunità di meglio specificare le informazioni sulla possibile definizione del procedimento con remissione di querela, con particolare riferimento ai casi in cui la querela non è rimettibile (delitti sessuali, 609-*septies* c.p.) ovvero può essere rimessa solo processualmente (atti persecutori, 612 *bis*, quarto comma c.p.); sempre con riferi-

mento alla predetta lettera *n*), non apparendo corretta l'indicazione della messa alla prova quale istituto di « mediazione », valuti inoltre l'opportunità di meglio definire le informazioni sulle modalità di definizione del procedimento di recente introduzione nelle quali la persona offesa è « sentita » (messa alla prova e irrilevanza penale del fatto);

9) valuti il Governo l'opportunità di introdurre disposizioni volte a prevedere la costituzione, all'interno di ogni tribunale, di un apposito ufficio per le vittime di reato, al cui funzionamento dovrebbe essere preposto un magistrato, che possa anche avvalersi della collaborazione dei servizi sociali e delle associazioni in favore delle vittime di reati.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Atto n. 204.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in esame,

premesso che:

il predetto schema di decreto si propone di dare attuazione alla delega normativa conferita al Governo dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, in particolare, dall'articolo 1 nonché dall'allegato B, con riferimento alla direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;

tale provvedimento si colloca nel più ampio contesto della legislazione europea in materia di protezione delle vittime di reati, nell'ambito della quale si richiamano, in particolare, la direttiva 2004/80/CEE sulla tutela delle vittime di reati intenzionali violenti e la direttiva 2011/36/UE, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, stabilendo norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in relazione alla tratta di esseri umani, nonché introducendo disposizioni comuni per i vari Stati membri dell'Unione europea;

molte delle disposizioni di tutela previste dalla citata direttiva 2012/29/UE, sono già presenti all'interno del nostro ordinamento, che si può, pertanto, ritenere sostanzialmente conforme ai principi ispiratori della normativa europea;

vi sono, tuttavia, talune questioni relativamente alle quali è necessario un ulteriore intervento del legislatore, al fine di garantire una più incisiva ed efficace tutela e protezione delle vittime dei reati;

rilevato che:

tra le questioni che meritano un ulteriore approfondimento vi è quella dell'apprezzamento della vulnerabilità: la Direttiva a proposito positivizza un criterio valutativo del tutto personalizzato e specifico (ovvero non subordinato ad alcuni tipi di reato) indicando, inoltre, che quanto prima tale accertamento della caratteristica di debolezza del dichiarante interviene, tanto più efficaci saranno le misure (processuali ed extra processuali) di tutela della vittima. In questo senso, la soluzione prospettata nello schema di decreto pare non del tutto idonea a farsi carico del tema della vulnerabilità, così come delineato, nella sua complessità, dalla Direttiva (artt. 18 e ss., con particolare riferimento all'articolo 22);

la Direttiva fissa su questo punto alcuni criteri irrinunciabili: il diritto alla protezione dai rischi di vittimizzazione secondaria; il diritto a non avere contatti con l'autore del reato (articolo 19); diritto alla protezione sin dalla fase delle indagini (articolo 20); diritto alla valutazione individuale della vittima (22) e conseguenti misure di tutela da operare sia nella fase investigativa, sia in quella dibattimentale,

che prevedono – facendo salvi i diritti di difesa degli accusati – che le audizioni dei soggetti vulnerabili si possano svolgere anche fuori dai locali di Amministrazione della Giustizia, per il tramite di operatori specializzati;

la Direttiva, pertanto, si propone la duplice finalità di individuare modalità di protezione per la vittima da interferenze esterne, in primo luogo provenienti dall'autore e di individuare modalità di tutela che consentano alla persona offesa vulnerabile di partecipare al processo senza per questo dover patire le conseguenze negative che possono derivare dalla sua testimonianza;

dallo schema di decreto emerge il lodevole tentativo di rendere lo status di soggetto vulnerabile slegato da un novero di reati e da caratteristiche tassative del soggetto, quale ad esempio la minore età. Tuttavia, tale elemento costituisce un punto di partenza: per una piena attuazione della direttiva appaiono necessari alcuni ulteriori sviluppi;

in primo luogo appare necessario prevedere che il PM possa, anche su indicazione della Polizia Giudiziaria e/o avvalendosi dei servizi sociali, emettere un decreto di vulnerabilità della persona offesa (articolo 22), da cui far discendere l'applicazione delle tutele processuali;

i criteri già indicati nello schema del decreto per l'accertamento della vulnerabilità potrebbero essere maggiormente specificati, tenendo in considerazione: 1) le caratteristiche della vittima, con riguardo alla età ed alla presenza di patologie o di disabilità; 2) la natura del reato con specifico riguardo al fatto che sia stato consumato con violenza nei confronti della persona, alla sua riconducibilità al terrorismo, alla criminalità organizzata, alla gestione della tratta degli esseri umani, ovvero al fatto che sia caratterizzato da odio razziale o da finalità di discriminazione; 3) il rapporto della vittima con l'autore del reato, con riguardo alla dipendenza affettiva, economica o psicologica dallo stesso; 4) il danno patito in conseguenza del reato. Il pubblico mini-

stero quando ritiene che gli elementi indicati non siano sufficienti per la valutazione dello stato di vulnerabilità potrebbe, poi, disporre un accertamento tecnico psicologico;

l'accertamento di vulnerabilità dovrebbe essere revocabile (articolo 22, comma 7) attraverso un successivo controllo delle caratteristiche psicologiche del soggetto già dichiarato vulnerabile;

dell'accertamento e quindi dalla dichiarazione di vulnerabilità devono derivare le misure di tutela non solo nella fase dell'incidente probatorio ed in quella dibattimentale, ma a partire dal primo momento utile e, dunque, dalle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria (351 c.p.p.) o al Pubblico Ministero (362 c.p.p.);

nel caso in cui si ritenesse di non dover prevedere uno specifico decreto per la dichiarazione dello stato di vulnerabilità della vittima e del testimone, ma di aderire alla scelta governativa che prevede parametri dai quali, in ciascun caso, sia desumibile lo stato di vulnerabilità (articolo 1, comma 1, lettera e), è necessario, comunque, coordinare i criteri di accesso all'incidente probatorio atipico (artt. 392, comma 1-bis, 398, comma 5-bis e 498, comma 4-ter, del c.p.p.) e le disposizioni in materia di assunzione di informazioni da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero (articoli 351 e 362 del c.p.p.) e da parte del difensore (articolo 391-bis c.p.p.);

tutte le audizioni del soggetto vulnerabile dovrebbero essere video registrate: anche se la Direttiva prevede la video registrazione solo per le audizioni del minore (articolo 24, comma 1 lett. a), si ritiene che per garantire la tutela dal rischio di vittimizzazione secondaria e per realizzare l'obiettivo di contenere nel minimo il numero di audizioni del soggetto vulnerabile la videoregistrazione sia lo strumento più idoneo, anche in quanto direttamente fruibile da tutte le parti del procedimento penale;

l'obbligo di registrazione delle audizioni investigative avrebbe uno straor-

dinario effetto sulla semplificazione e velocizzazione dei procedimenti. Si tratta di una misura coerente anche con le indicazioni della giurisprudenza della Corte di legittimità che assegna un valore inquinante alle domande suggestive (che possono essere poste anche all'inizio della progressione dichiarativa, ovvero durante le audizioni investigative, senza che la correttezza dell'esame sia controllabile). La misura si manifesta opportuna anche in relazione al fatto che le difese spesso (legittimamente) basano le loro strategie difensive proprio sul dubbio circa l'eteroinduzione dei contenuti accusatori in fase investigativa. Fase a volte « oscura », che la videoregistrazione renderebbe finalmente fruibile a garanzia dell'accusato e della parte lesa;

come sopra già indicato, l'intervento proposto con lo schema di decreto sul 398, comma 5 *quater* dovrebbe essere coordinato con la revisione dei criteri di accesso all'incidente probatorio atipico, di cui all'articolo 392, comma 1 *bis*: l'incidente probatorio potrà essere richiesto dalle parti in ogni caso in cui la persona offesa sia stata dichiarata vulnerabile;

di conseguenza, le modalità protette per l'esame del soggetto vulnerabile in incidente probatorio potranno essere richieste, in tutti i casi in cui sia stata accolta l'istanza *ex* 392, comma 1-*bis*;

sempre per le finalità sopra indicate, si ritiene molto opportuno un intervento sull'articolo 190-*bis*, comma 1-*bis* c.p.p. finalizzato a limitare le possibilità di reingresso della vittima vulnerabile in fase dibattimentale. La modifica dell'articolo 190-*bis* comma 1-*bis* è essenziale per rendere effettiva la tutela del dichiarante vulnerabile ed impedire che lo stesso, già sentito nel corso dell'incidente probatorio debba essere nuovamente sentito in dibattimento, con il paradossale effetto di aumentare il numero delle audizioni piuttosto che diminuirlo;

per quanto riguarda la fase dibattimentale, si deve osservare che il comma 5-*bis* dell'articolo 498 c.p.p. dovrebbe es-

sere rivisto, consentendo l'accesso alle modalità protette indipendentemente dal reato per il quale si procede e solo in ragione dello *status* di dichiarante vulnerabile. Si rileva, altresì, che attualmente le forme protette possono essere richieste solo dalla persona offesa e dal suo difensore; appare necessaria una estensione del potere di richiesta al pubblico ministero e, per un principio di parità, al difensore dell'imputato (astrattamente, infatti, anche l'imputato potrebbe avere tra i propri testimoni soggetti vulnerabili);

sotto il profilo informativo, si rileva che l'articolo 6 della Direttiva, che dispone la costante informazione alla vittima dello stato del procedimento sembra suggerire la notificazione alla persona offesa o al suo difensore (e, in questo caso, via posta elettronica) del 415-*bis*. L'avviso consentirebbe alla persona offesa di valutare il materiale investigativo raccolto, lasciando un necessario spazio per l'eventuale integrazione probatoria. Si ravvisano, altresì, finalità sistematiche, che impongono di superare lo *status quo* che prevede la notifica dell'avviso solo alla persona offesa di maltrattamenti o *stalking*;

l'articolo 6 della Direttiva concerne il diritto per la vittima di reati di ottenere informazioni sul proprio caso. Tale disposizione sembra richiedere, pertanto, la creazione di un apposito ufficio per le vittime di reato all'interno di ogni tribunale. Al predetto ufficio dovrebbe essere incaricato un magistrato, che possa anche avvalersi della collaborazione dei servizi sociali e delle associazioni in favore delle vittime;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valuti il Governo l'opportunità, dopo il numero 2), di aggiungere il seguente:

« 2-*bis*) ART. 90-*quater*. – (Dichiarazione dello stato di vulnerabilità della vittima e

del testimone). — 1. Lo stato di vulnerabilità della vittima è tempestivamente comunicato al pubblico ministero dalla polizia giudiziaria che lo rileva anche tenendo conto delle indicazioni dei servizi sociali.

2. Lo stato di vulnerabilità è desunto dalle caratteristiche personali della vittima, dalla natura del reato e dalle circostanze in cui lo stesso è stato commesso. In particolare devono essere considerati:

a) le caratteristiche della vittima, con riguardo alla età ed alla presenza di patologie o di disabilità;

b) la natura del reato con specifico riguardo al fatto che sia stato consumato con violenza nei confronti della persona, alla sua riconducibilità al terrorismo, alla criminalità organizzata, alla gestione della tratta degli esseri umani, ovvero al fatto che sia caratterizzato da odio razziale o da finalità di discriminazione;

c) il rapporto della vittima con l'autore del reato, con riguardo alla dipendenza affettiva, economica o psicologica dallo stesso;

d) il danno patito in conseguenza del reato.

3. Il pubblico ministero quando ritiene che gli elementi indicati non siano sufficienti per la valutazione dello stato di vulnerabilità può disporre un accertamento tecnico psicologico.

4. Le persone minori si presumono vulnerabili. Al fine di individuare le misure di protezione più adeguate la vulnerabilità dei minori deve essere comunque specificamente valutata con le modalità ed i criteri indicati nei commi che precedono.

5. Sulla base degli elementi indicati dalla polizia giudiziaria e, nei casi in cui sia disposto, degli esiti dell'accertamento tecnico psicologico, il pubblico ministero dichiara lo stato di vulnerabilità della vittima con decreto che viene tempestivamente notificato alla persona offesa ed al suo difensore.

6. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche ai testimoni vulnerabili che non siano vittime di reato.

7. Quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero notifica all'indagato ed al suo difensore il decreto che dichiara lo stato di vulnerabilità del dichiarante.

8. Qualora gli elementi alla base della valutazione individuale di cui al comma 2 siano mutati il pubblico ministero può revocare il decreto di cui al comma 5 in ogni momento con decreto motivato »;

2) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera e), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere la seguente:

« e bis) Il comma 1-ter dell'articolo 351 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: « 1-ter. La polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori in stato di vulnerabilità, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.

1-quater. La disposizione di cui al comma che precede si applica anche al dichiarante maggiorenne che versi in uno stato di vulnerabilità tale da richiedere sostegno psicologico nel corso dell'audizione.

1-quinquies. Nei casi previsti dai due commi che precedono è obbligatorio documentare l'esame con la videoregistrazione ».

Conseguentemente, il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« 1-bis. Il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori in stato di vulnerabilità, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria infantile.

1-ter La disposizione di cui al comma che precede si applica anche al dichiarante maggiorenne che versi in uno stato di vulnerabilità tale da richiedere sostegno psicologico nel corso dell'audizione.

1-*quater*. Nei casi previsti dai due commi che precedono è obbligatorio documentare l'esame con la videoregistrazione.»;

3) all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), valuti il Governo l'opportunità, in luogo del proposto inserimento dell'articolo 398, comma 5-*quater*, di sostituire il comma 1-*bis* dell'articolo 392 del codice di procedura penale con il seguente:

«1-*bis*. Quando occorre procedere all'esame di una persona offesa ovvero di una testimone che versa in stato di vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta ad indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 »;

4) all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), valuti il Governo l'opportunità di sostituire i commi 4-*ter* e 4-*quater* dell'articolo 498 con il seguente:

«4-*ter*. L'esame della persona offesa ovvero del testimone che versa in stato di vulnerabilità viene effettuato, su richiesta delle parti, della persona offesa o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.»;

In alternativa alle osservazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 e 4 valuti il Governo l'opportunità di:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), in luogo del proposto inserimento dell'articolo 398, comma 5 *quater*, sostituire il comma 1 bis dell'articolo 392, c.p.p. con il seguente:

«1-*bis*. Quando occorre procedere all'esame di una persona offesa ovvero di una testimone che versa in condizioni di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta ad indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. La condizione di particolare vulnerabilità è desunta oltre che dall'età, dall'eventuale stato di infermità o di deficienza psichica, anche

dal tipo di reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede ».

b) all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera *e*) con la seguente:

«*e*) All'articolo 498 del c.p.p. i commi 4-*ter* e 4-*quater* sono sostituiti dal seguente:

«4-*ter*. Quando occorre procedere all'esame di una persona offesa ovvero di un testimone che versi in condizioni di particolare vulnerabilità, il giudice, anche su richiesta della persona offesa, del suo difensore o di una delle parti, dispone l'adozione di modalità protette. La condizione di particolare vulnerabilità è desunta oltre che dall'età, dall'eventuale stato di infermità o di deficienza psichica, anche dal tipo di reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede » ».

c) All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *e*), aggiungere le seguenti:

«*e-bis*). All'articolo 351 c.p.p., il comma 1-*ter* è sostituito dai seguenti:

«1-*ter*. La polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori in stato di vulnerabilità, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.

1-*quater*. L'ausilio psicologico o psichiatrico di cui al comma che precede è disposto anche a favore del dichiarante maggiorenne che versi in uno stato di particolare vulnerabilità. La condizione di particolare vulnerabilità è desunta oltre che dall'età, dall'eventuale stato di infermità o di deficienza psichica, anche dal tipo di reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.

1-*quinquies*. Nei casi previsti dai due commi che precedono è obbligatorio documentare l'esame con la videoregistrazione »;

e-ter) All'articolo 362 c.p.p. il comma 1-*bis* è sostituito dai seguenti:

«1-*bis*. Il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori in stato di vulnerabilità, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria infantile.

1-ter. L'ausilio psicologico o psichiatrico di cui al comma che precede è disposto anche a favore del dichiarante maggiorenne che versi in uno stato di particolare vulnerabilità. La condizione di particolare vulnerabilità è desunta oltre che dall'età, dall'eventuale stato di infermità o di deficienza psichica, anche dal tipo di reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.

1-quater. Nei casi previsti dai due commi che precedono è obbligatorio documentare l'esame con la videoregistrazione »;

e-quater). All'articolo 391-*bis* c.p.p. il comma 5-*bis* è sostituito dai seguenti:

« 5-*bis.* Il difensore, quando assume informazioni da persone minori in stato di vulnerabilità, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.

5-ter. L'ausilio psicologico o psichiatrico di cui al comma che precede è disposto anche a favore del dichiarante maggiorenne che versi in uno stato di particolare vulnerabilità. La condizione di particolare vulnerabilità è desunta oltre che dall'età, dall'eventuale stato di infermità o di deficienza psichica, anche dal tipo di reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.

5-quater. Nei casi previsti dai due commi che precedono è obbligatorio documentare l'esame con la videoregistrazione. ».

5) all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), valuti il Governo l'opportunità di:

a) sostituire al primo periodo del comma 5 *bis* dell'articolo 398 del codice di procedura penale le parole da: « Nel caso di indagini » sino a: « persone minorenni » con le seguenti: « Il giudice, quando accoglie la richiesta prevista dall'articolo 392, comma 1 bis »;

b) al terzo periodo del comma 5 *bis* del medesimo articolo 398 del codice di procedura penale, sopprimere le parole: « fonografica o »;

c) sopprimere il comma 5 *ter* dell'articolo 398 del codice di procedura penale;

6) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *e*), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere la seguente:

« *e-bis*) Il comma 1-*bis* dell'articolo 190 bis del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« 1-*bis.* La stessa disposizione si applica quando è richiesto l'esame di una persona offesa ovvero di un testimone vulnerabile, che abbia già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio previsto dall'articolo 392, comma 1-*bis*.

1-*ter.* Qualora gli elementi alla base della valutazione individuale di cui all'articolo 90-*quater* siano mutati, le parti ed i loro difensori possono chiedere al giudice la revoca del decreto di vulnerabilità »;

7) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *e*), valuti il Governo l'opportunità di inserire la seguente:

« *e-bis*) All'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, apportare le seguenti modificazioni:

f) al primo comma, le parole da « nonché » a « alla persona offesa » sono soppresse;

g) dopo, il primo comma, è introdotto il seguente : « 1-*bis.* L'avviso è in ogni caso notificato al difensore della persona offesa a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza di questo, alla persona offesa »;

h) al secondo comma, le parole « e il suo difensore » sono sostituite dalle seguenti: « , la persona offesa ed i loro difensori »;

i) al terzo comma, le parole « ha facoltà » sono sostituite dalle seguenti « e la persona offesa hanno facoltà »;

j) al quarto comma, dopo le parole « a seguito delle richieste dell'indagato » sono aggiunte le seguenti: « o della persona offesa » »;

8) con riferimento al nuovo articolo 90-*bis*, comma 1, lettera *n*), valuti il Governo l'opportunità di meglio specificare le informazioni sulla possibile definizione del procedimento con remissione di querela,

con particolare riferimento ai casi in cui la querela non è rimettibile (delitti sessuali, 609 septies c.p.) ovvero può essere rimessa solo processualmente (atti persecutori, 612 bis, quarto comma c.p.); sempre con riferimento alla predetta lettera *n*), non apparendo corretta l'indicazione della messa alla prova quale istituto di « mediazione », valuti inoltre l'opportunità di meglio definire le informazioni sulle modalità di definizione del procedimento di recente introduzione nelle quali la persona offesa è « sentita » (messa alla prova e irrilevanza penale del fatto);

9) all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 2, capoverso Art. 90-ter, valuti il

Governo l'opportunità di sopprimere le parole : « che ne faccia richiesta », e, di inserire, dopo le parole: « misura di sicurezza detentiva » le seguenti : « e della concessione di permessi e del regime di semilibertà »;

10) valuti il Governo l'opportunità di introdurre disposizioni volte a prevedere la costituzione, all'interno di ogni tribunale, di un apposito ufficio per le vittime di reato, al cui funzionamento dovrebbe essere preposto un magistrato, che possa anche avvalersi della collaborazione dei servizi sociali e delle associazioni in favore delle vittime di reati.

ALLEGATO 3

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.

**NUOVA FORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO
7.700 DEL RELATORE**

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate).

1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

ART. 41-bis.

(Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate).

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, lettere a) e b), di seguito denominato « Fondo », avente come obiettivi la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela

della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c) e comma 8, lettera a).

2. Il Fondo è finalizzato:

a) a fornire garanzie sui crediti bancari;

b) a sostenere gli investimenti, la ristrutturazione aziendale e l'emersione alla legalità.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, lettera a), sono utilizzate per alimentare un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al comma 1, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al comma 1.

4. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, lettera b), sono utilizzate per alimentare un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al comma 3.

5. L'accesso alle risorse delle apposite sezioni di cui ai commi 3 e 4 è richiesto dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato o dall'Agenzia e dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività d'impresa previsti dall'articolo 41, commi 1-*ter* e 1-*quater*.

6. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della giustizia, l'Agenzia e INVITALIA S.p.A., sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri, con particolare riguardo alle imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti, di cui ai commi 3 e 4. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti condizioni, tempi e livello dei tassi per la restituzione dei finanziamenti di cui al comma 4.

7. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 4 a seguito dell'eventuale escussione della garanzia. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.

8. L'Agenzia e INVITALIA S.p.A. possono contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo cui al comma 1.

9. Il Tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-*ter*, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la loro ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-*bis* del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo la confisca di primo grado provvede l'Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato ai sensi dell'articolo 44, comma 2.

10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale, del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari indicati da INVITALIA S.p.A., tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore giudiziario, dipendente di INVITALIA S.p.A., per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35, comma 9. ».

2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente: *c-bis*) definizione ed attuazione dei Piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

3. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come introdotto dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 42 del medesimo decreto legislativo, ovvero a valere sulle risorse assegnate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a favore di INVITALIA S.p.A., o tramite assegnazione disposta dall'autorità delegata alla politica di coesione a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 242 e 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'Agenzia ed INVITALIA S.p.A., possono altresì, attraverso apposite convenzioni, disciplinare i reciproci rapporti per le attività di cui al presente articolo.

7. 700. (Nuova formulazione) Il Relatore.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.	
Audizione del Segretario Generale dell'OSCE, Ambasciatore Lamberto Zannier (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	63

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 ottobre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 13.55.

Sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.

**Audizione del Segretario Generale dell'OSCE,
Ambasciatore Lamberto Zannier.**

(Svolgimento e conclusione).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche at-

traverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Lamberto ZANNIER, *Segretario Generale dell'OSCE*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, sui lavori della Commissione, Marietta TIDEI (PD), Guglielmo PICCHI (FI-PdL), Emanuele SCAGLIUSI (M5S) e Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI).

Lamberto ZANNIER, *Segretario Generale dell'OSCE*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	64
7-00652 Bolognesi: Sulla riqualificazione energetica degli impianti e delle infrastrutture in uso alla Difesa (<i>Discussione e rinvio</i>)	64
7-00368 Piras: Per il riconoscimento di indennizzi per la limitazione dell'attività di pesca alle cooperative di pescatori dei comuni adiacenti il poligono di tiro di Capo Frasca (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00142</i>)	67
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	71
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri. Testo base Doc. XXII, n. 46 Amoddio e Doc. XXII, n. 51 Zappulla (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	70
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

RISOLUZIONI

Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 12.30.

Sulla pubblicità dei lavori

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00652 Bolognesi: Sulla riqualificazione energetica degli impianti e delle infrastrutture in uso alla Difesa. (*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Paolo BOLOGNESI (PD), illustrando la risoluzione, di cui è primo firmatario, osserva che perseguire il risparmio e la riqualificazione energetici dovrebbe essere impegno di tutti i Ministeri ed enti pubblici, non solo del Ministero della difesa, cui si riferisce l'atto in esame. Per quanto riguarda, nello specifico, il settore della difesa, sottolinea che il risparmio che si conseguirebbe potrebbe essere impiegato per altre finalità, il che faciliterebbe il raggiungimento dell'obiettivo di ripartire la spesa tra investimenti, personale ed esercizio nelle proporzioni del 25, 25 e 50

per cento, come più volte chiesto dalla Commissione. Fa presente, poi, che, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, è possibile ricorrere a forme di finanziamento pubblico-privato.

Il sottosegretario Domenico ROSSI segnala che, con decreto del Ministro della Difesa del 26 gennaio 2015, è stata costituita la Struttura di Progetto Energia (SPE). Tale struttura costituisce il referente unico in materia di energia per la Difesa, promuove lo sviluppo di attività di diagnosi energetica degli edifici in uso alla Difesa e dei relativi progetti di efficientamento, individua le soluzioni più economiche ed efficaci per la stipula di convenzioni per l'approvvigionamento di energia da parte di enti, comandi ed unità della Difesa, nonché lo sviluppo di specifici progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia anche mediante il ricorso a meccanismi di incentivazione, a finanziamenti di scopo, nazionali ed europei, e a forme di Partenariato pubblico privato.

Evidenzia, poi, che la Struttura in argomento sta già ponendo in essere azioni mirate alla razionalizzazione della spesa dei consumi energetici ed ha avviato una capillare attività di monitoraggio per acquisire elementi di dettaglio per ciascun contratto di fornitura elettrica, relativo agli anni 2013, 2014 e 2015, che coinvolge numerosi enti delle Forze armate e tutti gli enti centrali della Difesa, cui corrispondono migliaia di punti di prelievo di energia elettrica con le specifiche complessità contrattuali.

Sottolinea che l'analisi dei dati di consumo elettrico, iniziata il 26 marzo 2015, determinerà notevoli risparmi economici non solamente in termini di economicità degli approvvigionamenti, ma anche e soprattutto di adozione di un idoneo sistema di monitoraggio che favorisca l'individuazione di sprechi e anomalie.

Altre iniziative della SPE riguardano la stipula di protocolli di intesa ed accordi con altri enti dello Stato ed istituzioni pubbliche. Tra questi si evidenziano i protocolli di intesa ed accordi in fase

avanzata di definizione con il Ministero dello sviluppo economico, con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), con l'Ente Gestore dei Servizi Energetici, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con l'Agenzia del demanio, in qualità di punto di contatto per l'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, con l'Università degli Studi di Roma e di Genova, che consentiranno di sfruttare la competenza negli specifici campi professionali connessi ad un uso efficiente dell'energia e allo sviluppo di progetti di efficientamento energetico e afferenti alle fonti rinnovabili, ottimizzati e dedicati alla multiforme realtà territoriale della Difesa, considerando anche la peculiarità di proiezione dello strumento militare.

In linea generale, pertanto, gli obiettivi della Difesa nel settore energetico sono rappresentati dalla economicità degli approvvigionamenti mediante ricorso a fonti più economiche sul mercato libero, in tal senso stimolando la concorrenzialità tra i fornitori/distributori, la riduzione dei consumi mediante riduzione degli sprechi e aumento dell'efficienza degli impianti e salvaguardia dell'ambiente da attuare mediante riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ricorso a fonti rinnovabili, *green procurement*.

Per quanto attiene ai progetti già sviluppati sullo specifico argomento, segnala che la Difesa è sempre risultata pioniera, di fatto anticipando l'adozione dei disposti normativi in tema di efficienza energetica, e risultando pertanto tra le pubbliche amministrazioni più virtuose.

A tal riguardo, evidenzia alcuni progetti in esecuzione degni di menzione, quali quello di Roma – Città Militare Cecchiagnola per la concessione di lavori pubblici inerente alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di 3 impianti fotovoltaici presso 3 caserme con potenza installata 3,2 mega watt, in virtù del quale il Ministero Difesa riceve energia gratuita pari a circa 120.000 euro/anno (pari al 35 per cento di energia prodotta dagli impianti) a fronte di un investimento total-

mente a carico del soggetto concessionario, individuato in sede di gara; quello dell'Aeroporto di Cameri (in provincia di Novara) per la concessione di lavori pubblici per la realizzazione e gestione di un impianto di cogenerazione, volto alla produzione contestuale di energia elettrica, acqua calda igienico sanitaria e riscaldamento che ha consentito, con un investimento totalmente a carico del soggetto concessionario, individuato in sede di gara, l'abbattimento dell'85 per cento di emissioni di anidride carbonica; quello relativo al Protocollo di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che prevedeva una disponibilità finanziaria iniziale di 30 milioni di euro nell'ambito del Programma Operativo Interregionale (POI) Energia 2007/2013, poi ridottasi a 16 milioni di euro; infine quello relativo alla convenzione tra il Ministero della Difesa e la Società « Difesa Servizi » S.p.A. stipulata in data 7 luglio 2011 per la realizzazione di impianti fotovoltaici, che ha portato alla realizzazione di 24 impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici di caserme (per un totale di circa 35mega watt) e 2 impianti a terra su un sedime militare (per un totale di circa 31mega watt).

Fatta questa premessa, ritiene che possa essere accolta la parte dispositiva dell'atto di indirizzo in discussione, che prevede l'impegno per il Governo a presentare al Parlamento, entro sei mesi dalla data di approvazione del presente atto, una dettagliata valutazione, sistematica e documentata, dell'efficienza del sistema energetico in uso alle Forze armate.

Per quanto riguarda, invece, il secondo impegno, dichiara che il Governo è disponibile ad accoglierlo, previa riformulazione nel senso di sostituire le parole « vincolante nell'arco di un triennio » con le seguenti: « compatibile con gli stanziamenti di bilancio ».

Donatella DURANTI (SEL) esprime apprezzamento per l'iniziativa del collega Bolognesi, sottolineando come questa abbia posto l'attenzione su un tema, quello del risparmio energetico degli edifici militari, che deve essere affrontato senza

ulteriori indugi dall'Amministrazione della Difesa.

Rammenta che già nel 2007, quando fu predisposto il piano Brin per la ristrutturazione degli arsenali, era stato previsto di rendere più efficienti dal punto di vista termico le strutture dell'Arsenale di Taranto e di quello di La Spezia, ma a quell'iniziale attenzione non è poi seguita nessuna misura concreta. Auspica, quindi, che nella risoluzione in discussione si possa inserire un riferimento anche alla necessità di attivare le iniziative che erano state già oggetto di studio da parte del Dicastero nell'ambito del piano Brin.

Quanto, invece, alla riformulazione proposta dal rappresentante del Governo con riguardo al carattere vincolante del cronoprogramma triennale, osserva che, se si vuole davvero avviare un piano per rendere gli edifici della Difesa più efficienti dal punto di vista termico, occorre prevedere stanziamenti di bilancio sufficienti. Sul punto cita l'esempio della regione Puglia, che ha avviato un'apolitica di finanziamento degli impianti di risparmio energetico negli edifici pubblici, e suggerisce che occorrerebbe che anche la Difesa stipulasse dei protocolli d'intesa con le regioni per avviare i necessari investimenti.

Conclude preannunciando l'orientamento favorevole del gruppo di SEL sulla risoluzione, ribadendo la necessità di lasciare invariato il testo a meno che non si possa disporre di risorse finanziarie specificamente destinate all'avvio di un piano che possa consentire di passare dalla fase del monitoraggio a quello dell'attuazione delle iniziative finalizzate all'efficientamento termico.

Luca FRUSONE (M5S) condivide le considerazioni svolte dal presentatore della risoluzione, nonché le valutazioni espresse dalla deputata Duranti.

Prospetta, quindi, l'opportunità di svolgere alcune audizioni di approfondimento, per capire i problemi fin qui riscontrati nei progetti di ammodernamento energetico, anche allo scopo di

formulare meglio l'atto di indirizzo così da poter ottenere risultati più tangibili.

Giorgio ZANIN (PD) ritiene apprezzabile il percorso delineato dal rappresentante del Governo nel suo intervento, evidenziando come in futuro si potrà riuscire a contenere i costi energetici in misura importante, con un beneficio anche per l'ambiente.

Sottolinea, quindi, come il tema dell'efficientamento energetico degli edifici della Difesa, in particolar modo, rappresenti un elemento di sfida per questa Amministrazione, che saprà certamente cogliere le opportunità che si presenteranno e si dichiara favorevole ad integrare l'atto di indirizzo con gli spunti di riflessione emersi nel dibattito.

Paola BOLDRINI (PD) ringrazia il collega Bolognesi per aver posto l'attenzione su un tema di grande importanza, tanto più in un momento come quello attuale, in cui diventa sempre più urgente evitare gli sprechi.

Prende atto positivamente che il Dicastero è impegnato sulla questione e concorda sull'ipotesi di svolgere delle audizioni, anche per conoscere l'effettiva entità dei risparmi che l'efficientamento termico può determinare, e che tra l'altro possono essere impiegati per ulteriori investimenti sempre finalizzati alla riduzione dei consumi energetici.

Paolo BOLOGNESI (PD) concorda con la proposta di svolgere delle audizioni mirate e si dichiara disposto ad integrare la risoluzione.

Manifesta perplessità, invece, sulla riformulazione proposta dal rappresentante del Governo, giacché si rischierebbe di definire degli indirizzi che poi, a causa della scarsità delle risorse economiche, non potrebbero essere perseguiti. Ritiene, invece, che iniziative che come questa consentono di realizzare risparmi importanti debbano essere perseguite con la massima tenacia.

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara che il Governo si riserva di valutare

la nuova formulazione della risoluzione una volta che sarà stata definita. Chiarisce quindi di aver voluto riferire su quanto il Ministero della difesa ha già fatto in questo ambito per evidenziare come il Ministero sia sensibile al tema e si sia già messo in moto da tempo nella direzione indicata dalla risoluzione. Con riferimento, poi, alla riformulazione che il Governo auspica per il secondo impegno, chiarisce che una programmazione triennale non è agevolmente realizzabile atteso che il Ministero deve verificare le effettive disponibilità di bilancio anno per anno; diversamente, si troverebbe costretto, in caso di insufficienza di risorse per gli interventi di risparmio energetico, a tagliare su altre voci per poter rispettare il cronoprogramma.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00368 Piras: Per il riconoscimento di indennizzi per la limitazione dell'attività di pesca alle cooperative di pescatori dei comuni adiacenti il poligono di tiro di Capo Frasca.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00142).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 14 ottobre 2015.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta il proponente, deputato Piras, dopo aver illustrato la risoluzione, ne ha riformulato il testo in più punti e che il rappresentante del Governo si era conseguentemente riservato di esprimere in altra seduta l'orientamento del Governo sul nuovo testo.

Il sottosegretario Domenico ROSSI ricorda preliminarmente che il poligono di Capo Frasca – che si estende su un'area di 1.416 ettari – provvede alle necessarie

predisposizioni per consentire lo svolgimento di attività addestrative che prevedano il solo rilascio di armamento inerte e da esercitazione. Il poligono non è utilizzato per esercitazioni di tiro a fuoco mare-terra e il fatto che venga impiegato soltanto munizionamento inerte — che, essendo privo di carica esplosiva, non produce deflagrazione — induce ad escludere la presenza di effetti nocivi per uomini e animali che insistono nell'area; peraltro, non può trovarsi alcun ordigno inesplosivo nel poligono, in quanto tutto l'armamento usato è privo di esplosivo.

Quanto alla questione posta dalla risoluzione, evidenzia che l'area del Comune di Arbus non risulta oggetto di provvedimenti per l'imposizione di vincoli militari, di cui agli articoli 320 e 321 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), tali da comportare il pagamento degli indennizzi e dei contributi, di cui al combinato disposto degli articoli 325 e 329, e che al medesimo comune viene riconosciuto il contributo previsto dall'articolo 330, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, in ragione della presenza nel suo territorio di un'area demaniale destinata ad attività addestrative.

Venendo al contenuto della risoluzione, rileva, per quanto riguarda il primo impegno, che — poiché con il Protocollo d'intesa le parti, ciascuna per la propria competenza, definiscono termini, modalità e impegni volti ad individuare azioni per compensare le limitazioni a beni e attività private che si rendono necessarie per lo svolgimento di esercitazioni militari, nonché ad assicurare una sintesi d'interessi tra l'operato delle strutture delle Amministrazioni centrali e quello degli enti locali — il predetto impegno è accoglibile per il Governo a condizione che venga riformulato nel seguente modo: « a valutare, di concerto con la Regione autonoma della Sardegna, l'opportunità di procedere alla revisione del Protocollo d'intesa del 9 agosto 1999 tra Regione e Ministero della difesa, con riferimento alle marinerie adiacenti il poligono di Capo Frasca, iscritte all'ufficio circondariale marittimo

di Oristano ed eventualmente penalizzate dall'interdizione di tratti a mare dovute alle esercitazioni militari, in base alle norme previste dagli articoli 7 e 15 della legge n. 898 del 1976, dalla legge n. 104 del 1990 e dal Protocollo d'intesa del 9 agosto 1999 tra la Regione Sardegna e la Difesa e successiva integrazione dell'8 settembre 2005, considerando, altresì, l'imprescindibile necessità di una adeguata copertura economico-finanziaria per il soddisfacimento di tali esigenze ».

Per quanto riguarda il secondo impegno, fa preliminarmente presente che l'area di sgombero regolarmente attivata per l'attività nel poligono ha quale scopo principale la tutela della sicurezza dei cittadini (nel caso specifico, i pescatori in transito), attraverso l'interdizione di un'area interessata da attività di volo con utilizzo di carichi di caduta/lancio. Tale area è determinata dalle dimensioni delle cosiddette « campane di sgombero » associate a tutti i sistemi impiegabili a Capo Frasca.

Dichiara quindi che, allo stato attuale, appare pertanto difficile poter prevedere una riduzione delle dimensioni dell'area di sgombero, in quanto, per gli aspetti di sicurezza anzidetti, non sarebbe più possibile per la Forza armata utilizzare parte dei carichi di caduta/lancio. Per queste ragioni l'impegno non è accoglibile.

In relazione al terzo impegno, in merito alla definizione di un calendario certo delle esercitazioni per ridurre la durata delle varie ordinanze di sgombero, evidenzia che un calendario dell'attività presso i poligoni è presentato annualmente e che in base ad esso viene richiesta durante l'anno la sospensione dell'ordinanza nei periodi di « non attività » (eventuali necessità di rimodulazione delle « finestre esercitative », motivate da urgenti necessità operative, vengono comunque richieste con congruo anticipo). Pertanto, la prima parte dell'impegno è accoglibile per il Governo, previa la seguente riformulazione: « a determinare il calendario delle esercitazioni entro termini certi e definiti ».

Per quanto concerne, invece, la seconda parte dell'impegno, relativa agli aspetti inerenti alla limitazione dell'ordinanza ai periodi di effettivo utilizzo giornaliero del poligono, dichiara che l'impegno è accoglibile se così riformulato: «proseguire nella valutazione delle procedure attuative in grado di garantire l'attuale adeguata cornice di sicurezza, fermo restando che sarà necessario coordinare l'eventuale futura riformulazione dell'ordinanza con la Capitaneria di Porto, responsabile dell'emissione della stessa».

Con riferimento infine al quarto impegno, osserva che lo stesso risulta di fatto già accolto, in quanto lo scorso 8 gennaio è stato sottoscritto un Accordo per l'avvio del tavolo di confronto istituzionale tra il Ministero della difesa e la Regione Sardegna, in cui si è concordato lo sviluppo di specifiche attività mirate a definire i lavori e le percentuali della effettiva realtà militare nell'isola, in rapporto anche al dato nazionale, attraverso l'individuazione di misure di riequilibrio e di armonizzazione in termini di riduzione quantitativa e qualitativa dell'incidenza delle attività militari. Il tavolo, tra l'altro, costituisce occasione per garantire trasparenza e informazione alle popolazioni, a partire dai dati sullo stato dei luoghi e sulla salute, ma anche da una approfondita analisi degli eventuali costi da mancati sviluppi alternativi dei territori, condotta secondo standard internazionali.

Michele PIRAS (SEL) accoglie le proposte di riformulazione auspiccate dal rappresentante del Governo, presentando il nuovo testo della risoluzione riportato in allegato (*vedi allegato 1*). Per quanto riguarda l'area oggetto dell'ordinanza di sgombero, di cui al secondo impegno della risoluzione, prende atto del fatto che questa non può essere ridotta, ma invita comunque il Governo a trovare una soluzione al problema da lui già rappresentato nella precedente seduta, ossia al fatto che i pescatori non possono aggirare l'area interdetta perché hanno per lo più barche di piccolo cabotaggio, cui non è permessa la navigazione oltre

le tre miglia. Per quanto riguarda invece il quarto impegno della risoluzione, chiarisce che la sua volontà era quella di far costituire un tavolo tecnico diverso da quello – di confronto istituzionale tra il Ministero della difesa e la Regione Sardegna – cui ha fatto riferimento il sottosegretario Rossi. In ogni caso, l'essenziale è che si stabiliscano criteri certi e chiari per la corresponsione degli indennizzi, onde prevenire gli abusi che sono stati riscontrati in altri comuni della Sardegna, dove i benefici sono stati riconosciuti anche a soggetti che ne hanno fatto richiesta senza essere pescatori.

Emanuela CORDA (M5S), premesso di condividere la risoluzione, che si prefigge di trovare soluzione a un problema oggettivo e a una disparità di trattamento tra pescatori di zone diverse della Sardegna, raccomanda al Governo di assicurare che gli indennizzi siano corrisposti unicamente ai pescatori aventi diritto, e non anche a soggetti che non si occupano di pesca, e che le risorse stanziare per questa finalità siano di ammontare sufficiente.

Il sottosegretario Domenico ROSSI assicura che, in sede di definizione dell'accordo con la Regione Sardegna, il Ministero della difesa non mancherà di fare presente la necessità dei controlli sulla corresponsione degli indennizzi e si dice certo che si raggiungerà un'intesa su questo punto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in titolo, come riformulata (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.20.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri. Testo base Doc. XXII, n. 46 Amoddio e Doc. XXII, n. 51 Zappulla.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 16 settembre 2015.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica quindi che le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia hanno espresso sul testo base parere favorevole, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con un'osservazione.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore*, dopo aver riferito in merito all'osservazione for-

mulata dalla Commissione Bilancio, presenta l'emendamento 5.1 (*vedi allegato 2*), che ne recepisce il tenore nel testo base. Chiarisce, in particolare, che la riduzione dello stanziamento per il 2015 è stata calcolata tenendo conto del fatto che per un anno intero è previsto uno stanziamento di 100 mila euro e che alla fine del 2015 mancano al momento due mesi.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 5.1 del relatore e delibera di conferire al relatore stesso, deputato Causin, il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00368 Piras: Per il riconoscimento di indennizzi per la limitazione dell'attività di pesca alle cooperative di pescatori dei comuni adiacenti il poligono di tiro di Capo Frasca.**NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione,

premessi che:

il poligono di tiro di Capo Frasca è il terzo d'Europa per estensione territoriale, sorto nella metà degli anni '50, si estende in un'area di 14 chilometri quadrati, sul territorio del comune di Arbus, nella costa sud-occidentale della Sardegna;

la segnalata presenza di ordigni inesplosi a terra e soprattutto in mare e le esercitazioni militari fanno ricadere su ampia parte del territorio circostante il divieto di esercitare la pesca, coinvolgendo e penalizzando quindi in maniera diretta le popolazioni, i pescatori, le cooperative e le marinerie di Arbus, Guspini, Terralba, Arcidano, Marceddì, Cabras, Riola Sardo, Oristano;

in base all'articolo 332 del codice dell'ordinamento militare del decreto n. 60 del 2010, ai commi 1 e 5, che richiama il comma 15 dell'articolo 325 dello stesso ordinamento è previsto un indennizzo in favore delle attività che vedono leso il loro diritto di impresa;

l'attività della pesca nei tratti di mare interdetti adiacenti al poligono di Capo Frasca è fortemente penalizzata dalle limitazioni dovute alle attività militari, ma i pescatori, in particolare dei comuni di Arbus, Oristano, Terralba, Santa Giusta, Cabras, Arborea, Marrubiu non sono inseriti tra i beneficiari degli indennizzi come previsto dalle leggi n. 898 del 1976 e n. 104 del 1990 e dal protocollo

d'intesa siglato nel 1999 tra il Ministero della difesa e la regione autonoma della Sardegna;

il protocollo d'intesa del 1999 tra il Ministero della difesa e la regione autonoma della Sardegna recante disposizioni in merito all'articolo 15 della legge n. 898 del 1976 riconosce che le marinerie interessate all'erogazione degli indennizzi siano quelle di Sant'Antioco, Calasetta, Sant'Anna Arresi, Teulada, Porto Scuso, Domusdemaria, Buggerru, Carloforte iscritte al Compartimento Marittimo di Sant'Antioco ed adiacenti alle aree interdette del poligono di Capo Teulada, e di Tortolì, Villaputzu, Tertenia, Lotzorai, Siniscola, Orosei, Posada, Dorgali, iscritte all'ufficio circondariale marittimo di Arbatax e agli uffici locali di Cala Gonone e Siniscola, adiacenti al poligono interforze del Salto di Quirra;

sono pertanto escluse dagli indennizzi le cooperative di pescatori e le marinerie delle province del Medio Campidano e del Golfo di Oristano, ed in particolare dei comuni di Arbus, Terralba, Cabras, Riola Sardo, S. Vero Milis, S. Giusta, Marrubiu, Arborea, Oristano, tutti adiacenti al poligono di tiro di Capo Frasca e fortemente penalizzate nell'attività della pesca dai tratti di mare interdetti per le esercitazioni militari. Nell'aprile del 2013 il Ministero della difesa e la regione Sardegna hanno assicurato alle cooperative della zona, che vedono coinvolti circa 700 e 300 imbarcazioni, immediata e po-

sitiva risoluzione del problema, ma a distanza di un anno non ci sono stati atti concreti conseguenti;

l'area marina che circonda il poligono di Capo Frasca è interdetta permanentemente alla navigazione civile per 3 miglia marine, sulla base di una ordinanza del 2005;

questa condizione – creando una sorta di campana intorno alla penisola del poligono – taglia letteralmente in due l'area di Costa Verde (Arbus) dall'area di Marceddì (Terralba) e Torregrande (Oristano), ovvero le uniche due aree dove sono presenti strutture portuali;

la maggior parte delle imbarcazioni non è in possesso della licenza per navigare oltre le 3 miglia;

tale condizione genera il paradosso che conduce a una condizione di violazione delle ordinanze e delle norme di navigazione sia che si attraversi l'area marina interdetta, sia che la si circumnavighi;

il 13 ottobre scorso il Comune di Arbus ha inoltrato al Ministero della Difesa una comunicazione nella quale segnala sia il problema dell'area interdetta che la questione dell'interdizione permanente ordinata nel 2005, suggerendo altresì il contenimento dell'interdizione sul piano temporale, rendendola temporanea, ovvero limitata all'effettivo esercizio dell'attività militare e quindi a un calendario certo delle esercitazioni, che sul piano dell'estensione, contenendo nelle 2 miglia marine l'area di interdizione alla navigazione;

impegna il Governo:

a valutare, di concerto con la Regione autonoma della Sardegna, l'opportunità di procedere alla revisione del Protocollo d'intesa del 9 agosto 1999 tra Regione e Ministero della difesa, con riferimento alle marinerie adiacenti il poligono di Capo Frasca, iscritte all'ufficio circondariale marittimo di Oristano ed eventualmente penalizzate dall'interdizione di tratti a mare dovute alle esercitazioni militari, in base alle norme previste dagli articoli 7 e 15 della legge n. 898 del 1976, dalla legge n. 104 del 1990 e dal Protocollo d'intesa del 9 agosto 1999 tra la Regione Sardegna e la Difesa e successiva integrazione dell'8 settembre 2005, considerando, altresì, l'imprescindibile necessità di una adeguata copertura economico-finanziaria per il soddisfacimento di tali esigenze;

a determinare il calendario delle esercitazioni entro termini certi e definiti e a proseguire nella valutazione delle procedure attuative in grado di garantire l'attuale adeguata cornice di sicurezza, fermo restando che sarà necessario coordinare l'eventuale futura riformulazione dell'ordinanza con la Capitaneria di Porto, responsabile dell'emissione della stessa;

ad attivare un tavolo di concertazione Stato, Regione, Enti Locali insistenti nell'area, associazioni di rappresentanza dei lavoratori della pesca, al fine di definire condizioni e criteri – certi e verificabili – di accesso al beneficio dell'indennizzo, al fine di prevenire possibili abusi.

(8-00142)

« Piras, Duranti ».

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri (testo unificato Doc. XXII, n. 46 Amodio e Doc. XXII, n. 51 Zappulla).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 5.

Al comma 5, sostituire le parole: Esse sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro per l'anno 2015 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi *con le seguenti:* Esse sono stabilite nel limite massimo di 15.000 euro per l'anno 2015 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi compresi nella XVII legislatura.

5. 1. Il Relatore.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	74
Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169-A, approvata dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	77
Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015. C. 3331 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79

SEDE REFERENTE:

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	87

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

C. 3194-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del fascicolo n. 6 degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Mauro GUERRA, *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 6 degli emendamenti, che contiene ulteriori proposte emendative rispetto al fascicolo n. 2, sul quale la Commissione si è espressa nella seduta del 14 ottobre 2015, tra le quali due subemendamenti all'emendamento Braga 1.819, ovvero i subemendamenti Braga 0.1.819.1 e 0.1.819.2.

Prima di passare all'esame dei predetti subemendamenti ricorda che l'emendamento Braga 1.819 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino, siano abrogate le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione previste dagli articoli 129, comma 3, e 176, comma 18, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Evidenzia inoltre che lo stesso emendamento specifica, in primo luogo, che dalla data di entrata in vigore della legge delega fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino, ovvero dalla data individuata dallo stesso decreto di riordino, venga sospesa l'applicazione delle predette disposizioni del Codice dei contratti pubblici, in secondo luogo, che non sarà possibile applicare, nel medesimo periodo, agli affidamenti la previsione di cui all'articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, in materia di svincolo progressivo della garanzia fideiussoria. Ricorda altresì che, nella seduta del 14 ottobre 2015, la Commissione, in merito al citato emendamento, acquisiti i chiarimenti del rappresentante del Governo, ha espresso parere contrario in quanto si è ritenuto che l'emendamento fosse suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. In particolare, il rappresentante del Governo aveva rilevato che « la proposta emendativa, escludendo l'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti il sistema di garanzia globale già dall'entrata in vigore della legge delega, verrebbe a determinare, fino al momento di adozione del nuovo Codice e del relativo regolamento – cui è demandata la revisione del sistema di

garanzia – un vuoto normativo in tale ambito, esponendo le amministrazioni aggiudicatrici al rischio di ingenti oneri connessi all'eventuale mancato adempimento dei contratti e all'impossibilità di completamento dell'esecuzione dei lavori *medio tempore* aggiudicati ».

Ritiene tuttavia necessario rilevare che, a un più approfondito esame della proposta emendativa, è emerso che, ai sensi dell'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, era previsto che le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale si applicassero ai bandi o avvisi di gara pubblicati a partire dall'8 giugno 2012. Il termine è stato poi prorogato di un anno dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2012 e, infine, dall'articolo 21 del decreto-legge n. 69 del 2013, fino al 30 giugno 2014. Peraltro, nelle relazioni illustrative e tecniche allegate ai disegni di legge di conversione dei citati decreti-legge (A.S. 3349 della XVI legislatura e A.C. 1248 della legislatura in corso), si faceva presente che il differimento dell'operatività della garanzia globale di esecuzione (*project bond*) coinvolge il sistema delle imprese, delle banche e delle assicurazioni, non incidendo invece sul committente pubblico. Pertanto la medesima proroga non comporta una riduzione del livello di garanzia della pubblica amministrazione negli appalti, considerato che nel periodo di proroga si mantiene comunque lo stesso livello di garanzia, attraverso le forme di garanzia già previste dal Codice dei contratti pubblici (cauzione definitiva, garanzia a copertura dei rischi di esecuzione e polizza decennale). Per tali ragioni si riteneva che la stessa proroga non comportasse nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tutto ciò premesso, invita inoltre a considerare che l'emendamento in esame prevede, contestualmente alla sospensione dell'applicazione delle disposizioni in materia di sistema di garanzia globale, la disapplicazione di quelle in materia di progressivo svincolo della garanzia fideius-

soria in funzione dell'avanzamento dei lavori. Tale disapplicazione nel caso specifico appare quanto mai opportuna, giacché la sospensione dell'applicazione della citata disciplina in materia di garanzia globale potrebbe riguardare un periodo più o meno lungo a seconda del momento in cui sarà emanato il decreto di riordino (non è possibile infatti escludere *a priori* che il termine per l'esercizio delle deleghe non venga successivamente differito) o a seconda della data indicata dallo stesso decreto di riordino.

Tutto ciò considerato, pertanto, segnala che l'emendamento non sembrerebbe presentare profili problematici dal punto di vista finanziario e risulterebbe necessario revocare il parere già reso nella seduta del 14 ottobre 2015. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Inoltre, in merito ai citati subemendamenti, rileva che il subemendamento Braga 0.1.819.1 tende a limitare il periodo di sospensione dell'applicazione delle disposizioni in materia di garanzia globale alla sola data di entrata in vigore del decreto di riordino, mentre il subemendamento Braga 0.1.819.2 è volto ad apportare al testo dell'emendamento modifiche di carattere meramente formale giacché chiarisce che la predetta sospensione si applica anche alle procedure i cui bandi siano stati pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, fermo restando che la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte rimane limitata ai soli casi in cui non sia già intervenuta l'aggiudicazione provvisoria. Anche i citati subemendamenti pertanto, alla luce di quanto evidenziato con riferimento all'emendamento Braga 1.819, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In ogni caso, anche sui citati subemendamenti ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Segnala altresì che nel fascicolo n. 6 trasmesso dall'Assemblea sono contenuti anche gli identici emendamenti Matarrese 1.918 e Garofalo 1.920, di contenuto analogo all'emendamento Braga 1.819, per i

quali valgono quindi le medesime considerazioni svolte per tale ultimo emendamento.

Rileva infine che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 6, non comprese nel fascicolo n. 2, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELLI, tenuto conto di quanto rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riguardo all'importanza dell'emendamento Braga 1.819, volto a superare lo stallo delle procedure di aggiudicazione relative alle grandi opere, nonché di quanto rappresentato dal relatore, in ordine alla non onerosità delle proroghe che si sono succedute, non ha osservazioni da formulare sul citato emendamento, né sui subemendamenti Braga 0.1.819.1 e 0.1.819.2. Conferma infine che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 6, non comprese nel fascicolo n. 2, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Mauro GUERRA, *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

riesaminato l'emendamento 1.819 ed esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 3194-A Governo, approvato dal Senato, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, contenute nel fascicolo 6;

preso atto dei chiarimenti del Governo,

esprime

NULLA OSTA

sull'emendamento 1.819;

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 6, non comprese nel fascicolo n. 2 ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in conseguenza dell'approvazione del parere in oggetto, si intende conseguentemente revocato il parere contrario sull'emendamento 1.819, reso in data 14 ottobre 2015.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

C. 3169-A, approvata dal Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame reca disposizioni volte ad introdurre il reato di omicidio stradale ed il reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) e al decreto legislativo n. 274 del 2000 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace).

Il testo – già approvato dal Senato – è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite II e IX. Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Esaminando le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), che prevede norme in materia di consulenza tecnica al pubblico ministero, evidenzia che la norma integra la vigente disciplina sulle attività di consulenza tecnica al pubblico ministero, prevedendo che, in caso di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, questi si avvalga di consulenti esperti nella ricostruzione di incidenti stradali, iscritti all'albo degli ingegneri o dei periti industriali. Sul punto, stante il contenuto precettivo della disposizione, che sembra ridurre i margini di discrezionalità in merito al ricorso a consulenti per procedere ad accertamenti richiedenti specifiche competenze, ritiene opportuno che il Governo confermi che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri e che, pertanto, l'applicazione della stessa potrà avvenire nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alle finalità in questione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che la previsione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), secondo la quale il pubblico ministero si avvale di consulenti esperti nella ricostruzione di incidenti stradali, iscritti all'albo degli ingegneri o dei periti industriali, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i predetti professionisti, da equiparare alla figura degli ausiliari del giudice, trovano una specifica disciplina nel testo unico delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2012, n. 115.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3169-A, approvato dal Senato, e gli emen-

damenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'articolo 4, comma 1, lettera *b*), che prevede che, in caso di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, il pubblico ministero si avvalga di consulenti esperti nella ricostruzione di incidenti stradali, iscritti all'albo degli ingegneri o dei periti industriali, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i predetti professionisti, da equiparare alla figura degli ausiliari del giudice, trovano una specifica disciplina nel testo unico delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2012, n. 115,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, evidenzia che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In relazione alle proposte emendative contenute in detto fascicolo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle seguenti:

testo alternativo del relatore di minoranza, Ferraresi, all'articolo 4, volto ad includere, tra le operazioni peritali di cui all'articolo 224-*bis* del codice di procedura penale, anche il prelievo di sangue, urina e fluido orale, specificando altresì che, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi, nei casi di cui agli articoli 589, secondo e terzo comma, e 590, terzo comma, del codice di procedura penale, agli accertamenti prescritti, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedano al suo accompagnamento presso il più vicino presidio ospedaliero

al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Meta 6.50, la quale prevede che una quota, pari al 15 per cento, del totale dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada devoluti allo Stato, come risultanti dai dati di consuntivo relativi all'anno precedente, sia assegnata, in sede di bilancio di previsione per l'anno successivo, per specifiche finalità, nella misura del 25 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nella misura del 75 per cento al Ministero dell'interno. Conseguentemente la proposta emendativa sopprime la vigente disciplina in materia di destinazione dei medesimi proventi, di cui all'articolo 40, commi da 2 a 4, della legge n. 120 del 2010. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Biasotti 6.59, che prevede, in caso di revoca della patente ai sensi dei nuovi articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice di procedura penale, che, durante i periodi in cui non è possibile conseguire una nuova patente, il conducente venga sottoposto, presso strutture ospedaliere all'uopo attrezzate, a verifiche annuali al fine di accertare la mancata assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Ferraresi 6.03, la quale, nel prevedere che gli organi di Polizia stradale possano sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove anche su fluido orale, stabilisce altresì che, in caso di esito positivo dell'accertamento, presso la struttura sanitaria pubblica sia sempre eseguita la visita medica ovvero la valutazione clinica, mediante l'effettuazione di prelievo ematico e dell'urina. Al

riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Ferraresi 6.05, che, nel demandare al Governo l'adeguamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, indica taluni principi cui attenersi, tra cui quello di cui alla lettera *d*) concernente le modalità di prelievo e di gestione dei campioni, che sembrerebbe implicare lo svolgimento di attività da svolgere nel rispetto di regole, anche di carattere tecnico, ben definite. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Rileva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate puntualmente dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sul testo alternativo del relatore di minoranza, Ferraresi, all'articolo 4, sugli emendamenti 6.50 e 6.59 e sugli articoli aggiuntivi 6.03 e 6.05, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; propone altresì di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015.

C. 3331 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, fatto a Milano il 23 febbraio 2015.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, fa presente che la proposta di modifica della Convenzione determina un ampliamento del perimetro delle informazioni oggetto di scambio, prevedendo procedure attuative di cooperazione amministrativa per permettere uno scambio di informazioni di più ampio respiro senza tuttavia ricorrere a ricerche generalizzate e indiscriminate. Tali modifiche sono suscettibili di generare effetti positivi per l'erario conseguenti ad un accresciuto livello di cooperazione tra i due Paesi e un più efficace contrasto a meccanismi di elusione e evasione fiscale. Inoltre dalle attività connesse allo scambio di informazioni non deriveranno nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le stesse saranno espletate con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, segnala di non avere osservazioni da formulare in merito ai profili finanziari.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, concordando con quanto evidenziato dal relatore, fa presente di non avere osservazioni da formulare sul provvedimento.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3331 Governo concernente Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.

C. 3340 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che sono pervenute diciotto richieste di riesame dei giudizi di inammissibilità espressi nella seduta del 20 ottobre 2015. A seguito di ulteriore valutazione da parte della Presidenza, rimangono confermati i giudizi di inammissibilità già espressi nella scorsa seduta, ad esclusione dell'articolo aggiuntivo Rubinato 3.032, in quanto, analogamente all'articolo 1, è inerente alla problematica occupazionale dei lavoratori ex LSU impegnati in attività di pubblica utilità.

Comunica inoltre che la deputata Anna Giacobbe sottoscrive le proposte emendative Vazio 3.042 e 3.043 e che i deputati Fragomeli, Carnevali e Cinzia Maria Fontana sottoscrivono la proposta emendativa Rubinato 3.032.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 27 ottobre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 19.40.

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.

C. 3340 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che il deputato Pastorino sottoscrive le identiche proposte emendative Quaranta 3.017, Vazio 3.043 e Palese 3.078. Avverte, inoltre, che l'emendamento Rubinato 3.032 è stato ricollocato all'articolo 1 e assume la numerazione 1.02. Invita, quindi, il relatore ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate non dichiarate inammissibili.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, rileva preliminarmente come i margini di intervento sui contenuti del provvedimento in esame risultino di fatto ridotti, anche a seguito del rigoroso vaglio di ammissibilità che ha significativamente limitato il numero delle proposte emendative ammesse alla votazione. Esprime, inoltre, rammarico per la mancata convergenza dei diversi gruppi parlamentari su taluni temi specifici, tra cui quelli posti dall'ANCI nel corso della audizione svoltasi lo scorso 14 ottobre. Ritiene infatti che su talune questioni, come in particolare quella relativa alla sanatoria delle deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tributi locali adottate dai comuni, sia comunque necessario un prossimo intervento, che auspica possa già trovare collocazione nell'ambito dell'esame in corso presso il Senato del decreto-legge sulla cosiddetta *voluntary disclosure* ovvero in un successivo provvedimento *ad hoc* da parte del Governo.

Ciò posto, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1 del decreto-legge, esprime parere contrario sugli emendamenti Luigi Gallo 1.1, 1.2 e 1.3, Marzana 1.4 e 1.5, Di Benedetto 1.6, Cariello 1.7, Caso 1.8, Luigi Gallo 1.9 e 1.10, Castricone 1.14, Guidesi 1.15 e Luigi

Gallo 1.17. Esprime invece parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Rubinato 1.02, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2 del decreto-legge, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Guidesi 2.1 e Da Villa 2.2 e parere favorevole sull'emendamento Cinzia Maria Fontana 2.3, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Crippa 2.4 e 2.5.

Passando infine all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3 del decreto-legge, esprime parere contrario sull'emendamento Guidesi 3.1 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Dallai 3.2, De Girolamo 3.8, Michele Bordo 3.9 e Pillozzi 3.14, a condizione che i proponenti accolgano l'identica riformulazione dei relativi testi (*vedi allegato*). In proposito, evidenzia che tale riformulazione presenta un carattere volutamente estensivo, poiché ricomprende situazioni calamitose tra loro differenti, valorizzando al contempo le procedure di individuazione dei territori interessati attraverso la previa deliberazione stata di emergenza da parte del Consiglio dei ministri su proposta delle regioni. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Paglia 3.3, Guidesi 3.4, 3.5 e 3.6, Daga 3.7, Guidesi 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13. Formula altresì un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti De Girolamo 3.15 e Castricone 3.16, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Guidesi 3.07, sugli identici articoli aggiuntivi Quaranta 3.014, Guidesi 3.034, Vazio 3.042 e Palese 3.077, sugli identici articoli aggiuntivi Quaranta 3.017, Vazio 3.043 e Palese 3.078, nonché sugli articoli aggiuntivi Guidesi 3.036, 3.037 e 3.038.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello del relatore, riservandosi di svolgere una riflessione più approfondita in merito ai contenuti dell'articolo 3 in sede di esame delle relative proposte emendative, con

particolare riguardo alle procedure concernenti la deliberazione dello stato di emergenza.

Luigi GALLO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento 1.1 a sua prima firma, che recepisce anche le preoccupazioni sollevate dagli operatori del settore, evidenziando come la spesa nel campo della edilizia scolastica risulti troppo spesso eccessivamente frammentata, privilegiando interventi di piccola manutenzione laddove sarebbe invece necessario porre in essere azioni di carattere ben più strutturale.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, osserva come l'articolo 1 del decreto-legge in esame abbia ad oggetto il piano straordinario cosiddetto « Scuole belle », finalizzato propriamente al ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, non contemplando invece la realizzazione di interventi di edilizia scolastica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Luigi Gallo 1.1 e 1.2.

Luigi GALLO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento 1.3 a sua prima firma, volto a prevedere un controllo più efficace da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sui bilanci e sulle risorse utilizzate dalle ditte aggiudicatrici degli appalti per i servizi di pulizia e manutenzione nelle scuole, auspicando al riguardo un ruolo più partecipe da parte della CONSIP.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI precisa che le procedure di monitoraggio testé evocate sono in realtà già previste dalla disciplina vigente, laddove un monitoraggio generalizzato dei bilanci delle imprese aggiudicatrici genererebbe, inevitabilmente, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

La Commissione respinge l'emendamento Luigi Gallo 1.3.

Maria MARZANA (M5S) interviene sull'emendamento 1.4 a sua prima firma, che, recependo anche le segnalazioni pervenute dagli enti territoriali in ordine alle criticità riscontrate nello svolgimento dei servizi esternalizzati di pulizia e manutenzione nelle scuole, propone la fissazione di un termine certo per l'utilizzo delle risorse rispetto alla data del relativo stanziamento.

La Commissione respinge l'emendamento Marzana 1.4.

Maria MARZANA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.5, ispirato da una *ratio* analoga a quella dell'emendamento Luigi Gallo 1.3, in precedenza respinto dalla Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento Marzana 1.5.

Chiara DI BENEDETTO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.6, che affronta il tema sollevato anche dall'associazione *Cittadinanza Attiva* nel corso di un recente convegno incentrato sulla questione della sicurezza negli edifici scolastici, nell'ottica di destinare una parte delle risorse attualmente previste per il piano « Scuole belle » in favore di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, che appaiono di maggiore urgenza rispetto agli interventi di piccola manutenzione e di decoro previsti dal testo in esame.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, conferma il parere contrario sull'emendamento Di Benedetto 1.6 come sui successivi Cariello 1.7 e Caso 1.8, dal momento che utilizzano a vario titolo le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione che non dovrebbero invece, a suo avviso, essere distolte rispetto alla loro destinazione essenziale, volta al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Francesco CARIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento in esame, nonché

sul successivo 1.7 a sua prima firma, ritiene prioritario un intervento per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e contesta le osservazioni testé svolte dal relatore Marchi in merito alla presunta inidoneità della copertura finanziaria da essi recata. Nel richiamare inoltre le richieste pervenute da parte degli enti locali in sede di predisposizione dello schema di ripartizione della quota dell'otto per mille devoluta alla diretta gestione statale per la parte relativa alla finalità concernente l'edilizia scolastica, fa presente come una efficace soluzione di tale ultima problematica richiederebbe in realtà un piano di investimenti di carattere eccezionale, capace di mobilitare risorse per almeno un miliardo di euro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Benedetto 1.6, Cariello 1.7 e Caso 1.8.

Luigi GALLO (M5S) illustra il suo emendamento 1.9, che propone una diversa ripartizione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di fronteggiare le esigenze connesse al pagamento della cassa integrazione per i lavoratori impegnati nel piano « Scuole belle » in relazione all'effettivo periodo di tempo rimasto scoperto, evidenziando come a tale riguardo la relazione tecnica allegata al provvedimento contenga dati difformi rispetto alle disposizioni di cui al citato articolo 1 del decreto-legge.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Luigi Gallo 1.9 e 1.10.

Cinzia Maria FONTANA (PD) sottoscrive l'emendamento Castricone 1.14 e lo ritira.

Guido GUIDESI (LNA), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.15, ritiene che la ripartizione dei fondi destinati al piano « Scuole belle » debba essere necessariamente improntato ad un criterio di maggiore equità, anche in relazione alla

effettiva popolazione delle regioni interessate.

La Commissione respinge l'emendamento Guidesi 1.15.

Luigi GALLO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.17, osserva come i processi di esternalizzazione dei servizi di pulizia e di manutenzione presso le scuole messi in atto nel corso degli ultimi anni abbiano generato costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Aggiunge, al riguardo, che il gruppo del MoVimento 5 Stelle ha già presentato in Parlamento talune proposte di legge finalizzate alla soluzione delle criticità sopra evidenziate, incentrate sulla internalizzazione dei servizi in precedenza esternalizzati.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel ribadire il parere contrario sull'emendamento Luigi Gallo 1.17, ricorda come all'esternalizzazione dei citati servizi presso le scuole fossero ascritti effetti positivi in termini di risparmi per un valore di circa 280 milioni di euro. Ciò stante la menzionata proposta emendativa, al di là dei profili di merito, dovrebbe recare una corrispondente copertura finanziaria.

Maria MARZANA (M5S), nel contestare i dati testé forniti dalla sottosegretaria De Micheli, osserva come nel periodo 2001-2010 lo Stato abbia speso circa 75 milioni di euro in più a causa della esternalizzazione dei servizi di pulizia e di manutenzione nelle scuole e circa 25 milioni di euro in più nell'anno 2011 per la medesima ragione. Nel ritenere pertanto del tutto inefficace il percorso in tal senso intrapreso dagli ultimi Governi, raccomanda l'approvazione dell'emendamento Luigi Gallo 1.17.

Nazzareno PILOZZI (PD), nel ritenere sostanzialmente corrette le cifre richiamate dalla sottosegretaria De Micheli, reputa comunque necessario svolgere una complessiva ed approfondita riflessione sul

tema della esternalizzazione di taluni servizi, dal momento che tale processo ha spesso evidenziato gravi irregolarità anche sotto il profilo del rispetto della normativa vigente.

La Commissione respinge l'emendamento Luigi Gallo 1.17.

Simonetta RUBINATO (PD) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 1.02 a sua prima firma, nei termini in precedenza proposti dal relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Rubinato 1.02 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Guidesi 2.1 e Da Villa 2.2.

Cinzia Maria FONTANA (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento 2.3 a sua firma, nei termini in precedenza proposti dal relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento Cinzia Maria Fontana 2.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Crippa 2.4 e 2.5, nonché l'emendamento Guidesi 3.1.

Dario PARRINI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Dallai 3.2, del quale è cofirmatario, nei termini in precedenza proposti dal relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) e Cosimo LATRONICO (FI-PdL) sottoscrivono l'emendamento De Girolamo 3.8 e ne accettano la riformulazione, nei termini in precedenza proposti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, accetta la riformulazione dell'emendamento Michele Bordo 3.9, di cui è cofirmatario, nei termini in precedenza proposti dal relatore.

Nazzareno PILOZZI (PD), accogliendo la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.14 proposta dal relatore, chiede alla rappresentante del Governo di illustrare in dettaglio quanto previsto con detta riformulazione.

Susanna CENNI (PD) sottoscrive l'emendamento Dallai 3.2.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che l'identica nuova formulazione degli emendamenti Dallai 3.2, De Girolamo 3.8, Michele Bordo 3.9 e Pillozzi 3.14 si riferisce a situazioni di emergenza che non sono ancora state formalizzate con deliberazione del Consiglio dei Ministri. Nel ricordare che per tali situazioni è previsto a legislazione vigente un procedimento che comporta criteri oggettivi di perimetrazione geografica e di determinazione del fabbisogno, fa presente che le risorse che verranno assegnate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali saranno escluse dal patto di stabilità interno. A questo riguardo, segnala altresì che, ai sensi del testo risultante dalla riformulazione degli emendamenti in esame, qualora l'ente locale interessato intendesse utilizzare risorse proprie, dovrebbe fare apposita richiesta al Dipartimento della Protezione civile ai fini dell'assegnazione degli occorrenti spazi finanziari da non computare ai fini dell'applicazione del patto di stabilità.

Annuncia poi che nel disegno di legge di stabilità per il 2016 sono attribuiti ulteriori 100 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali e si prevede uno stanziamento di un miliardo e mezzo di euro per indennizzare i privati, cittadini e imprese, il cui patrimonio sia stato danneggiato da eventi calamitosi in tutto il territorio nazionale.

Nazzareno PILOZZI (PD), osservando che le proposte emendative in esame accolgono problematiche emerse nel corso dell'esame preliminare, evidenzia l'opportunità di posticipare la data del 16 dicembre prevista dalle suddette proposte emendative.

Federico D'INCÀ (M5S) chiede in quale parte del disegno di legge di stabilità siano inserite le misure alle quali fa riferimento la rappresentante del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che la disposizione relativa alle misure per far fronte ai danni derivanti da eventi calamitosi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive è contenuta nell'articolo 26 del disegno di legge di stabilità, mentre il rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali è contenuto in una tabella allegata al medesimo disegno di legge.

Segnala poi che la ripartizione degli spazi finanziari che residuano dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, dipenderà dalle richieste che saranno formulate dagli enti locali in relazione alla possibilità di spendere dette risorse. Evidenzia, infine, che la tempistica prevista nella nuova formulazione delle proposte emendative in discussione è legata all'esigenza sia di tener conto della data entro la quale il decreto-legge sarà convertito in legge sia di concedere agli enti locali il tempo necessario per la valutazione delle risorse necessarie per un primo intervento a fronte degli eventi calamitosi subiti.

Rocco PALESE (FI-PdL) rileva che l'esercizio finanziario si chiuderà entro il 31 dicembre e si deve quindi consentire agli enti locali di spendere entro detta data quanto risulterà autorizzato in loro favore.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel riconoscere che la programmazione degli interventi per far fronte ai danni causati da calamità naturali richiede del tempo, ricorda comunque che non è consentito spendere per altre finalità quanto autorizzato per far fronte a dette calamità.

La Commissione approva gli identici emendamenti Dallai 3.2 (*Nuova formulazione*), De Girolamo 3.8 (*Nuova formulazione*), Michele Bordo 3.9 (*Nuova formulazione*) e Pillozzi 3.14 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*). Respinge poi, con

distinte votazioni, gli emendamenti Paglia 3.3 e Guidesi 3.4, 3.5 e 3.6.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, invita la presentatrice al ritiro dell'emendamento Daga 3.7, osservando che, come già segnalato dalla rappresentante del Governo, il disegno di legge di stabilità dispone un incremento di 100 milioni di euro delle dotazioni del Fondo per le emergenze nazionali riferito all'anno 2016, anziché, come previsto dal citato emendamento, al 2015, anno ormai quasi concluso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Daga 3.7 e Guidesi 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel sottoscrivere l'emendamento De Girolamo 3.15, si dichiara disponibile al ritiro dello stesso a condizione che il Governo assuma l'impegno di provvedere al finanziamento dei primi interventi necessari per far fronte agli eventi alluvionali che hanno colpito, il 14 e 15 ottobre scorso, i comuni di Airola Amorosi, Apice, Benevento, Campoli del Monte Taburno, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelvetere in Val Fortore, Cautano, Dugenta, Foglianise, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Limatola, Melizzano, Moiano, Pago Veiano, Paupisi, PESCO Sannita, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Reino, San Giorgio La Molarina, San Leucio del Sannio, San Lorenzo Maggiore, Sant'Agata dei Goti, Solopaca, Teleso Terme, Tocco Caudino, Torrecuso e Vitulano della provincia di Benevento e gli eventuali altri comuni della medesima provincia che dovessero risultare colpiti dai citati eventi alluvionali.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si dichiara disponibile ad accogliere la richiesta dell'onorevole Palese, precisando che la quantificazione dei danni causati dagli eventi alluvionali e la lista dei comuni interessati dovrà essere predisposta dal Dipartimento della Protezione civile secondo le vigenti disposizioni.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede che il Governo si impegni a provvedere alle misure in favore dei comuni dianzi citati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ossia facendo ricorso, in un primo tempo, alle risorse del Fondo per le emergenze nazionali e, successivamente, alle altre misure previste dalla legislazione in materia.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma l'impegno del Governo a procedere nei termini da ultimo indicati dall'onorevole Palese.

Rocco PALESE (FI-PdL), preso atto dell'impegno del Governo, ritira l'emendamento De Girolamo 3.15.

Cinzia Maria FONTANA (PD) sottoscrive l'emendamento Castricone 3.16 e lo ritira.

Guido GUIDESI (LNA) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 3.07, volto a superare una problematica applicativa relativa alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti di edifici scolastici di nuova generazione.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, auspica che la soluzione al problema segnalato dall'onorevole Guidesi possa essere trovata in occasione della discussione del disegno

di legge di stabilità per il 2016, facendo ricorso alle risorse che potrebbero rendersi disponibili nel caso in cui la Commissione europea concedesse gli spazi finanziari richiesti dall'Italia per far fronte all'emergenza immigrazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Guidesi 3.07.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, osserva che quanto evidenziato dalla rappresentante del Governo in relazione alle misure contenute nel disegno di legge di stabilità per il 2016 si dovrebbe riferire anche ai comuni liguri colpiti dagli eventi meteorologici del 2014, di cui trattano gli identici articoli aggiuntivi Quaranta 3.014, Guidesi 3.034, Vazio 3.042 e Palese 3.077.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Quaranta 3.014, Guidesi 3.034, Vazio 3.042 e Palese 3.077, gli identici articoli aggiuntivi Quaranta 3.017, Vazio 3.043 e Palese 3.078, nonché gli articoli aggiuntivi Guidesi 3.036, 3.037 e 3.038.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento risultante dall'approvazione delle proposte emendative sarà trasmesso per il parere alle Commissioni competenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.45.

ALLEGATO

**DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.
C. 3340 Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1-bis.

(Misure urgenti in materia di attività di pubblica utilità).

1. Allo scopo di consentire alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la continuità nello svolgimento delle attività di pubblica utilità di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'articolo 26, comma 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2».

1. 02. *(Nuova formulazione)* Rubinato, Rotta, Carnevali, Fragomeli, Cinzia Maria Fontana.

ART. 2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini dell'applicazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, e la data di entrata in vigore del conseguente provvedimento dell'Autorità per

l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, l'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo di energia elettrica è verificata alla data del 1° gennaio 2016.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in favore delle grandi imprese in Amministrazione straordinaria.

2. 3. *(Nuova formulazione)* Cinzia Maria Fontana.

ART. 3.

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2015, nel saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali, a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015 per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'esclusione opera nel limite massimo degli spazi finanziari che residuano dall'applicazione del comma 1. Gli enti locali comunicano,

entro il termine perentorio del 10 dicembre 2015, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale del medesimo Dipartimento, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al primo periodo. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 16 dicembre 2015. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti agli enti richiedenti in misura proporzionale alle rispettive richieste.

***3. 2.** (Nuova formulazione) Dallai, Parrini, Cenni.

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2015, nel saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali, a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015 per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'esclusione opera nel limite massimo degli spazi finanziari che residuano dall'applicazione del comma 1. Gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 10 dicembre 2015, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale del medesimo Dipartimento, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al primo periodo. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 16 dicembre 2015. Qualora la richiesta com-

plexiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti agli enti richiedenti in misura proporzionale alle rispettive richieste.

***3. 8.** (Nuova formulazione) De Girolamo, Palese, Latronico.

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2015, nel saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali, a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015 per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'esclusione opera nel limite massimo degli spazi finanziari che residuano dall'applicazione del comma 1. Gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 10 dicembre 2015, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale del medesimo Dipartimento, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al primo periodo. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 16 dicembre 2015. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti agli enti richiedenti in misura proporzionale alle rispettive richieste.

***3. 9.** (Nuova formulazione) Michele Bordo, Capone, Ginefra, Grassi, Losacco, Mariano, Mongiello, Pelillo, Ventricelli, Vico, Boccia.

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2015, nel saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali, a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015 per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'esclusione opera nel limite massimo degli spazi finanziari che residuano dall'applicazione del comma 1. Gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 10 dicem-

bre 2015, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale del medesimo Dipartimento, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al primo periodo. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 16 dicembre 2015. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti agli enti richiedenti in misura proporzionale alle rispettive richieste.

***3. 14.** *(Nuova formulazione)* Pillozzi, Piazzoni, Melilli, Carella, Ferro.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Atto n. 209 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	90
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo. C. 3331 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale. C. 3329 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	92

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Federazione italiana degli agenti immobiliari professionali (FIAIP), sulle tematiche relative alla tassazione sugli immobili	97
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Atto n. 209.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 14 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Pettrini, nel corso della precedente seduta di esame aveva illustrato il contenuto del provvedimento e che nella giornata del 20 ottobre scorso la Commissione ha svolto un Seminario istituzionale sulle tematiche affrontate dal provvedimento, il quale ha permesso di approfondire tali problematiche.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, ritiene che gli elementi emersi nel corso del Seminario istituzionale svolto il 20 ottobre scorso abbiano consentito di chiarire numerosi aspetti oggetto dello schema di decreto. In tale contesto si riserva di formulare una proposta di parere nella seduta di martedì 3 novembre prossimo, ritenendo opportuno procedere alla votazione sulla medesima proposta di parere nella seduta di mercoledì 4 novembre.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 13.10.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo.

C. 3331 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Sanga, nella precedente seduta di esame del provvedimento ne aveva illustrato il contenuto.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in riferimento alle osservazioni e ai quesiti posti nel corso della precedente seduta di esame del provvedimento dal deputato Villarosa, il quale ha in particolare chiesto chiarimenti circa le disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, come novellato dall'articolo I del Protocollo, ritenendo limitative tali previsioni riferite ai poteri a disposizione dello Stato richiesto. Al riguardo, fa presente come l'articolo 27 della Convenzione, come sostituito dall'articolo I del

Protocollo, corrisponda all'articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni. In tale ambito, rileva come, mediante tale sostituzione, venga introdotto nel richiamato trattato bilaterale tra Italia e Svizzera lo *standard* più recente adottato presso le sedi internazionali in materia di scambio di informazioni a richiesta e come anche il predetto paragrafo 4 corrisponda a tale *standard* internazionale.

Rammenta inoltre che il paragrafo 4 dell'articolo 26 del Modello OCSE, come chiarito anche dal Commentario al Modello stesso, venne introdotto nel 2005 al fine di prevedere esplicitamente l'obbligo per uno Stato contraente di scambiare informazioni anche nei casi in cui le informazioni richieste non siano utili o necessarie per le finalità dello Stato richiesto (superamento del cosiddetto «*domestic tax interest*») e come, quindi, il paragrafo 4, in via generale, abbia rimosso una possibile causa di limitazione allo scambio di informazioni.

Con riferimento al significato specifico dell'espressione «*poteri a sua disposizione*», evidenzia inoltre come, in base allo stesso Commentario, essa debba essere intesa come obbligo di ciascuno Stato contraente di utilizzare i propri poteri per l'acquisizione delle informazioni (*Contracting States must use their information gathering measures*) a prescindere dalla circostanza che detta acquisizione sia necessaria ai propri fini fiscali domestici («*domestic tax interest*»). Segnala quindi come l'espressione contenuta nel paragrafo 4 dell'articolo 26 del Modello OCSE «*information gathering measures*», corrispondente a «*poteri a sua disposizione*», indichi, come riportato nel predetto Commentario, le disposizioni di legge e le procedure amministrative e giurisdizionali che consentono ad uno Stato contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste.

Infine, sotto il profilo multilaterale, rammenta che il 27 maggio 2015 la Svizzera e l'Unione europea hanno firmato un accordo che prevede l'introduzione dello *standard* globale per lo scambio automa-

tico di informazioni in materia fiscale, con acquisizione dei relativi dati a partire dal 2017 ed effettuazione dello scambio automatico di informazioni a partire dal 2018 e che la Svizzera si è impegnata presso il *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* ad attuare a partire dal 2018 lo scambio automatico di informazioni secondo lo standard internazionale *Common Reporting Standard*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale.

C. 3329 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3329, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatto a Roma il 1° aprile 2015.

In primo luogo segnala come la Convenzione di cui si propone la ratifica recepisca, in linea con il processo in atto verso l'applicazione a livello globale della trasparenza nel campo delle relazioni finanziarie, lo standard internazionale in materia di scambio di informazioni di natura fiscale (ovvero l'articolo 26 del Modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e sviluppo economico – OCSE), con lo scopo di disciplinare la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti delle due Parti contraenti. Tale cooperazione ai fini fiscali

è resa possibile anche in relazione alle riforme introdotte a partire dal 2010 e la creazione, presso la Santa Sede, di istituzioni con specifiche competenze in materia economica e finanziaria.

La *ratio* della Convenzione, che costituisce il primo accordo bilaterale sullo scambio di informazioni sottoscritto dallo Stato della Città del Vaticano con un altro Stato ed è stata seguita, il 10 giugno 2015, dall'Accordo fra la Santa Sede e gli Stati Uniti d'America, per favorire l'osservanza a livello internazionale degli obblighi fiscali e attuare il *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA), risiede nella necessità di adattare i reciproci rapporti finanziari al nuovo quadro internazionale, dettato soprattutto in seno all'OCSE e al G20, che vede il potenziamento degli strumenti contro l'evasione e l'elusione fiscale internazionali. Elementi centrali della Convenzione sono infatti l'accresciuta cooperazione tra le rispettive Amministrazioni finanziarie e la restrizione drastica della sfera di discrezionalità di ciascuna delle Parti nel prestare assistenza e informazioni all'altra Parte. In tale contesto rammenta che lo Stato del Vaticano non è incluso nella *black list* dei Paesi a regime fiscale privilegiato.

La Convenzione italo-vaticana presenta aspetti di notevole complessità rispetto ad analoghi accordi con altri Stati, soprattutto in ragione della vigenza del Trattato del Laterano tra Italia e Santa sede, con l'insieme di garanzie e privilegi che esso comporta.

In tale ambito osserva come la Convenzione consenta il pieno adempimento semplificato degli obblighi fiscali relativi alle attività finanziarie detenute, presso enti che svolgono attività finanziaria nella Santa Sede, da alcune persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia.

Per il passato, i suindicati soggetti possono accedere ad una specifica procedura di regolarizzazione delle stesse attività, con effetti analoghi a quelli stabiliti dalla legge n. 186 del 2014 sulla cosiddetta *voluntary disclosure*.

Passando al contenuto specifico della Convenzione, la quale si compone di 14

articoli, illustra l'articolo 1, il quale è dedicato allo scambio di informazioni: la formulazione è strettamente aderente agli standard internazionali dettati dall'OCSE con il Modello di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio, e in particolare all'articolo 26 di detto Modello.

Nell'ottica dell'estensione delle sfere di cooperazione reciproca, segnala in primo luogo il paragrafo 5 dell'articolo 1, il quale prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia. In particolare viene specificato che una Parte non può rifiutare all'altra Parte la comunicazione delle informazioni richieste solo perché queste sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario o ente che svolge attività di natura finanziaria, ovvero da un mandatario, agente o fiduciario, ovvero per il fatto che le informazioni si riferiscono a diritti sul capitale di rischio o di debito.

Segnala quindi come il paragrafo 1 estenda lo scambio reciproco di informazioni tra le due Amministrazioni finanziarie dalla mera applicazione delle disposizioni della Convenzione a ciò che è necessario per l'applicazione del diritto interno per ciò che concerne le imposte di qualsiasi natura riscosse per conto degli Stati contraenti-purché l'imposizione prevista non sia in contrasto con la Convenzione.

Il paragrafo 2 prevede che le informazioni ricevute nell'ambito della collaborazione bilaterale da uno Stato contraente siano comunicate soltanto alle persone o autorità e tra queste i tribunali e le autorità amministrative occupate nell'accertamento e nella riscossione delle imposte, ovvero nelle procedure e procedimenti riguardanti tali imposte, o ancora nelle decisioni sui ricorsi per esse presentati e nel controllo delle precedenti attività correlate. Il vincolo per coloro che ricevono le informazioni è quello ad utilizzarle solo per le proprie ragioni d'ufficio, anche se potranno rivelarle in ambito giudiziario. L'utilizzazione ad altri fini delle informazioni ricevute è subordinata all'autorizza-

zione dello Stato che le ha rilasciate e al fatto che tale utilizzazione non contrasti con la legislazione di nessuno dei due Stati contraenti.

Il paragrafo 3 pone dei limiti agli obblighi di cooperazione delle Parti, che non saranno in nessun caso tenute ad adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente, né a fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla legislazione o prassi amministrativa normale propria o dell'altra Parte contraente, né infine a fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, industriali o professionali o informazioni pregiudizievoli per l'ordine pubblico.

Rileva quindi come, ai sensi del paragrafo 4, ciascuno Stato contraente si adoperi per ottenere le informazioni richieste dall'altra Parte utilizzando i poteri a sua disposizione, anche qualora queste informazioni non siano utili per i propri fini fiscali, ampliando in tal modo la cooperazione fiscale tra le Parti.

Il paragrafo 6 impegna lo Stato richiedente a sfruttare tutte le fonti di informazione previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere la collaborazione dell'altra Parte contraente.

Il paragrafo 7 specifica le informazioni di cui lo Stato richiedente correda la richiesta di collaborazione fiscale all'altra Parte contraente.

Il paragrafo 8 specifica che la formula « informazioni verosimilmente rilevanti » è volta garantire lo scambio più ampio di informazioni in ambito fiscale; viene tuttavia sottolineato come ciò non possa consentire agli Stati contraenti di intraprendere alcuna ricerca indiscriminata di informazioni. D'altra parte, però, tale limite non va interpretato nel senso di ostacolare uno scambio effettivo di informazioni, sia nei confronti del singolo contribuente sia nei confronti di una pluralità di contribuenti.

Il paragrafo 9 stabilisce l'applicabilità temporale della Convenzione, che avrà effetto su domande di informazioni presentate a partire dalla data di entrata in

vigore della medesima, che si riferiscano a fatti o circostanze comunque non antecedenti alla data del 1° gennaio 2009.

Illustra quindi l'articolo 2, il quale riguarda la determinazione e il versamento delle imposte sui redditi di capitale e diversi da attività finanziarie. Si tratta in sostanza, come chiarisce la relazione introduttiva al disegno di legge, di un sistema di tassazione che riguarda i proventi da attività finanziarie detenute, presso enti che svolgono istituzionalmente un'attività di carattere finanziario nello Stato della Città del Vaticano, da soggetti residenti in Italia, individuati dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo: si tratta sia di persone fisiche rientranti nell'ambito di una serie di categorie di religiosi, sia di persone fisiche legate da rapporto di servizio (o di pensionamento) con la Santa sede, e pertanto destinatari del regime di esenzione fiscale stabilito dall'articolo 17 del Trattato del Laterano, sia di persone giuridiche (enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana).

Rileva come, ai sensi del paragrafo 4, tutte queste categorie potranno avvalersi di una semplificazione dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, mediante un rappresentante fiscale in Italia che si occupa della determinazione, del prelevamento e del versamento delle imposte dovute, in analogia a quanto avviene nell'ordinamento italiano per ciò che riguarda i redditi di capitale e diversi di natura finanziaria. In sostanza gli istituti di credito dello Stato Vaticano diventano sostituti d'imposta di soggetti italiani, richiedendo l'assistenza ad intermediari finanziari residenti nel territorio dello Stato italiano, i quali agiscono come rappresentanti fiscali per conto degli istituti creditizi vaticani e acquisiscono i dati e le informazioni necessarie per la determinazione dei redditi e il calcolo delle imposte dovute.

Il paragrafo 5 stabilisce che i soggetti di cui al paragrafo 1 possono optare per determinare tali redditi di natura finanziaria in via analitica, oppure optando per l'applicazione del meccanismo di calcolo del risultato maturato delle gestioni indi-

viduali di portafoglio contemplato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997. La disposizione del paragrafo 5 prevede che sui redditi o sui risultati di gestione si applica una ritenuta a titolo di imposta o un'imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento prevista per le attività finanziarie oggetto di rapporti di deposito, custodia, amministrazione e gestione; viene specificato inoltre che, per le persone giuridiche, qualora ai redditi di natura finanziaria non sia applicabile la predetta ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva, si applica un'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26 per cento, prevedendosi in tal caso l'esenzione da ulteriori obblighi dichiarativi.

Il paragrafo 6 stabilisce che il pagamento delle imposte sui redditi esonera i soggetti di cui al paragrafo 1 dagli obblighi di dichiarazione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all'estero previsti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990.

Il paragrafo 7 stabilisce che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Convenzione saranno individuate le disposizioni attuative.

L'articolo 3 riguarda le disposizioni relative a periodi fiscali pregressi. Secondo quanto evidenziato dalla relazione introduttiva del disegno di legge la *ratio* della norma, è quella di stabilire un meccanismo di regolarizzazione nei confronti dei soggetti interessati dalla Convenzione, in relazione a tutti gli anni d'imposta ancora accertabili fino a tutto il 2013.

In sintesi, tale regolarizzazione interessa le attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano entro il 31 dicembre 2013, per tutti i periodi d'imposta ancora accertabili alla data di entrata in vigore della Convenzione (quindi a partire dal 1° gennaio 2009) e, comunque, non oltre il periodo d'imposta 2013.

In dettaglio specifica come, in base al paragrafo 1, per le persone fisiche la regolarizzazione sia subordinata alla presentazione di un'istanza penalmente rilevante, nella quale la persona interessata

attesta la natura delle somme che hanno concorso alla formazione delle attività da regolarizzare, nonché al versamento entro un anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione – per ciascun periodo d'imposta da regolarizzare (2009, 2010 e 2011):

di una somma pari al venti per cento dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, determinati secondo i criteri determinati dall'Accordo;

per i periodi d'imposta 2012 e 2013, di una somma corrispondente all'IVAFE – imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (la quale è calcolata sul valore dei prodotti finanziari e dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, è pari all'1 per mille annuo per il 2012, all'1,5 per mille per il 2013, e al 2 per mille a decorrere dal 2014).

Segnala inoltre come appaia assai più rilevante quanto previsto dal paragrafo 2 per le persone giuridiche interessate dalla Convenzione, per le quali la relazione al disegno di legge ricorda come prima di alcune riforme di carattere finanziario interne allo Stato della Città del Vaticano completate nel 2014 fosse assai arduo distinguere tra il patrimonio di dette persone giuridiche e quello degli enti esercenti attività finanziarie in Vaticano presso il quale tale patrimonio era depositato; né risultava agevole distinguere nel patrimonio degli istituti religiosi depositato presso quegli enti le risorse provenienti dall'estero e/o all'estero destinate.

Per tali persone giuridiche la regolarizzazione è subordinata alla presentazione dell'istanza prevista dal paragrafo 1 e al versamento delle imposte risultanti dall'applicazione dell'articolo 4.

Il paragrafo 3 indica che l'istanza prevista dal paragrafo 1 deve essere presentata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Convenzione all'autorità competente indicata dalla Santa Sede; tale autorità trasmette le istanze all'autorità italiana entro 270 giorni dalla data entrata in

vigore della Convenzione stessa; il paragrafo 4 specifica il contenuto obbligatorio dell'istanza da presentare.

Ai sensi del paragrafo 5 la regolarizzazione delle posizioni fiscali tanto delle persone fisiche quanto di quelle giuridiche è ammessa solo se l'istanza apposta è stata ricevuta dall'autorità italiana prima dell'inizio di qualunque attività di accertamento tributario o di procedimenti penali per reati tributari da parte della medesima autorità.

Il paragrafo 6 regola gli effetti della regolarizzazione, garantendo l'operatività degli effetti della procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014 (cosiddetta *voluntary disclosure*), cui il paragrafo 6 fa espresso riferimento, in ordine alla non punibilità per alcuni reati tributari (omessa dichiarazione, dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture e mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omesso versamento IVA e omesso versamento delle ritenute) ed alcuni reati contro il patrimonio (riciclaggio, reimpiego di capitali illeciti e autoriciclaggio; quest'ultimo limitatamente alle condotte tenute sino a 180 giorni successivi all'entrata in vigore della Convenzione).

Il paragrafo 7 specifica che gli effetti indicati dal paragrafo 6 si conseguono a partire dalla data di ricezione dell'istanza prevista dal paragrafo 3 e che essi sono subordinati all'integrale pagamento delle somme indicate dal paragrafo 1 (per le persone fisiche) o dal paragrafo 2 (per le persone giuridiche).

Il paragrafo 8 stabilisce che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Convenzione, saranno individuate dall'Agenzia delle entrate le disposizioni attuative.

In connessione con le previsioni dell'articolo 3, evidenzia come l'articolo 4 miri, con una previsione di carattere transitorio, a rendere possibile la corresponsione dell'imposizione prevista dai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 2 per il periodo 2014-2015, che eccede il periodo per la regolarizzazione prevista dall'articolo 3, consentendo – mediante apposita opzione da comunicare all'autorità competente in-

dicata dalla Santa sede entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Convenzione – di avvalersi dei meccanismi di semplificazione previsti dalla Convenzione anche in relazione ad annualità fiscali antecedenti all'entrata in vigore della Convenzione medesima.

In tale contesto l'articolo 5 specifica tanto il campo di non applicabilità del sistema semplificatorio previsto dai precedenti articoli della Convenzione, quanto il fatto che dette disposizioni non comportano alcuna modifica del regime di esenzione stabilito nell'articolo 17 del Trattato lateranense.

In dettaglio viene precisato che le disposizioni di cui agli articoli 2, paragrafi 4, 5 e 6, nonché di cui agli articoli 3 e 4 della Convenzione, non si applicano ai redditi d'impresa, ai redditi fondiari e ai redditi diversi (salvo i redditi diversi generati da attività professionali di natura finanziaria di pertinenza degli istituti di vita consacrata, delle società di vita apostolica e degli altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana).

Passa quindi a illustrare l'articolo 6, il quale ribadisce le previsioni dell'articolo 16, alinea primo, del Trattato del Laterano in ordine ai privilegi stabiliti in favore di alcuni edifici, che sono tassativamente indicate negli articoli da 13 a 16 del medesimo Trattato, e quasi tutti ubicati nelle cosiddette zone di extraterritorialità della Città del Vaticano (i predetti articoli del Trattato fanno riferimento alle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi dell'edificio di S. Callisto presso S. Maria in Trastevere, al palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze, alla Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze, ad alcuni edifici sul Colle Gianicolo, agli edifici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant'Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze, ai palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, al palazzo del Sant'Ufficio ed

adiacenze, al palazzo dei Convertendi (Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli, al palazzo del Vicariato agli altri edifici sedi di altri Dicasteri della Santa Sede, nonché agli edifici adibiti a sedi dei seguenti istituti pontifici: Università Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo).

A tale riguardo ricorda che tali immobili, secondo quanto ribadito dal paragrafo 1 dell'articolo 6, non possono essere assoggettati a vincoli o ad esproprio per causa di pubblica utilità se non previo accordo con la Santa Sede, e sono parimenti esenti da tributi ordinari e straordinari presenti e futuri. Tali previsioni si applicano anche ai rapporti pendenti, purché non decisi con sentenza passata in giudicato.

Secondo la relazione introduttiva al provvedimento la *ratio* di tali privilegi è sostanzialmente quella di adempiere integralmente gli obblighi pattizi del Trattato lateranense, finora solo parzialmente recepiti nella legislazione nazionale italiana.

L'articolo 7, in materia di notifica degli atti tributari, integra nella Convenzione, sottoponendolo parimenti ad autorizzazione alla ratifica, lo Scambio di note italo-vaticano del 20 luglio 2007, il quale a sua volta recepiva il processo verbale di una riunione dell'aprile 2006 tra le due Parti: il combinato disposto del processo verbale e dello Scambio di note mira a ricondurre la notifica di atti tributari italiani nei confronti degli enti che fanno capo alla Santa sede ai principi di diritto internazionale generale (cioè per via diplomatica), riconoscendo che la notifica di tali atti esula dal campo di applicazione della apposita Convenzione del 1932.

L'articolo 8 stabilisce che nei confronti degli enti centrali della Chiesa cattolica (la Curia romana e l'insieme degli organismi che coadiuvano il Pontefice) non si applicano gli articoli da 1 a 5 della Convenzione, restando invece ferme le disposizioni dell'articolo 11 del Trattato del Laterano, il quale stabilisce la libertà degli

enti centrali da qualsiasi ingerenza da parte dello Stato italiano. La disposizione distingue pertanto chiaramente i predetti enti centrali dagli enti della Santa Sede incaricati di svolgere attività finanziarie.

L'articolo 9 contiene una clausola di salvaguardia nei confronti dei diritti degli agenti diplomatici e delle rappresentanze diplomatiche in base al diritto internazionale generale o pattizio.

Illustra quindi l'articolo 10, in base al quale le Parti contraenti della Convenzione adottano i necessari provvedimenti legislativi e amministrativi per l'attuazione della Convenzione medesima.

Per quanto attiene a possibili controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'applicazione della Convenzione, l'articolo 11 prevede il ricorso alla procedura amichevole tra le autorità competenti che le Parti contraenti, ai sensi dell'articolo 12, avranno indicato per la via diplomatica entro 60 giorni dalla firma della Convenzione.

L'articolo 13 prevede l'entrata in vigore della Convenzione per il giorno successivo al ricevimento della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si comunicheranno l'adempimento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore della Convenzione, la quale, ai sensi dell'articolo 14 resterà in vigore a tempo indeterminato, salvo denuncia di una delle Parti non prima di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore, e a condizione di una preventiva comunicazione diplomatica con anticipo di non meno di sei mesi.

Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di tre articoli, l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica del provvedimento, l'articolo 2 reca il relativo ordine di esecuzione, men-

tre l'articolo 3 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In tale contesto rileva come la relazione tecnica allegata al disegno di legge indichi come dall'accrescimento della cooperazione tra le rispettive Amministrazioni finanziarie sia lecito attendersi un incremento del gettito fiscale, il quale non è peraltro preventivamente quantificabile.

In ogni caso la relazione evidenzia come la Convenzione non comporterà maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto l'esenzione fiscale per gli immobili della Santa sede indicati dal Trattato del Laterano del 1929 è già prevista nella legislazione vigente e le attività connesse allo scambio di informazioni potranno essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Preannuncia quindi l'intenzione di proporre alla Commissione di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 ottobre 2015.

Audizione dei rappresentanti della Federazione italiana degli agenti immobiliari professionali (FIAIP), sulle tematiche relative alla tassazione sugli immobili.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 14.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli 98

COMITATO RISTRETTO

Martedì 27 ottobre 2015.

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.15.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Emendamenti C. 3194-A Governo, approvato dal Senato

99

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 ottobre 2015.

Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Emendamenti C. 3194-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.10 alle 10.25.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00613 Dell'Orco: Agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico locale a favore di soggetti economicamente svantaggiati (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	100
7-00778 Garofalo: Potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di trasporto in Sicilia (<i>Discussione e rinvio</i>)	101

RISOLUZIONI

Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.50.

7-00613 Dell'Orco: Agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico locale a favore di soggetti economicamente svantaggiati.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 23 settembre 2015.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 23 settembre scorso il rappresentante del Governo ha

accolto il primo impegno contenuto nella proposta di risoluzione, ha proposto una riformulazione del terzo impegno e, sul secondo, si è riservato di fornire le proprie valutazioni alla luce del successivo esame della questione da parte della Conferenza unificata.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO fa presente che, fermo restando il parere espresso dal rappresentante del Governo nella seduta del 23 settembre sul primo e sul terzo impegno, come ricordato dal Presidente, non è in condizione di pronunciarsi sul secondo impegno, in quanto nell'ultima riunione della Conferenza unificata si è deciso di rinviare le deliberazioni sulla questione alla successiva seduta, che è già stata fissata per il 5 novembre prossimo. Indica altresì che il rinvio in sede di Conferenza unificata è stato deciso su iniziativa dei rappresentanti della regione Liguria. Invita pertanto la Commissione a rinviare la discussione della proposta di risoluzione in esame ad una data successiva al 5 novembre.

Michele DELL'ORCO (M5S), prende atto che la Conferenza unificata adotterà le proprie determinazioni sulla questione il 5 novembre prossimo. Condivide per-

tanto l'opinione espressa dal rappresentante del Governo che sia opportuno rinviare la discussione ad una data successiva, in modo da poter tener conto delle determinazioni che saranno raggiunte in sede di Conferenza unificata. Sollecita tuttavia il rappresentante del Governo a fornire ulteriori precisazioni sui motivi per cui i rappresentanti della regione Liguria hanno chiesto il rinvio.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO segnala che, nell'ambito del tavolo tecnico che ha esaminato la questione in sede istruttoria, sono state espresse riserve da parte della regione Lazio e della regione Liguria. Mentre le prime sono state superate, le seconde, connesse a perplessità sui dati forniti, sono state mantenute, e il Presidente della regione Liguria, che si trovava a presiedere anche la seduta della Conferenza unificata, ha disposto il rinvio. Ribadisce in ogni caso l'impegno da parte della Conferenza unificata ad affrontare e definire la questione nella seduta del 5 novembre.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad una successiva seduta.

7-00778 Garofalo: Potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di trasporto in Sicilia.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, intervenendo come primo firmatario della proposta di risoluzione, la illustra sinteticamente. Segnala che la risoluzione ha per

oggetto il sistema delle infrastrutture di trasporto della Sicilia e, in particolare, delle infrastrutture ferroviarie, nel quale assume un rilievo strategico il progetto di «alta velocità ferroviaria *light*» Messina-Catania-Palermo. Una revisione delle ipotesi progettuali ha permesso di attribuire un ruolo di snodo centrale alla stazione di Caltanissetta Xirbi, sulla quale confluiranno anche i collegamenti a servizio della provincia di Agrigento. Rileva che tale ruolo non si limita al trasporto ferroviario, ma assume anche carattere intermodale, dal momento che la suddetta stazione potrà permettere lo scambio sia «ferro-ferro» sia «ferro-gomma» in tutte le direzioni. Per le ragioni brevemente richiamate e illustrate in modo più articolato nelle premesse della proposta di risoluzione, invita il Governo ad assumere tutte le iniziative necessarie per pervenire quanto più tempestivamente possibile al potenziamento della stazione di Caltanissetta Xirbi e all'attuazione delle altre misure, con riferimento sia ai collegamenti ferroviari sia a quelli viari, che garantiscano un'adeguata mobilità ai cittadini delle aree interne della Sicilia. Sottolinea infine che la proposta di risoluzione in discussione è stata condivisa da tutti i Gruppi, che potranno pertanto esprimere le proprie valutazioni.

Alessandro PAGANO (AP), dichiara di condividere pienamente la proposta di risoluzione in discussione, sia in considerazione dei benefici che dall'attuazione di quanto in essa richiesto potrebbero derivarne per la gestione dei trasporti in Sicilia, sia in considerazione della situazione di particolare gravità in cui versano le infrastrutture di trasporto nella regione. Ricorda infatti che fenomeni di dissesto idrogeologico hanno provocato, per quanto riguarda i collegamenti stradali, la frattura della Sicilia in tre parti separate l'una dall'altra. Tale situazione ha ulteriormente evidenziato l'esigenza di potenziare la rete e i servizi di trasporto ferroviario, che per decenni sono stati trascurati. Proprio con riferimento alla programmazione degli interventi relativi alla rete ferroviaria, era

emersa una grave carenza in fase progettuale, dal momento che il progetto comunemente indicato come « alta velocità ferroviaria *light* » avrebbe lasciato fuori i territori delle province di Enna, Caltanissetta e anche Agrigento. A seguito di forti sollecitazioni da parte dei territori richiamati, le criticità e carenze della prima ipotesi progettuale sono state superate e si è previsto che tale tratta ferroviaria debba passare attraverso le province di Enna e Caltanissetta, attribuendo una funzione di snodo centrale alla stazione di Caltanissetta Xirbi. Questa scelta, quanto mai opportuna, ha reso evidente l'esigenza, come richiesto nella proposta di risoluzione in discussione, di potenziare la stazione, in modo che possa fungere da infrastruttura centrale di smistamento, anche per quanto riguarda i collegamenti intermodali e lo scambio « ferro-gomma ». Per le ragioni illustrate si unisce all'invito al Governo, formulato dal collega Garofalo, ad accogliere gli impegni contenuti nella proposta di risoluzione in discussione e a dare a tali impegni tempestiva attuazione.

Daniela CARDINALE (PD) esprime la propria condivisione della proposta di risoluzione in esame. Ricorda le iniziative e l'impegno profusi per evitare che le province della Sicilia centrale rimanessero tagliate fuori dalla tratta « alta velocità ferroviaria *light* », superando le evidenti carenze della prima ipotesi progettuale, che prospettava la creazione di una lunga

galleria che escludeva completamente tali territori. Nell'esprimere il proprio apprezzamento per il nuovo progetto, ribadisce che nell'ambito di tale progetto la stazione di Caltanissetta Xirbi assume un ruolo centrale; da qui l'esigenza di potenziare sia la stazione stessa sia i collegamenti con la suddetta stazione delle aree del centro dell'isola. Osserva altresì che risulta necessario individuare una ulteriore stazione, in posizione centrale rispetto alla zona del Vallone, che funga da snodo intermodale, assicurando che i centri di tale territorio non rimangano isolati. Per questo si unisce all'invito al Governo ad accogliere la proposta di risoluzione e ad attuarla. L'atto di indirizzo fornisce infatti indicazioni preziose per superare la condizione di isolamento in cui si trovano vaste aree della Sicilia.

Michele DELL'ORCO (M5S) esprime, a nome del proprio Gruppo, una valutazione favorevole sulla proposta di risoluzione in esame.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO si riserva di intervenire sulla proposta di risoluzione in una successiva seduta.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014. C. 3239 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	103
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011. C. 3240 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	105
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013. C. 3241 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	106
ATTI DEL GOVERNO:	
Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. Atto n. 211 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	108
ERRATA CORRIGE	112

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 12.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014.

C. 3239 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ludovico VICO (PD) *relatore*, illustra il provvedimento in titolo. Avverte, preliminarmente, i tre disegni di legge C. 3239, C. 3240 e C. 3241 all'ordine del giorno della seduta odierna, che recano accordi di cooperazione nel settore della difesa sono sostanzialmente omogenei nel contenuto e sono quindi in gran parte sovrapponibili, fatte salve alcune differenze delle quali darà conto. In particolare, segnala che i tre Accordi, che si ispirano tra ai principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite, sono stati stipulati tra il Governo della Repubblica italiana, da un lato, e il Governo della Repubblica del Cile, il Governo del Montenegro e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina, dall'altro.

I provvedimenti – approvati in prima lettura dal Senato lo scorso 15 luglio – si

inseriranno nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha concluso, su base sia bilaterale sia multilaterale, allo scopo di sviluppare maggiormente la cooperazione tra le Forze armate delle Parti contraenti, consolidare le rispettive capacità difensive e migliorare il dialogo sulle questioni della sicurezza.

L'Accordo con la Repubblica del Cile risponde all'esigenza di accrescere la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare il dialogo sulle questioni della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi anche sul versante tecnologico ed industriale.

L'Accordo si compone di un breve preambolo e di dieci articoli.

L'articolo 1 precisa che la cooperazione bilaterale è regolata da principi di reciprocità, uguaglianza e interesse reciproco, in conformità con gli ordinamenti giuridici dei due Paesi e con gli impegni internazionali da essi assunti.

L'articolo 2 dispone in ordine ai profili attuativi, alle aree di intervento e alle modalità della cooperazione, precisando che essa sarà sviluppata sulla base di piani annuali e pluriennali, che sarà organizzata dai rispettivi Ministeri della difesa e che sarà possibile organizzare consultazioni dei rappresentanti delle Parti per l'elaborazione di specifici accordi integrativi. Tra gli ambiti di cooperazione si evidenziano i campi della politica di sicurezza e difesa, della ricerca, sviluppo e supporto logistico di beni e servizi per la difesa, delle operazioni umanitarie, dell'organizzazione e dell'impiego delle Forze Armate, della formazione, dell'addestramento e della sanità militare. Fra le modalità della cooperazione sono previste l'organizzazione di visite reciproche di delegazioni, lo scambio di esperienze e periodi di formazione e il trasferimento di tecnologie.

L'articolo 3 disciplina gli aspetti finanziari della cooperazione, stabilendo l'impegno di ciascuna Parte a sostenere le spese di propria competenza.

Nel disciplinare le questioni relative alla giurisdizione, l'articolo 4 stabilisce il diritto per il Paese ospitante di giudicare il personale ospitato per i reati commessi sul proprio territorio, salva la possibilità per il Paese di origine di giudicare il proprio personale per reati commessi contro la propria sicurezza interna, il proprio patrimonio o commessi in relazione al servizio.

I successivi articoli disciplinano i casi di eventuali risarcimenti per danni provocati dal personale della parte inviante o di entrambe in relazione al servizio reso e la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, prevedendo in particolare la possibilità di un impegno concorde in materia di navi, aeromobili e veicoli militari, armi da fuoco e altri materiali bellici, di sistemi elettronici e di altro tipo per uso militare, e le modalità attraverso cui attuare attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature.

L'articolo 6, in materia di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e dello scambio di armamenti, al comma 1, chiede espressamente l'intesa delle Parti nei processi di acquisizione dei prodotti dell'industria della difesa, che peraltro vengono dettagliatamente elencati. Tale intesa è richiesta anche con riguardo allo scambio di materiali per la difesa di interesse delle rispettive Forze armate che potrà essere attuato sia con operazioni dirette da Stato a Stato, sia tramite società private debitamente autorizzate dai rispettivi Governi (articolo 6, comma 2). Infine, viene precisato che i Governi si impegnano a non riesportare il materiale acquisito in base all'Accordo con Paesi terzi, senza il preventivo benestare della Parte cedente (articolo 6, comma 3). Gli aspetti finanziari della cooperazione sono regolati dalla consueta disciplina che stabilisce il principio secondo cui ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione dell'intesa.

L'articolo 7, infine, detta norme in merito alla sicurezza delle informazioni

classificate, rinviando alla Convenzione bilaterale già sottoscritta dalle due Parti nel 1996.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria, la clausola di invarianza di spesa e l'entrata in vigore. Gli oneri economici sono riferibili ad eventuali visite ufficiali, allo scambio di esperienze fra esperti ed incontri operativi, e sono quantificati in poco meno di 9 mila euro.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011.

C. 3240 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ludovico VICO (PD) *relatore*, rinvia – per le parti omogenee – alla relazione svolta sul disegno di legge C. 3239. Segnala, in particolare, che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, composto da un preambolo e da undici articoli, è finalizzato ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate, consolidando le rispettive capacità difensive e migliorando la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Esso è volto anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi e ad esercitare un'azione stabilizzatrice di una regione di particolare valore strategico e politico, in considerazione degli interessi nazionali e degli impegni internazionali

assunti dall'Italia nell'area balcanica. Ricorda che nel 2003 era stato sottoscritto un Accordo di settore tra l'allora realtà statale di Serbia e Montenegro e l'Italia, ma a seguito della dichiarazione di indipendenza del Montenegro nel 2006, le Parti hanno convenuto di sottoscrivere una nuova intesa bilaterale per disciplinare, in modo esclusivo, la cooperazione bilaterale in campo militare.

L'Accordo si compone di 11 articoli e si ispira ai principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite.

L'articolo 1 stabilisce l'obiettivo di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base del principio di reciprocità.

L'articolo 2 illustra le modalità di gestione della cooperazione tra i due Ministeri della difesa, i cui rappresentanti si riuniranno con cadenza annuale e alternativamente a Roma e a Podgorica.

Gli articoli 3 e 4 individuano i settori e le modalità della cooperazione, tra cui industria della difesa, sicurezza, politica di difesa e degli approvvigionamenti, nonché esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di *peace-keeping*.

Il successivo articolo 5 approfondisce le questioni legate all'industria della difesa ed allo scambio di armamenti e materiali. L'articolo 6 regola gli aspetti finanziari, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione dell'intesa, ad eccezione di quelle relative al trasporto locale, ai trattamenti sanitari d'emergenza, al vitto e all'alloggio se disponibili presso le installazioni militari del Paese ospitante, a beneficio del personale inviato dall'altra Parte.

L'articolo 7 disciplina la materia del risarcimento di eventuali danni provocati dal personale in occasione dell'esecuzione di attività di servizio, mentre l'articolo 8 tratta delle questioni afferenti la giurisdizione.

L'articolo 9 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, mentre l'articolo 10 stabilisce che le controversie, derivanti

dall'interpretazione o dall'applicazione di questo Accordo, siano risolte tramite negoziati bilaterali tra le Parti.

Da ultimo, l'articolo 11, nel definire la data di entrata in vigore dell'Accordo, stabilisce in cinque anni, rinnovabili per un uguale periodo, la sua durata, disciplinandone le modalità di denuncia e cessazione.

Il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 15 luglio scorso, si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3), alla clausola di invarianza di finanziaria (articolo 4) ed all'entrata in vigore (articolo 5).

Gli oneri economici sono quantificati in 671 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2015, per spese di missione. Ad esclusione di tali spese dall'accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sottolinea che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Auspica quindi una celere approvazione del disegno di legge di ratifica in titolo, ritenendo che l'accordo infatti sia pienamente funzionale ad un rafforzamento di autentica amicizia e di buon vicinato fra i due Paesi e conferma il pieno sostegno dell'Italia — che è il maggior investitore estero in Montenegro — alle aspirazioni europee ed euro-atlantiche di Podgorica che — pur rappresentando la più piccola delle repubbliche ex iugoslave — riveste una posizione assolutamente strategica, affacciata sul Mediterraneo e all'ingresso dei Balcani, ribadita dal Presidente Mattarella in occasione della sua visita ufficiale nella Repubblica adriatica il 26 maggio scorso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013.

C. 3241 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ludovico VICO (PD) *relatore*, rinvia — per le parti omogenee — alla relazione svolta sui disegni di legge C. 3239 e C. 3240. Sottolinea, in particolare come il *Memorandum d'intesa* tra Italia e Bosnia-Erzegovina del 30 gennaio 2013, sulla cooperazione nel settore della difesa, si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, anche al fine di dare impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. Non sfugge inoltre la valenza potenzialmente stabilizzatrice di questo tipo di accordi in area balcanica, e segnatamente con un Paese come la Bosnia-Erzegovina, tuttora attraversato da tensioni mai del tutto sopite dopo la tragedia degli Anni Novanta, e tuttavia Paese partner della NATO.

La sottoscrizione di questo atto volto, tra l'altro, a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di alta valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione dei Balcani. In particolare, la finalizzazione dell'Accordo si propone anche lo scopo di sostenere lo sviluppo delle capacità operative dello strumento militare bosniaco al fine di assistere il Paese nel processo di integrazione euro-atlantico.

Il quadro normativo è composto da un breve Preambolo e 11 articoli.

L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, dichiarando che

esso, al fine ultimo di rafforzare la pace e la stabilità mondiale, intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità ed uguaglianza, nonché in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici, con gli impegni internazionali precedentemente assunti e, per quanto concerne la Parte italiana, anche con la normativa europea.

L'articolo 2 prevede che la cooperazione oggetto dell'accordo sia attuata mediante la predisposizione di piani annuali e pluriennali, che conterranno i dettagli operativi delle comuni attività, e che saranno firmati da rappresentanti autorizzati delle due Parti.

L'articolo 3 specifica che la cooperazione si svilupperà, in particolare, nei seguenti campi: sicurezza e politica di difesa, industria della difesa e politica di approvvigionamenti; approvvigionamento di materiali militari; operazioni umanitarie, organizzazione, formazione e addestramento delle forze armate, polizia militare, medicina, cultura e sport militari. Le Parti potranno altresì, di comune accordo, individuare nuove aree di cooperazione di interesse reciproco.

L'articolo 4, infine, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in – incontri tra i rappresentanti di vertice delle istituzioni della Difesa, scambio di esperienze tra esperti delle due Parti, partecipazione ad attività addestrative ed esercitazioni militari, nonché a corsi, a seminari, conferenze, partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, visite a navi, aeromobili militari e ad altre strutture militari, scambi di informazioni e di pubblicazioni di carattere didattico, nonché nel campo degli eventi culturali e sportivi.

L'articolo 5 regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione del Memorandum.

L'articolo 6 regola il risarcimento degli eventuali danni provocati in occasione dell'esecuzione delle attività di cooperazione.

L'articolo 7 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi sul proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso militare o civile, per reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. In proposito, ricorda che la Bosnia ed Erzegovina ha abolito la pena di morte dal 2001 e che in qualità di Stato partner della NATO ha sottoscritto l'Accordo tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al «Partenariato per la Pace» concernente lo *status* delle loro forze.

L'articolo 8 disciplina l'eventuale cooperazione nel campo industriale, stabilendo che le Parti si offriranno reciproca assistenza e collaborazione nel campo dell'approvvigionamento di materiali militari dalle industrie di difesa nazionali.

L'articolo 9 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti, dei materiali e degli atti classificati, specificando che il loro trasferimento a terzi potrà avvenire solo per il tramite di canali governativi approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza, e che essi dovranno essere conservati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dal Memorandum.

L'articolo 10 stabilisce che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Memorandum verranno risolte tramite consultazione e negoziati tra le Parti, per il tramite dei canali diplomatici.

Auspica pertanto una rapida approvazione di tale disegno di legge, già approvato dal Senato nel luglio scorso ed i cui oneri finanziari appaiono molto modesti

(986 euro annui). Il *Memorandum* costituisce infatti un ulteriore segnale di attenzione e di sostegno nei riguardi di un paese che da poco mesi, è legato all'UE da un accordo di associazione, fortemente voluto dal nostro Paese che ha portato, dopo sei lunghi anni, una nota positiva nel panorama politico bosniaco. Rimangono tuttavia varie sfide da affrontare per la Bosnia ed Erzegovina sulla via dell'integrazione europea, dalla negoziazione di un meccanismo di coordinamento tra i diversi livelli amministrativi statali e sub-statali competenti sulle materie di rilevanza UE alla prospettiva di lungo termine di una riforma costituzionale al fine di garantire la funzionalità della Bosnia Erzegovina come futuro Stato membro UE, a venti anni dalla firma degli accordi di Dayton, programma peraltro particolarmente complesso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 12.40.

Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

Atto n. 211.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della relazione all'ordine del giorno.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento della Relazione in titolo che attiene all'utilizzo di due contributi pluriennali, uno a partire dal 2014, l'altro a partire dal 2015, per un totale complessivo di 800 milioni di euro in 15 anni per il finanziamento di programmi di ricerca e sviluppo di imprese nazionali in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici. L'importo di 800 milioni di euro complessivi inizialmente ripartito in un periodo di 20 anni (legge di stabilità 2014), è stato poi ripartito in un periodo di 15 anni, a parità di stanziamento, a seguito della rimodulazione disposta dalla legge di bilancio 2015. In particolare, ai sensi dell'intervento di rimodulazione, il primo contributo pluriennale, come peraltro esposto in Tabella E della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), è così distribuito: 30 milioni di euro nel 2014, 40 milioni in ciascuno degli anni 2015, nel 2016 e nel 2017, fino al 2026 (450 milioni nel periodo 2018-2026); mentre, il secondo contributo pluriennale è stato così distribuito: 13 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, fino al 2029 (161 milioni nel periodo 2018-2029). Nel disegno di legge di stabilità 2016 (S. 2111) la durata di quest'ultimo contributo, a parità di stanziamento, è indicata fino al 2029, mentre il secondo contributo pluriennale è stato così distribuito: 13 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, fino al 2029 (161 milioni nel periodo 2018-2029). Le risorse sono allocate a bilancio dello Stato nello stato di previsione del MISE, sul capitolo 7421/pg.22 e pg.23.

Come sottolinea la *Relazione* in esame, la legge n. 808 del 1985 costituisce il principale strumento di politica industriale di sostegno al settore della ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale e dell'elettronica connessa. In particolare, l'articolo 3 della legge n. 808 disciplina i finanziamenti e i contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici. L'intervento

è realizzato nella forma di finanziamenti agevolati (a tasso zero) che vengono restituiti attraverso un piano di rimborso dalle imprese beneficiarie. L'accesso ai finanziamenti, avviene attraverso appositi bandi. Secondo quanto risulta dalla *Relazione sullo stato dell'industria aeronautica* trasmessa alle Camere il 29 aprile 2015 (Doc. CCXXVI, n. 1) e relativa agli anni 2009-2013, alla fine del 2013, con una direttiva del Ministro dello sviluppo economico e, successivamente con un « bando » rivolto alle imprese del settore, è stato attivato l'utilizzo dei 750 milioni di euro stanziati dalla legge di stabilità 2013. Il bando è stato indirizzato sia alla prosecuzione dei progetti avviati a finanziamento sulla base di precedenti stanziamenti, in modo da portarli a conclusione, sia alla presentazione di nuovi progetti. La *Relazione* di aprile 2015 riferisce della presentazione di nuovi progetti per investimenti complessivi in ricerca e sviluppo pari a circa 2 miliardi di euro e del fatto che tali progetti sarebbero stati valutati dal Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica nella prima metà del 2015. Tenuto conto delle residue esigenze finanziarie per il completamento dei progetti « code », la *Relazione* di aprile 2015 stima che ai progetti in questione potranno essere destinate risorse appena sufficienti a « coprire » circa 1/3 degli investimenti totali previsti. Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge di stabilità 2014, le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto MEF, agli appositi capitoli dello stato di previsione del MISE per le medesime finalità di cui alla citata legge n. 808. Il MISE rileva che questa è una disposizione molto importante, che consente di realizzare una sorta di « fondo di rotazione », sia pure di limitate dimensioni, che permetterà di alimentare il finanziamento di progetti di minore dimensione quali, ad esempio, quelli delle PMI. È evidente, comunque — prosegue sempre il MISE — che questo meccanismo non potrà garantire l'autonomia funzionalità del sistema, che neces-

sita di apporti finanziari ulteriori per dare continuità alle politiche di intervento nel settore.

Nella lettera di invio della *Relazione* in esame, il Ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi, osserva che le risorse di cui al comma 38 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, primo periodo, sono destinate al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo di cui alla legge n. 808 del 1985: non si tratterebbe dunque di programmi o contratti relativi all'acquisizione di sistemi d'arma da parte del Ministero della difesa per i quali il Codice dell'ordinamento militare prevede il parere parlamentare. Per questi motivi — afferma il Ministro — l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari » sui fondi di cui all'articolo 1, comma 38, della legge di stabilità 2014, apparirebbe non del tutto coerente e funzionale con le finalità della legge n. 808. Il Ministro conclude segnalando comunque l'urgenza di acquisire il parere parlamentare per procedere all'adozione dei necessari provvedimenti di concessione del finanziamento e del formale impegno di spesa, dai quali dipende l'avvio delle attività da parte delle imprese interessate. Le considerazioni del Ministro espresse nella lettera di invio ribadiscono, peraltro, le osservazioni già espresse dallo stesso MISE nella *Relazione al Parlamento sullo stato dell'industria aeronautica* trasmessa alle Camere nello scorso mese di aprile, alla quale si rinvia (Doc. CCXXVI, n. 1, pag. 23 e ss.).

Quanto ai contenuti della *Relazione* in esame, evidenzia, in primo luogo, che il settore dell'industria aerospaziale ha una rilevanza fondamentale, sia per il numero di imprese coinvolte, sia per la spinta che è in grado di esercitare per lo sviluppo della ricerca e della innovazione tecnologica, con ricadute positive su altri importanti settori produttivi del Paese, sia per la sua importante proiezione sui mercati internazionali. Il settore nazionale ha registrato un tendenziale aumento del fatturato (attestandosi, nel 2013, nell'ordine di 15 miliardi di euro), in linea con il trend europeo. I dati relativi ai livelli occupazionali registrano 50.000 unità diretta-

mente impiegate nel settore e oltre 200.000 addetti a vario titolo coinvolti nell'indotto. Elevata è la quota delle esportazioni che rappresentano circa il 70 per cento del fatturato totale. Circa il 13 per cento dei ricavi complessivi delle imprese del settore sono investiti in ricerca e sviluppo. La *Relazione* sottolinea che la legge n. 808 del 1985 finanzia in modo agevolato (tasso zero) progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale ed è destinata sia alle grandi imprese, che alle PMI, che sono particolarmente attive e che necessitano, soprattutto in questa fase, di un sostegno finanziario per i loro progetti. I finanziamenti agevolati vengono poi restituiti dalle imprese beneficiarie attraverso un piano di rimborso. L'assegnazione di tali risorse avviene sulla base del parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica, costituito presso il Ministero dello sviluppo economico. La *Relazione* rileva che lo scorso 15 luglio il Comitato ha esaminato i 51 progetti presentati dalle imprese del settore ed istruiti dagli uffici, e ha espresso il proprio parere riguardo alla validità tecnica dei progetti e quindi al loro finanziamento. È stato così reso parere favorevole alla concessione del finanziamento per 41 progetti: 10 sono stati ritenuti non ammissibili (2 per mancanza dei requisiti soggettivi o progettuali e 8 per rinuncia da parte delle imprese proponenti). Gli investimenti complessivi in ricerca e sviluppo – dei 41 progetti ammessi – ammontano a 1,9 miliardi di euro circa e si attiveranno in un arco temporale medio di 5 anni a partire dal 2014, anno in cui sono stati presentati. Dei 41 progetti approvati, 16 riguardano PMI, anche in forma associata. I 41 progetti ammessi riguardano le diverse filiere tecnologiche del settore, individuate con DM del 6 novembre 2013, in base al quale una quota non superiore al 70 per cento delle risorse di cui alla legge n. 808 del 1985 è destinata alla prosecuzione del finanziamento dei programmi già avviati e finanziati per frazioni di attività, ferma restando la validità e fattibilità tecnica ed economica e la conferma del sostanziale contenuto di innovazione tecnologica da parte del Comitato per lo

sviluppo dell'industria aeronautica. Una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse disponibili è destinata al finanziamento di nuovi programmi di ricerca e sviluppo nel settore aeronautico, con l'obiettivo di accrescere competitività, posizionamento e livelli occupazionali delle imprese del settore; consolidare ed estendere aree tecnologiche di eccellenza, rafforzando anche il ruolo delle PMI; sviluppare le ricadute duali dei programmi di ricerca e sviluppo.

In relazione al predetto obiettivo, il DM 6 novembre 2013 individua come aree tecnologiche prioritarie:

A. Filiere tecnologiche ad elevato livello di integrazione: *a)* velivoli ad ala rotante; *b)* velivoli ad ala fissa: velivoli da trasporto regionale; velivoli per l'addestramento, di impiego duale; velivoli per l'aviazione generale; *c)* sistemi integrati per la sicurezza e la difesa, compresi gli UAS (*Unmanned Aircraft Systems*) di impiego duale.

B. Domini tecnologici con elevato contenuto di innovazione: *a)* aerostutture; *b)* componenti e sistemi di propulsione; *c)* sistemi di comunicazione e di bordo, di impiego duale; *d)* elettronica per la difesa e la sicurezza.

Nella *Relazione* è esposta una tabella in cui sono riportati, per ciascuna filiera tecnologica, il numero dei progetti approvati e l'entità degli investimenti. La Tabella indica esclusivamente le filiere tecnologiche interessate ai sensi del DM 6 novembre 2013.

La *Relazione* osserva che le risorse stanziare non sono sufficienti a finanziare interamente i progetti approvati fino alla loro conclusione; per cui, tali progetti saranno finanziati parzialmente, in relazione alle attività di ricerca e sviluppo realizzate o da realizzare negli anni del triennio 2014-2016, nella misura del 75 per cento dei costi/spese previsti e successivamente rendicontati relativamente alle attività di detto triennio, per un ammontare complessivo di circa 750 milioni di euro circa in 15 anni, da resti-

tuire secondo un piano di rimborso che sarà definito con il decreto di concessione.

Per quanto riguarda le PMI, la *Relazione* evidenzia che il finanziamento dei progetti sarà erogato in un'unica soluzione, successivamente alla presentazione dei consuntivi, anziché in un arco temporale di 12-15 anni, come avviene per le grandi imprese, in correlazione con l'articolazione temporale dello stanziamento dei contributi pluriennali. Ciò consente alle PMI – rileva il MISE – di avere un apporto considerevole di liquidità. Il completamento dei progetti, prosegue la *Relazione*, viene subordinato al rifinanziamento della legge n. 808 del 1985.

Sulla necessità espressa dal Governo di rifinanziamento della legge n. 808 del 1985, richiama la *Relazione sulle spese di investimento e le relative spese pluriennali* allegata alla Nota di Aggiornamento al DEF 2015 (Doc. LVII, n. 3-bis, Allegato I), nella quale il MISE – nella parte relativa alle spese pluriennali destinate ai progetti di ricerca e sviluppo nei settori dell'aerospazio e dell'alta tecnologia di cui alla legge n. 808/1985 – sostiene che « si può stimare sufficiente un rifinanziamento della legge n. 808/1985 attraverso uno stanziamento di 100 milioni per anno dal 2016 e fino al 2022 o, in alternativa, due contributi decennali di 50 milioni di euro, il primo dal 2016 ed il secondo dal 2017 ».

Davide CRIPPA (M5S) chiede al relatore e alla presidenza se sia possibile disporre di un elenco dettagliato dei progetti ammessi al finanziamento nonché delle PMI destinatarie dei finanziamenti, dal momento che l'atto del Governo indica solo il numero complessivo dei progetti di ricerca ammessi e le filiere tecnologiche individuate, non fornendo alcuna informazione sui singoli progetti approvati. Sottolinea quindi la necessità che il Governo fornisca con tempestività gli elementi informativi richiesti ai fini dell'elaborazione di un parere motivato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, assicura che riferirà al Governo la richiesta formulata dal collega Crippa.

Ignazio ABRIGNANI (Misto-ALAMAIE) sottolinea che il finanziamento di programmi di ricerca e sviluppo nel settore aeronautico rappresenta un meccanismo utilizzato da circa trent'anni a seguito dell'approvazione della legge n. 808 del 1985. Osserva che per le sue caratteristiche specifiche, il finanziamento ha interessato prioritariamente le grandi imprese del settore aeronautico – nella maggioranza dei casi appartenenti al gruppo di Finmeccanica – mentre solo indirettamente le PMI hanno beneficiato di queste forme di contribuzione. Sottolinea altresì che a questo settore strategico in Italia sono, purtroppo, destinate risorse finanziarie limitate e inadeguate, soprattutto se paragonate agli investimenti operati dai principali Paesi europei. Auspica infine che il Governo possa fornire un elenco dei progetti ammessi al finanziamento ed eventualmente delle imprese destinatarie.

Ludovico VICO (PD), osservato che l'accesso ai finanziamenti avviene attraverso appositi bandi, sottolinea che in questa sede non devono essere valutati i criteri di assegnazione dei finanziamenti previsti dalla legge n. 808/2015.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, rileva che i finanziamenti previsti dalla legge n. 808/2015 sono ciclici e pluriennali essendo destinati a progetti di medio-lungo termine. Assicura che come relatore si attiverà presso il Governo per ottenere le informazioni richieste in merito ai 41 progetti ammessi a finanziamento. Ritiene che negli scopi della legge n. 808/2015 vi sia quello di favorire, oltre ai grandi *player* nazionali, anche il settore delle PMI che svolgono ruoli significativi soprattutto nell'indotto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 526 del 22 ottobre, a pagina 86, prima colonna, prima riga, sostituire le parole da « replicando » fino a « *made in Italy* » con le seguenti « replicando, si dichiara insoddisfatta dalla risposta testé illustrata dalla rappresentante del Governo, in quanto si limita a ricordare la normativa vigente senza tuttavia rispondere al quesito posto. Evidenza come la vicenda oggetto dell'atto ispettivo manifesti proprio la mancata applicazione da parte dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) del predetto apparato normativo e quindi la mancata tutela giurisdizionale in concreto, atteso che dal 2012 ad oggi l'azienda che ha regolarmente registrato un modello di *design* attende ancora la pronuncia dell'UAMI. Ragion per cui la parte che doveva essere tutelata dalla registrazione si è trovata costretta a chiudere con una conciliazione una delle due vertenze giudiziarie promosse in Italia contro due aziende per contraffazione del modello, al solo fine di estinguere il procedimento pendente in Cassazione, che secondo l'UAMI era ostativo della propria pronuncia. Rileva che, poiché allo stato l'unica causa pendente rimane quella davanti al tribunale di Venezia, che ha sospeso il procedimento per attendere la decisione dell'UAMI, è essenziale che il Governo si attivi per esigere che il predetto adempia ai suoi compiti nell'interesse della tutela del *made in Italy*

e di quelle aziende che vi registrano modelli comunitari di *design* (pagando tra l'altro le tasse di mantenimento dell'esclusiva), considerato che le imprese italiane sono seconde solo alla Germania per deposito di modelli per anno.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita il rappresentante del Governo a sollecitare in tal senso le autorità comunitarie competenti. »

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 526 del 22 ottobre, a pagina 86, seconda colonna, quinta riga, sostituire le parole da « Segnala » a « iniziativa » con le seguenti « Intende sottolineare come nella sede della Conferenza dei servizi le istituzioni locali presenti abbiano confermato la contrarietà dei propri territori a quegli impianti, mentre le regioni Umbria e Lazio, non riconfermando il parere positivo espresso in sede di VIA, si sono riservate di esprimersi in un momento successivo.

Con riferimento al terzo impegno richiamato nella risoluzione Braga n. 8-00103 prende atto che la sua interpretazione da parte del Governo è tale da non tenere minimamente in conto quanto ivi riportato, ritenendo che l'obbligo di rilasciare le autorizzazioni per gli impianti geotermici alla luce delle linee guida tecniche, non vale per gli impianti in corso di autorizzazione. Ciò, a suo avviso, è palesemente in contrasto con quanto chiesto nella risoluzione approvata dalle Commissioni riunite VIII e X lo scorso 15 aprile. »

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04135 Binetti: Iniziative volte a realizzare un sistema per il controllo di efficacia degli psicofarmaci somministrati ai bambini	113
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	121
5-05617 Loreface: Indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da trasfusioni	114
5-06294 Grillo: Sulla vicenda di un appalto per riorganizzare la spesa sanitaria in Sicilia .	114
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	125

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. Atto n. 212 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	114
--	-----

SEDE REFERENTE:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero e C. 3191 Causin (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
--	-----

INTERROGAZIONI

Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Marco RONDINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.10.

5-04135 Binetti: Iniziative volte a realizzare un sistema per il controllo di efficacia degli psicofarmaci somministrati ai bambini.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paola BINETTI (AP), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta estremamente articolata, precisa e documentata, ricordando di avere già presentato in passato numerosi atti di sindacato ispettivo sul medesimo argomento. Rileva peraltro che non vengono forniti elementi adeguati circa la reale efficacia e la necessità degli psicofarmaci somministrati ai bambini, concentrandosi sulle loro possibili reazioni avverse. Auspica che entro la prossima « Giornata sui diritti dell'infanzia », che si terrà il 20 novembre, il Governo possa assumere una posizione chiara sul tema. Ritiene utile un monitoraggio in ordine alle implicazioni delle misure che potranno essere adottate con la prossima legge di stabilità e il loro impatto sulla determinazione dei livelli essenziali di assistenza.

5-05617 Loreface: Indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da trasfusioni.

Marco RONDINI, *presidente*, avverte che, su richiesta del presentatore, e acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo è rinviato ad altra seduta.

5-06294 Grillo: Sulla vicenda di un appalto per riorganizzare la spesa sanitaria in Sicilia.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulia GRILLO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, riservandosi di approfondire ulteriormente gli elementi forniti dal Governo.

Marco RONDINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Marco RONDINI.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

Atto n. 212.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Marco RONDINI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere entro il 23 novembre prossimo il parere di competenza al Governo sul provvedimento in titolo. Ricorda che al parere della XII Commissione dovranno essere allegati anche i rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento.

Da, quindi, la parola alla relatrice, deputata Amato, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Maria AMATO (PD), *relatrice*, sottolinea preliminarmente che il fumo causa annualmente 6 milioni di decessi nel mondo e tra i 60 e i 70 mila in Italia, rappresentando pertanto la prima causa di mortalità scientificamente riconosciuta. Sottolinea l'importanza di prestare una particolare attenzione alle fasce di popolazione giovanili, segnalando che il 70 per cento dei fumatori inizia a fumare prima dei 18 anni e oltre il 90 per cento prima dei 25.

Entrando nel merito del provvedimento, ricorda che la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati abroga, a decorrere dal 20 maggio 2016, la direttiva 2001/37/UE, intendendo così migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco dell'UE e assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori (in particolare i giovani) dall'acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina. La revisione della normativa in materia si è resa necessaria per garantire la tutela della salute pubblica tenendo conto delle nuove evidenze scientifiche, della vendita sul mercato di nuovi prodotti, come le sigarette elettroniche e i prodotti del tabacco fortemente aromatizzati, e dell'entrata in vigore nel

2005 della Convenzione quadro OMS per la lotta al tabagismo (FCTC). Si tratta della prima Convenzione adottata dall'OMS e rappresenta il primo trattato internazionale per la tutela della salute pubblica giuridicamente vincolante; ad oggi è stata sottoscritta da 175 Paesi di tutto il mondo, anche se gli approcci normativi nazionali spesso non sono stati omogenei. La FCTC è stata firmata dall'Italia il 16 giugno 2003 e ratificata con la legge n. 75 del 2008.

La direttiva 2014/40/UE prevede una fase transitoria: non tutte le disposizioni si applicheranno al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame; gli Stati membri possono, infatti, autorizzare l'immissione sul mercato di alcuni prodotti non conformi alla direttiva fino al 20 maggio 2017.

Fa presente che il 9 ottobre 2015 la Commissione europea ha adottato un atto di esecuzione che definisce le specifiche tecniche per i nuovi avvertimenti sanitari combinati sulle confezioni di prodotti del tabacco da fumo – in particolare sigarette e tabacco da arrotolare – previsti dalla direttiva 2014/40/UE. Il documento fornisce indicazioni dettagliate destinate agli Stati membri per il *layout*, il design e la forma dei messaggi dissuasivi, tenendo conto delle diverse tipologie di pacchetti. Le nuove indicazioni sanitarie, di cui la Commissione ha realizzato una bozza, saranno costituite da una fotografia a colori, un avvertimento di testo sugli effetti nocivi del fumo e informazioni per smettere di fumare.

La direttiva in oggetto, oltre a trattare dei tradizionali prodotti derivati dal tabacco, tiene conto anche di quelli che potranno, in futuro, essere nuovi derivati dal tabacco (articolo 19) per i quali occorrerà una preventiva valutazione e autorizzazione; non potrà quindi accadere, com'è stato per le sigarette elettroniche, che si immettano sul mercato prodotti del tabacco di nuova generazione, senza prima stabilire regole precise. Più nel dettaglio, la direttiva vieta le sigarette e il tabacco da arrotolare contenenti aromi caratterizzanti (articolo 7), dovuti a un additivo o una combinazione di additivi. Viene anche

vietato l'uso di additivi che promettono benefici per la salute (vitamine) o effetti energizzanti. Nel caso di prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante il cui volume delle vendite a livello di Unione è pari o superiore al 3 per cento in una particolare categoria di prodotto, le disposizioni si applicano a decorrere dal 20 maggio 2020.

Si prevede che sui pacchetti di prodotti del tabacco o di prodotti correlati figurino delle avvertenze relative alla salute. Le avvertenze combinate (immagini e testo) devono coprire il 65 per cento (precedentemente il 30-40 per cento) della superficie delle confezioni (articolo 10), fissando delle dimensioni minime per le avvertenze e abolendo le confezioni piccole per taluni prodotti del tabacco, spesso indirizzate a un pubblico giovane/femminile. Sono vietati tutti gli elementi promozionali e fuorvianti sui prodotti del tabacco. In ciò rientrano, ad esempio, i riferimenti a un miglioramento dello stile di vita, al gusto o agli aromi oppure alla loro assenza, ad offerte speciali oppure il suggerimento che un prodotto particolare è meno nocivo di un altro. Pertanto, non compariranno più sulle confezioni informazioni relative al contenuto di catrame, nicotina o monossido di carbonio, ritenute ingannevoli per il consumatore. Scompariranno anche le diciture o caratteristiche quali « a basso tenore di catrame », « *light* », eccetera.

Fa presente che la direttiva introduce un sistema europeo di localizzazione e rintracciabilità per combattere il traffico illecito di prodotti del tabacco (articolo 15). Si consente agli Stati membri di vietare le vendite online di tabacco e di prodotti correlati. Pertanto, le rivendite che effettuano vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco non possono rifornire i consumatori negli Stati membri in cui tali vendite sono state vietate (articolo 18). I rivenditori a distanza dovranno essere registrati in un apposito albo pubblico, dovranno rispettare i medesimi obblighi di quelli locali, ivi compresi quelli dell'accertamento dell'età dell'acquirente. È facoltà degli Stati mem-

bri vietare simili vendite ed è obbligo la cooperazione in tal senso fra gli Stati membri.

La direttiva fissa una serie di requisiti di sicurezza e di qualità per le sigarette elettroniche (articolo 20) per assicurare la parità di trattamento nell'UE per le sigarette elettroniche contenenti nicotina; le nuove regole non si applicheranno alle sigarette elettroniche medicinali o ai presidi medici. Le sigarette elettroniche potranno essere monouso, ricaricabili o riempibili. Considerato che la nicotina è classificata quale sostanza tossica, le sigarette elettroniche avranno un tenore massimo di concentrazione di nicotina (non superiore a 20 mg/ml) e sarà prescritto un volume massimo delle cartucce, dei serbatoi e dei contenitori di liquidi nicotinici (non superiore i 10 ml) che dovranno anche avere chiusure a prova di bambino. Nei liquidi contenenti nicotina potranno essere usati soltanto ingredienti della massima purezza, e in condizioni d'uso normali le sigarette elettroniche dovranno rilasciare le dosi di nicotina a livelli costanti. La direttiva obbliga a un costante monitoraggio degli effetti nocivi rilevati delle sigarette elettroniche e stabilisce che annualmente venga redatta una relazione sui loro effetti sulla salute e sulla loro diffusione nel mercato europeo, da rendere pubblica attraverso il *web*.

Per questo, i produttori di sigarette elettroniche dovranno notificare i nuovi prodotti agli Stati membri prima di immetterli sul mercato e presentare con cadenza annuale relazioni sui volumi di vendita e sulle tipologie di utilizzatori. Le autorità vigileranno sul mercato per individuare eventuali evidenze del fatto che le sigarette elettroniche portano alla dipendenza da nicotina o al consumo di tabacco tradizionale, soprattutto tra i giovani e tra i non fumatori.

La direttiva tuttavia non armonizza tutti gli aspetti relative alle sigarette elettroniche, né introduce un limite di età. Gli Stati membri sono liberi di regolamentare tali aspetti nell'ambito delle loro competenze e hanno la facoltà di imporre ulteriori divieti. Le regole vigenti in

tema di pubblicità e di promozione dei prodotti del tabacco su scala transfrontaliera si applicheranno anche alle sigarette elettroniche.

Passando al contenuto dello schema di decreto provvedimento in esame, ricorda che esso si compone di 31 articoli e di 2 allegati.

In particolare, gli articoli 1 e 2 (Titolo I) illustrano le finalità del provvedimento ed elencano le definizioni adottate dallo stesso.

Il Titolo II riguarda i prodotti del tabacco. Il Capo I (articoli 3-8) disciplina gli ingredienti e le emissioni. L'articolo 3 conferma i livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio e altre sostanze. Gli articoli 4 e 5 disciplinano i metodi di misurazione e il procedimento di autorizzazione dei laboratori di analisi. I due articoli riproducono in gran parte quanto stabilito dai corrispondenti articoli del decreto legislativo n. 184 del 2003, del quale il provvedimento in esame dispone la abrogazione.

L'articolo 6 dispone in materia degli obblighi connessi alla segnalazione degli ingredienti e delle emissioni, mantenendo l'obbligo per i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco di presentare al Ministero della salute le informazioni di tutti gli ingredienti utilizzati nella lavorazione dei prodotti del tabacco nonché i livelli di emissione di catrame, nicotina e monossido di carbonio e le informazioni sulle altre emissioni, ove disponibili. Il Ministero della salute rende disponibile al pubblico, sul proprio sito istituzionale, tutte le informazioni e i dati ricevuti. I fabbricanti e gli importatori sono tenuti, altresì, a segnalare, su base annuale, all'Agenzia dei Monopoli i loro volumi annui di vendita. Le autorità competenti, Ministero della salute e Ministero dell'economia, assicurano alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'accesso a tutte le informazioni e ai dati ricevuti.

L'articolo 7 riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 6 della direttiva 2014/40/UE, che introduce ulteriori obblighi rafforzati in materia di segnalazione per gli additivi inclusi in un elenco prioritario

al fine di valutarne, tra l'altro, la tossicità, la capacità di indurre dipendenza e le proprietà cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione («proprietà CMR»), anche in forma combusta. La norma esenta le piccole e medie imprese dall'onere di tali obblighi rafforzati.

L'articolo 8 introduce, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 7 della direttiva, nuove norme per la regolamentazione degli ingredienti, e, in prima istanza, vieta l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante (da individuarsi con decreto ministeriale emanato ai sensi del successivo articolo 26 del provvedimento in esame). Sono esclusi dalla regolamentazione gli additivi essenziali per la lavorazione dei prodotti del tabacco, purché essi non diano luogo ad un prodotto con aroma o gusto caratterizzante e non accrescano la capacità di indurre dipendenza o la tossicità. Ciò al fine di evitare l'eventuale discriminazione di varietà come il tabacco *Burley* coltivato in Italia.

Il Capo II (articoli 9-17) contiene disposizioni sull'etichettatura ed il confezionamento, recando norme pressoché identiche a quelle degli articoli da 8 a 16 della suddetta direttiva. Gli articoli da 9 a 14 introducono significative innovazioni in relazione all'etichettatura ed al confezionamento dei prodotti.

L'articolo 9 reca le disposizioni generali prevedendo che ciascuna confezione unitaria di un prodotto del tabacco e l'eventuale imballaggio esterno recano alcune avvertenze relative alla salute e specificate nel provvedimento. Le avvertenze coprono tutta la superficie e non sono oggetto di alcun commento. L'articolo 10 stabilisce che ciascuna confezione unitaria rechi l'avvertenza generale «Il fumo uccide – smetti subito» e il seguente messaggio informativo: «Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene». Vengono poi specificamente esplicitati modalità di apposizione e caratteri dell'avvertenza. L'articolo 11 disciplina poi le avvertenze combinate relative alla salute per i prodotti da tabacco da fumo che devono essere apposte su ciascuna confezione uni-

taria. Esse sono costituite da una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato 1 ed una fotografia delle immagini di cui all'allegato 2 (cosiddetti pittogrammi). Inoltre devono comprendere il riferimento al numero verde per smettere di fumare ed occupare il 65 per cento tanto della superficie esterna del fronte quanto del retro della confezione unitaria. La relazione illustrativa ricorda che il numero verde è già operante presso l'Istituto superiore di sanità ed è un servizio nazionale anonimo e gratuito che svolge attività di consulenza sulle problematiche legate al fenomeno tabagismo.

Gli articoli 12 e 13 disciplinano l'etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua e dei prodotti del tabacco non da fumo. Sulla presentazione del prodotto, l'articolo 14 prescrive che l'etichettatura delle confezioni unitarie non comportano alcun elemento o caratteristica che promuova il prodotto, ne incoraggi il consumo, o lasci intendere che un determinato prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri, salvo quanto disposto dall'articolo 20 sulla notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione.

L'articolo 15 reca disposizioni riguardanti l'aspetto e il contenuto delle confezioni unitarie e la loro presentazione alla vendita, prevedendo, tra l'altro, che la confezione unitaria di sigarette ne contenga almeno venti e quella di tabacco da arrotolare contenga non meno di 30 grammi di tabacco.

Le misure previste all'articolo 16 sono dirette a rafforzare il contrasto al traffico illecito dei prodotti, incanalando il commercio del tabacco su percorsi legali e contribuendo a ridurre le perdite del gettito fiscale conseguenza di contrabbando e contraffazione. Viene infatti introdotta l'obbligatorietà di un sistema di tracciabilità per quanto concerne la filiera legale delle forniture. L'articolo 17, sul tema della caratteristica di sicurezza, dispone che oltre all'identificativo univoco di cui all'articolo 16, tutte le confezioni unitarie

dei prodotti del tabacco immesse sul mercato recano un elemento di sicurezza antimanomissione.

Il Capo III (articoli 18-20) disciplina il tabacco per uso orale, le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco nonché i prodotti del tabacco di nuova generazione. In particolare l'articolo 18 vieta – conformemente all'articolo 17 della direttiva in oggetto – l'immissione sul mercato di tabacco per uso orale. L'articolo 19 vieta la vendita a distanza transfrontaliera dei prodotti del tabacco ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.

L'articolo 20 stabilisce le regole per la notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione – previste all'articolo 19 della direttiva n. 40 del 2014 – che deve essere effettuata dai fabbricanti e dagli importatori al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze elettronicamente, e sei mesi prima della prevista immissione sul mercato, corredata di una descrizione dettagliata del nuovo prodotto, delle istruzioni per l'uso e delle informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni.

Il Titolo III (articoli 21-24), detta disposizioni in tema di sigarette elettroniche e prodotti da fumo a base di erbe e misure a tutela dei minori. L'articolo 21, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 20 della direttiva, introduce la regolamentazione delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina. Viene tuttavia precisato che le disposizioni in commento non si applicano alle sigarette elettroniche che rientrano nelle categorie dei medicinali o dei dispositivi medici. Anche per i prodotti da fumo a base di erbe (articoli 21 e 22 della direttiva) l'articolo 22 prescrive l'apposizione su ciascuna confezione unitaria e sull'imballaggio esterno di un'avvertenza generale sulla salute: « Il fumo di questo prodotto nuoce alla tua salute ». L'articolo 23 prevede che i fabbricanti e gli importatori presentino al Ministero della salute un elenco, con le relative quantità, di tutti gli ingredienti utilizzati nella lavorazione

di tali prodotti, suddivisi per marca e tipo, al fine di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori.

Fa presente, poi, che l'articolo 24 introduce misure finalizzate a garantire la riduzione dell'offerta e la massima tutela per i minori. Essa non trova una precisa corrispondenza nel contenuto della direttiva, ma rientra nei criteri di delega di cui all'articolo 6 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014), laddove alla lettera *b*) del comma 2 si fa riferimento alla necessità di tenere conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, con l'obiettivo di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori. Con una modifica all'articolo 51 della legge n. 3 del 2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) il divieto di fumo di cui ai commi 1 e 1-*bis* è esteso alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, ai presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS. Il divieto è anche esteso al conducente e ai passeggeri di autoveicoli, in sosta o in movimento in presenza di minori di anni diciotto o di donne in stato di gravidanza. Con la sostituzione dell'articolo 25 del Regio decreto n. 2316 del 1934 (Testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia) viene introdotto il divieto di vendita ai minori di anni 18 di sigarette elettroniche con presenza di nicotina o prodotti di tabacco di nuova generazione e raddoppiata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione di tale divieto (nonché, naturalmente, di quello di vendere a minori prodotti del tabacco). Infine, con la sostituzione del comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 55 del 1977 (Semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), viene previsto che i distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del ta-

bacco o di sigarette elettroniche dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente, devono essere sottoposti a verifiche effettuate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il Titolo IV, composto dal solo articolo 25, reca le disposizioni sanzionatorie. È l'articolo 23, comma 3, della predetta direttiva, infatti, a rimettere agli Stati membri l'adozione delle norme relative alle sanzioni da adottare in caso di violazione delle norme nazionali adottate in attuazione della direttiva. La violazione delle diverse prescrizioni contenute nel provvedimento viene punita con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra un minimo ed un massimo specificamente stabilito.

Fa presente, poi, che il Titolo V (articoli 26-31) detta le disposizioni transitorie e finali. L'articolo 26 rimette ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, l'attuazione degli atti di esecuzione e degli atti delegati, aventi caratteristiche di ordine tecnico ed esecutivo, che saranno adottati dalla Commissione europea. L'articolo 27 identifica nel Ministero della salute e nel Ministero dell'economia e delle finanze le autorità competenti e responsabili per l'attuazione e l'esecuzione degli obblighi previsti dal provvedimento in esame. L'articolo 28 detta le disposizioni transitorie autorizzando fino al 20 maggio 2017 l'immissione sul mercato di alcuni prodotti, non conformi al decreto, specificamente indicati. L'articolo 29 dispone l'abrogazione, a far data dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, del decreto legislativo n. 184 del 2003, attuativo della direttiva 2001/37/UE, abrogata dalla direttiva n. 40 del 2014. Considerato che, ai sensi dell'articolo 28 del provvedimento è consentita, a determinate condizioni e fino al 20 maggio 2017, l'immissione sul mercato dei prodotti conformi alle prescrizioni della direttiva 2001/37/UE, si rende necessario consentire, in caso di violazione di dette prescrizioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal citato decreto.

Osserva, infine, che l'articolo 30 rimette ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, l'adozione delle disposizioni tariffarie poste a carico dei produttori e importatori del tabacco, mentre l'articolo 31 pone la clausola di invarianza finanziaria.

Vega COLONNESE (M5S) ritiene utile un approfondimento in relazione al rapporto tra la direttiva che si intende recepire con il provvedimento in esame – con particolare riferimento agli articoli 15 e 16 della direttiva, recepiti dagli articoli 16 e 17 dello schema di decreto legislativo – e la proposta di decisione del Consiglio del maggio 2015 sulla conclusione, a nome dell'UE, del Protocollo FCTC sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco. Ricorda, inoltre, che nel corso dell'esame della legge di delegazione europea 2014 il Governo ha accolto un ordine del giorno, presentato dal deputato Fedriga, volto a garantire la piena compatibilità del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/40/UE in materia di tabacchi con il suddetto Protocollo, adottato nel 2013, mantenendo il contrassegno di Stato per la legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati.

Giulia GRILLO (M5S) si associa alle considerazioni svolte dalla collega Colonnese, giudicando indispensabile, in linea con quanto previsto dal Protocollo FCTC, non delegare alle industrie produttrici un ruolo di controllo sul commercio illegale di tabacchi.

Donata LENZI (PD) ritiene che il tema sollevato dalle deputate del Movimento 5 Stelle meriti un approfondimento, rilevando che la Commissione dispone di tutto il tempo necessario per effettuarlo.

Marco RONDINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Marco RONDINI.

La seduta comincia alle 14.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero e C. 3191 Causin.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2015.

Marco RONDINI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 3191, d'iniziativa del deputato Causin ed altri, recante « Disposizioni per favorire la cessione di beni alimentari alle persone indigenti nonché per l'avvio di una campagna di informazione sulla necessità di ridurre gli sprechi alimentari ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

5-04135 Binetti: Iniziative volte a realizzare un sistema per il controllo di efficacia degli psicofarmaci somministrati ai bambini.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'atto ispettivo in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha inteso precisare quanto segue.

L'interrogazione in esame si inserisce nel quadro della problematica inerente al trattamento con sostanze psicotrope, quali il metilfenidato e l'atomoxetina, di bambini e adolescenti affetti da ADHD.

L'ADFID è una patologia neuropsichiatrica con esordio in età evolutiva, caratterizzata da disattenzione, impulsività e iperattività motoria.

L'eziologia dell'ADHD è multifattoriale e include fattori genetici e ambientali, la cui interazione contribuisce alla genesi del disturbo.

La diagnosi si basa sulla raccolta di informazioni provenienti da molteplici fonti, tra cui i questionari compilati da genitori e insegnanti e l'osservazione diretta.

I sintomi comprendono vari comportamenti patologici, tra i quali l'incapacità a prestare attenzione ai dettagli, la difficoltà a organizzare e portare a termine compiti e attività, oltre che l'irrequietezza motoria e l'impossibilità a rimanere seduti.

La diagnosi di ADHD è un processo complesso, che richiede attenzione ed esperienza clinica.

Oltre due terzi dei bambini con ADHD presentano una comorbidità con altri disturbi psichiatrici: per tale motivo assume particolare importanza la diagnosi differenziale.

L'ADHD non può essere circoscritta ai soli minori; i sintomi, infatti, spesso persistono nell'età adulta: circa il 65 per cento dei bambini che hanno ricevuto una dia-

gnosi di ADHD mostra ancora sintomi durante l'età adulta, con vari livelli di compromissione funzionale.

Il trattamento dell'ADHD in Europa è generalmente standardizzato, e prevede i seguenti passaggi nel caso di bambini/adolescenti di nuova diagnosi:

la diagnosi e l'inizio della terapia devono essere effettuate e supervisionate da uno specialista con esperienza nella gestione di pazienti pediatriche con disturbi di carattere neuropsichiatrico; in seguito alla diagnosi, viene dato inizio alla terapia psico-comportamentale.

La terapia farmacologica viene considerata solo se quella comportamentale non risulta sufficiente per un adeguato controllo della sintomatologia. Alcune linee guida europee indicano che, per i bambini con le forme più gravi del disturbo, sia quasi sempre necessario il trattamento farmacologico: in questi casi, il parere dei genitori deve sempre essere rispettato, ed il trattamento farmacologico dovrebbe essere sempre consigliato in combinazione con interventi psico-comportamentali.

Per quanto concerne la terapia farmacologica, la prima linea del trattamento è costituita dai farmaci psicostimolanti: nel caso che tale categoria di farmaci non dimostri l'effetto desiderato, può essere utilizzato un farmaco non stimolante.

Al momento attuale, il farmaco psicostimolante approvato in Italia e nei Paesi Europei, per il trattamento dell'ADHD per i bambini e gli adolescenti, è il metilfenidato (presente in diverse specialità medi-

cinali, in diverse forme farmaceutiche e dosaggi); mentre l'atomoxetina (registrato anche in vari Paesi Europei e in USA) è l'unico farmaco tra i non stimolanti.

Il metilfenidato è un farmaco simile alle amfetamine, classificato come stupefacente, e pertanto soggetto a restrizioni riguardanti la prescrizione e la dispensazione.

Esso è ad oggi considerato la terapia farmacologica di riferimento per l'ADHD per i bambini e gli adolescenti, mentre l'uso negli adulti, ad oggi « *offlabel* » in Italia, è possibile in alcuni Paesi Europei dove l'autorità regolatoria ne ha approvato, a fronte di specifica richiesta da parte del titolare AIC, l'estensione di indicazione al di sopra dei 18 anni.

I risultati di studi clinici controllati hanno evidenziato che la somministrazione del metilfenidato è efficace in circa il 70 per cento dei bambini con ADHD.

La comparsa dell'effetto terapeutico è rapida; a volte è possibile notare miglioramenti già dal primo giorno di somministrazione.

Una settimana di trattamento è, in genere, sufficiente per ottenere benefici valutabili anche in ambito scolastico: aumento dell'attenzione, della capacità di portare a termine i compiti assegnati e dell'organizzazione della scrittura, riduzione dell'impulsività, della distrazione e delle interazioni interpersonali conflittuali.

Tra i più comuni effetti avversi del metilfenidato, sono stati segnalati: cefalea, diminuzione dell'appetito, perdita di peso, dolore addominale, nausea e vomito, insonnia, aggressività, ansia, depressione e ipertensione.

Sebbene gli effetti terapeutici del metilfenidato in soggetti con ADHD siano stati ben documentati in oltre 100 studi di sicurezza ed efficacia, a seguito di rare segnalazioni di insorgenza di morte improvvisa di origine cardiaca tra i bambini che utilizzavano farmaci stimolanti, il 22 giugno 2007 la Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 2001/83/CE, ha avviato la rivalutazione del profilo rischio-beneficio del metilfenidato, sulla base di alcune problematiche che

comprendevano patologie cardiovascolari (ipertensione, aumento del ritmo cardiaco e aritmie cardiache), e cerebrovascolari (emicrania e accidenti cerebrovascolari).

A conclusione della procedura, l'Agenzia Europea dei medicinali (EMA) ha concluso che non fosse necessaria alcuna restrizione urgente dell'uso dei medicinali a base di metilfenidato, ma che, al fine di minimizzare il rischio, erano necessarie nuove raccomandazioni per la loro prescrizione, per lo « *screening* » dei pazienti prima del trattamento, e per il monitoraggio durante la terapia.

Attualmente, tutti i pazienti, prima del trattamento con metilfenidato e ogni 6 mesi in corso di terapia, devono essere controllati, per verificare se presentano alterazioni della pressione arteriosa o del ritmo cardiaco, e anamnesi, familiare o personale, per sintomi di probabile origine cardiovascolare o malattie cardiache.

In Italia, il metilfenidato è autorizzato e presente sul mercato dall'aprile del 2007, sotto forma di compresse a rilascio immediato (specialità medicinale Ritalin® 10 mg).

Il Ritalin® mostra la sua efficacia clinica dopo un'ora dalla somministrazione, la sua attività terapeutica dura circa 4 ore e viene, quindi, solitamente somministrato 2-3 volte al giorno, con un massimo di 60 mg giornalieri.

Inoltre, ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) il medicinale Medikinet®, in forma di capsule rigide a rilascio modificato (30 cps da 5, 10, 20, 30, 40 mg), con le stesse indicazioni terapeutiche del Ritalin®.

Le capsule sono disegnate in maniera tale da rilasciare il 50 per cento del principio attivo subito, permettendo così una dose iniziale per il mattino. Il restante 50 per cento della dose è rilasciato gradualmente nel corso del pomeriggio.

Questo dovrebbe permettere la copertura per la giornata scolastica, senza che il bambino necessiti di ricevere una seconda dose a metà giornata.

Anche il medicinale Eduasym®, sempre sotto forma di capsule a rilascio modificato (30 cps da 1.0, 20, 30 mg), ha ottenuto

la AIC. Equasym® è formulato per essere simile alle 2 somministrazioni giornaliere delle compresse a rilascio immediato. La dose raccomandata inizialmente è 10 mg. al giorno, aumentando se necessario fino ad un massimo di 60 mg/die.

Alternativamente, l'aumento progressivo della dose può essere ottenuto utilizzando le compresse a rilascio immediato.

Non è presente invece in Italia, a differenza di alcuni Paesi europei, il farmaco Concerta XL®, compresse a rilascio prolungato, formulato in modo tale da sostituire le 3, somministrazioni giornaliere della formulazione a rilascio immediato con una unica somministrazione; e viene di solito utilizzato quando gli effetti del trattamento devono persistere anche durante la serata. Il trattamento dovrebbe essere iniziato alla dose di 18 mg al giorno (da assumersi al mattino), aumentando il dosaggio fino ad un massimo di 54 mg/die.

Il metilfenidato, autorizzato in Italia come « Ritalin® », « Medikinet® », ed « Equasym® », è un medicinale soggetto a prescrizione medica con ricetta ministeriale a ricalco (MMR), in quanto inserito nella tabella II, sezione A, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, recante il « Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza », e successive modifiche.

Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN), si deve utilizzare la ricetta in triplice copia « a ricalco » del ricettario.

La prescrizione deve essere effettuata su diagnosi e piano terapeutico (PT) dei centri specialistici, individuati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano (Centri di Riferimento), coordinandosi con i servizi territoriali di neuropsichiatria infantile, i medici pediatri di libera scelta, o il medico di medicina generale che ha il paziente tra i propri assistiti, e con inserimento nel PHT (Prontuario della distribuzione diretta).

I tre medicinali hanno classe di rimborsabilità A/PT/PHT e regime di fornitura MMR.

Presso l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) nel giugno 2007 è stato istituito il Registro Nazionale ADHD, e ai fini della prescrizione del farmaco, i Centri regionali di riferimento sono tenuti a trasmettere all'ISS i dati previsti dal « Protocollo diagnostico e terapeutico della sindrome da iperattività e deficit di attenzione per il Registro Nazionale ADHD ».

Il programma è nato con la finalità di garantire il monitoraggio e l'accuratezza diagnostica dell'ADHD, e l'appropriatezza prescrittivi dell'eventuale terapia farmacologica.

Il Registro italiano dell'ADHD, istituito inizialmente per valutare la sicurezza dei farmaci indicati per il trattamento della sindrome nei primi due anni di commercializzazione, è tuttora attivo, perché la prescrizione di metilfenidato e atomoxetina è vincolata all'iscrizione del paziente nel Registro Nazionale dell'ADHD.

I dati del Registro indicano che, al 4 febbraio 2014, i pazienti registrati, nei 95 centri di arruolamento attivi, sono 3349, mentre quelli arruolati sono stati 2712, di cui 1707 in terapia con il metilfenidato e 1005 con l'atomoxetina.

I centri che hanno arruolato almeno 10 pazienti sono 56, tra i 10 e i 50 pazienti sono 33, e con un numero di pazienti maggiori a 50 sono 19.

Dei 2712 pazienti arruolati, 671 non hanno nessuna scheda di « *follow-up* » compilata, quindi i pazienti per i quali è stata fatta almeno una visita sono 2041. Di questi, 781 hanno una « Scheda di Stop » compilata.

In realtà, solo per 208 pazienti sono presenti dati aggiornati negli ultimi nove mesi, mentre per 1052 pazienti non c'è stato alcun aggiornamento dati da più di nove mesi. I dati su cui è possibile fare delle analisi sulla sicurezza dei farmaci sono quindi ruoli inferiori rispetto a quelli attesi.

Questo aspetto rimanda alla necessità di una corretta compilazione delle schede (compilazione di tutti i campi richiesti, controllo dell'esattezza dei dati inseriti, dell'inserimento delle schede di *follow-up*

dei pazienti), La mancanza di questi dati non permette di effettuare un'analisi complessiva accurata e reale.

La somministrazione di metilfenidato e atomoxetina ha, in alcuni pazienti, provocato la comparsa di reazioni avverse.

Fino al febbraio 2014, sono stati descritti 126 casi di reazioni avverse gravi, 90 delle quali in pazienti in terapia con atomoxetina e 36 in terapia con metilfenidato.

Da quanto esposto, è evidente l'importanza del monitoraggio dei pazienti sottoposti a trattamento multimodale, al fine di individuare precocemente l'esistenza di alterazioni/anomalie potenzialmente pericolose o insorgenza di alterazioni prima assenti.

Per quanto concerne i consumi, è possibile evidenziare che, nel complesso, in Italia il consumo dei medicinali per il trattamento dell'ADHD è molto conteso rispetto ad altri Paesi europei ed extra-europei.

Nell'ultimo anno sono state dispensate complessivamente 307 mila dosi, valore che corrisponderebbe, per eccesso, a circa un migliaio di bambini trattati (nell'ipotesi di aderenza ad almeno l'80 per cento delle dosi prescritte in un anno).

Si è evidenziata una crescita dei consumi ascrivibile esclusivamente al Ritalin®, di circa il 9 per cento nel 2013 rispetto al 2012. A fronte di questo andamento, la spesa del SSN, oltre ad essere del tutto marginale rispetto ad altre categorie di farmaci, è diminuita negli ultimi tre anni, passando da 685 mila euro del 2011, ai 510 mila euro del 2013.

In sintesi, l'AIFA ha ricordato che Ritalin® e Strattera® (atomoxetina) sono stati immessi in commercio nel 2007.

Il trattamento con dette specialità medicinali deve avvenire in accordo a piani terapeutici individuali; inoltre, al fine di garantirne la sicurezza d'uso, si dispone il monitoraggio dell'uso di queste sostanze nella popolazione pediatrica, anche mediante il Registro Nazionale, coordinato dal Dipartimento del Farmaco dell'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l'Agenzia Italiana del Farmaco, la Conferenza permanente degli Assessori alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

In data 3 maggio 2007 l'AIFA ha diffuso un comunicato stampa, con cui ne notizia il vincolo della prescrizione «in associazione alla terapia psicocomportamentale, ad una diagnosi differenziale e ad un Piano terapeutico definiti da Centri di riferimento di neuropsichiatria infantile appositamente individuati dalle Regioni».

Ogni Piano Terapeutico confluisce nel Registro Nazionale, garantendone l'anonimato: ciò al fine di monitorare l'appropriatezza d'uso dei medicinali e restringerne l'applicazione solo a casi di reale necessità.

Relativamente a Strattera®, il 9 dicembre 2011 è seguita una nota informativa divulgata sul sito istituzionale dell'AIFA, recante «Nuove e importanti informazioni di sicurezza sul medicinale Strattera® (ATOMOXETINA) e il rischio di aumento della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca», a cui sono allegate una guida per il medico prescrittore ed una lista delle azioni da intraprendere prima di prescrivere, dispensare e/o somministrare il farmaco Strattera®.

ALLEGATO 2

5-06294 Grillo: Sulla vicenda di un appalto per riorganizzare la spesa sanitaria in Sicilia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla notizia riportata da *Il Sole 24 ore* del 23 luglio 2015, relativa ad un appalto nel 2011 della Regione Sicilia di 25 milioni di euro per riorganizzare la spesa sanitaria, aggiudicato al Raggruppamento temporaneo di imprese, formato da « Kpmg Advisor » e da « Pricewaterhouse Coopers Advisor », e sul quale l'organo di vigilanza interno alla Regione Sicilia ha sollevato dubbi, con riguardo al corretto rispetto delle procedure di aggiudicazione triennale dell'appalto e del suo rinnovo per altri due anni alle stesse imprese, per quanto di competenza di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.

In attuazione dell'articolo 79, comma 1-*sexies*, lettera *c*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, la Regione Sicilia ha predisposto un intervento denominato « Acquisizione di Servizi di consulenza direzionale ed operativa avente carattere immateriale », da finanziare con le risorse previste dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Per la realizzazione dell'investimento in questione la Regione Sicilia, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno sottoscritto, in data 11 dicembre 2009, un Accordo di programma, con i seguenti tre obiettivi: supporto direzionale ed operativo alle strutture del Servizio sanitario regionale, adeguamento sia dei sistemi informativi aziendali e sia del sistema informatico direzionale regionale.

Con decreto del 7 ottobre 2010, il Ministero della salute ha ammesso al finanziamento l'intervento in esame, per

l'importo di euro 24.184.009,40 a carico dello Stato e di euro 1.272.842,60 a carico della Regione.

Sulla base d'asta di euro 21.121.377, l'appalto è stato aggiudicato per l'importo di euro 13.517.681.

Con riferimento alla aggiudicazione della gara, avvenuta il 30 dicembre 2010, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da « KPMG Advisory » (mandataria) e « PriceWaterhouse Coopers Advisory » (mandante), la Regione Sicilia ha trasmesso, in più occasioni, documentazione in merito all'attività svolta in relazione allo sviluppo di un modello regionale di controllo di gestione e di una coerente implementazione del sistema a livello aziendale.

L'Assessore della Salute *pro tempore* della Regione Sicilia, con nota del 29 gennaio 2014, indirizzata al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, ha descritto l'importanza del percorso di crescita conseguente alla conclusione del progetto realizzato con il supporto del Raggruppamento connesso all'Accordo di programma tra la Regione, il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'Assessore ha anche rappresentato la necessità del mantenimento del supporto dei consulenti del Raggruppamento, al fine di completare il processo di cambiamento intrapreso, anche alla luce di:

accompagnare l'evoluzione del Programma operativo consolidamento e sviluppo nel prossimo biennio, garantendo la disponibilità delle misure indispensabili per programmare e monitorare, costante-

mente e in modo affidabile, azioni e risultati attesi nei diversi ambiti (personale, acquisto di beni e servizi, posti letto, prestazioni);

consolidare gli strumenti di monitoraggio e di analisi sul versante dell'acquisto dei beni e dei servizi, per supportare il raggiungimento degli obiettivi regionali, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte dei conti – sezione di controllo per la Regione Siciliana nell'indagine sui costi per le forniture in sanità.

Pertanto, su invito della Regione, a seguito della verifica dell'ammissibilità del ricorso «alla ripetizione dei servizi analoghi», il Raggruppamento ha presentato una proposta progettuale in coerenza con le necessità sopra descritte, per una spesa pari a complessivi euro 10.446.215,00.

Dalla citata nota dell'Assessore della Salute risulta che la copertura di detta spesa doveva avvenire per euro 5.700.000 con le economie progettuali sul finanziamento originario, mentre per il restante fabbisogno, pari ad euro 4.746.215 a valere sul Fondo Sanitario Regionale, nell'ambito delle somme destinate agli specifici obiettivi di sviluppo, suddiviso equamente per gli anni 2014 e 2015.

Su tale ultimo aspetto, i tavoli tecnici che effettuano il monitoraggio sull'attuazione dei piani di rientro, il 15 aprile 2014 in sede di riunione, hanno chiesto alla citata Regione di relazionare se la spesa di euro 4.746.215 sia stata contemplata all'interno del quadro programmatico complessivo allegato al Programma Operativo 2013-2015, e di confermare, altresì, che la destinazione di dette risorse alla realizzazione delle attività oggetto della proposta contrattuale non comprometta, in alcun modo, l'equilibrio economico già rappresentato nel documento di programmazione regionale.

In riscontro, la Regione ha rappresentato che nel Programma Operativo 2013-2015, con particolare riferimento ai costi per la formazione da privato, il valore esposto nel quadro tendenziale e programmatico relativo agli anni 2014 e 2015 è comprensivo del costo correlato alla ripetizione dei servizi resi in attuazione dell'articolo 79, comma 1-*sexies*, lettera c), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008, ed ha aggiunto che, considerato che per il periodo di valenza del suddetto Programma operativo la programmazione regionale prevede che il Sistema sanitario regionale continui il progressivo decremento del deficit fino al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio nell'anno 2015, risulta pienamente soddisfatto il presupposto di sostenibilità economico-finanziaria.

Pertanto, con riguardo al monitoraggio relativo alla spesa sanitaria della Regione Sicilia, si osserva che, quanto ai costi per l'acquisto di formazione da privato, è stato riscontrato nell'anno 2014 un incremento di circa 2,4 milioni di euro, che risulta coerente con la spesa relativa alla ripetizione dei servizi di cui si è parlato in precedenza.

L'entità di tale incremento di costo non risulta essere tale da poter pregiudicare, o incidere negativamente, sul bilancio della spesa sanitaria siciliana.

Infatti, sia nell'esercizio 2013 che nell'esercizio 2014, il bilancio della sanità siciliana è risultato in avanzo prima ancora del conferimento del gettito delle aliquote fiscali.

Tale dato dimostra che la Regione Sicilia, negli ultimi anni, è riuscita a governare la spesa sanitaria che, all'epoca dell'inizio del percorso del Piano di rientro (anno 2007) registrava disavanzi sanitari, prima del conferimento dei gettiti fiscali, di oltre 600 milioni di euro.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Giuseppe Silletti, commissario straordinario per l'emergenza legata alla diffusione della <i>Xylella fastidiosa</i>	127
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 ottobre 2015.

Audizione informale di Giuseppe Silletti, commissario straordinario per l'emergenza legata alla diffusione della *Xylella fastidiosa*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

Audizione del Presidente e della Vicepresidente della ONLUS «La Caramella Buona»
(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori 128

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 128

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

Audizione del Presidente e della Vicepresidente della ONLUS «La Caramella Buona».

(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno. Avverte che sono presenti all'odierna audizione il Presidente e la Vicepresidente della ONLUS «La Caramella Buona», dottor Roberto Mirabile e dot.ssa Anna Maria Piloizzi.

Roberto MIRABILE, *Presidente della ONLUS «La Caramella Buona»*, svolge

una relazione sulla materia oggetto dell'indagine conoscitiva.

Anna Maria PILOZZI, *Vicepresidente della ONLUS «La Caramella Buona»*, integra la relazione svolta fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono per formulare domande e osservazioni le senatrici Rosetta Enza BLUNDO (M5S), Ornella BERTOROTTA (M5S) e Donella MATTESINI (PD).

Replicano ai quesiti posti Roberto MIRABILE, *Presidente* e Anna Maria PILOZZI, *Vicepresidente della ONLUS «La Caramella Buona»*.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è svolto dalle 13.15 alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	129

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.05 alle 13.35.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 13.35.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

autorizzare il maresciallo Pinna allo svolgimento di una missione a Milano della durata di un giorno;

restituire alla Fondazione Spadolini – Nuova Antologia gli originali della documentazione segreta acquisita dalla Commissione il 5 giugno 2015;

consentire lo svolgimento, da parte della polizia, di alcuni accertamenti istruttori concernenti i profili genetici riscontrati sulla Fiat 128 con targa diplomatica impiegata nell'agguato di via Fani;

sottoporre alcuni quesiti scritti ad una persona informata sui fatti.

Comunica, altresì, che:

il generale Scriccia ha depositato, il 22 ottobre, il materiale fotografico di libera consultazione acquisito presso gli archivi del quotidiano *l'Unità* e, il 26 ottobre, una relazione libera concernente l'identità della donna, convenzionalmente chiamata « Camillo », cui ha fatto riferimento il colonnello Ripani nella sua audizione del 30 settembre scorso;

la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna hanno depositato, il 22 ottobre, il verbale riservato delle sommarie informazioni testimoniali assunte da persona informata sui fatti;

la dottoressa Giammaria e il sovrintendente Marratzu hanno presentato il 27

ottobre una relazione di libera consultazione concernente una pistola Beretta rinvenuta nel covo di via Gradoli;

con nota libera pervenuta il 22 ottobre, il Procuratore della Repubblica di Roma, dottor Giuseppe Pignatone, ha comunicato il nulla osta alla collaborazione con la Commissione del sostituto commissario della polizia Cinzia Ferrante;

il direttore centrale del Servizio centrale antiterrorismo del Ministero dell'in-

terno, dottor Lamberto Giannini, il 22 ottobre ha depositato una relazione di libera consultazione riguardante la nota vicenda del rullino fotografico consegnato al dottor Infelisi e scomparso.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)

COMITATO DEI NOVE:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Emendamenti C. 3169-A, approvata dal Senato, e abb. ...	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, sull'impatto della vicenda Volkswagen sulla filiera nazionale dell' <i>automotive</i> , sui consumatori e sull'ambiente, di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), di Greenpeace e di Legambiente	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

SEDE REFERENTE:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
<i>ALLEGATO 1 (Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 4.0100)</i>	18
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)</i>	26

SEDE REFERENTE:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)

RISOLUZIONI:

7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>).	
7-00815 Simonetti: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura (<i>Discussione e rinvio</i>).	
7-00826 Massimiliano Bernini: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura (<i>Discussione e rinvio</i>)	30

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola, 7-00815 Simonetti e 7-00826 Massimiliano Bernini, in materia di interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	31
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.

Audizione di rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (Upi), dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (Anpci) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	33
Sulla pubblicità dei lavori	33

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del progetto di legge costituzionale C. 2613-B, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato, recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione (<i>Deliberazione</i>)	34
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Emendamenti C. 3169-A, approvata dal Senato ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	34
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE. Emendamenti C. 3194-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	35
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1° aprile 2015. C. 3329 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	41
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015. C. 3330 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	42
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015. C. 3332 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	43

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che

sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Atto n. 204 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	44
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere</i>)	47
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	54
SEDE REFERENTE:	
Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
ALLEGATO 3 (<i>Nuova formulazione dell'emendamento 7.700 del Relatore</i>)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.	
Audizione del Segretario Generale dell'OSCE, Ambasciatore Lamberto Zannier (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	63

IV Difesa

RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	64
7-00652 Bolognesi: Sulla riqualificazione energetica degli impianti e delle infrastrutture in uso alla Difesa (<i>Discussione e rinvio</i>)	64
7-00368 Piras: Per il riconoscimento di indennizzi per la limitazione dell'attività di pesca alle cooperative di pescatori dei comuni adiacenti il poligono di tiro di Capo Frasca (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00142</i>)	67
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	71
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri. Testo base Doc. XXII, n. 46 Amoddio e Doc. XXII, n. 51 Zappulla (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	70
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	74
Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169-A, approvata dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	77
Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo,	

conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015. C. 3331 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
SEDE REFERENTE:	
DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80
SEDE REFERENTE:	
DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
ALLEGATO (Proposte emendative approvate)	87
VI Finanze	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Atto n. 209 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	90
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo. C. 3331 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale. C. 3329 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	92
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti della Federazione italiana degli agenti immobiliari professionali (FIAIP), sulle tematiche relative alla tassazione sugli immobili	97
VII Cultura, scienza e istruzione	
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli	98
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
COMITATO DEI NOVE:	
Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Emendamenti C. 3194-A Governo, approvato dal Senato	99
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
RISOLUZIONI:	
7-00613 Dell'Orco: Agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico locale a favore di soggetti economicamente svantaggiati (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	100
7-00778 Garofalo: Potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di trasporto in Sicilia (<i>Discussione e rinvio</i>)	101

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014. C. 3239 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	103
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011. C. 3240 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	105
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013. C. 3241 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	106
ATTI DEL GOVERNO:	
Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. Atto n. 211 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	108
<i>ERRATA CORRIGE</i>	112

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-04135 Binetti: Iniziative volte a realizzare un sistema per il controllo di efficacia degli psicofarmaci somministrati ai bambini	113
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	121
5-05617 Loreface: Indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da trasfusioni	114
5-06294 Grillo: Sulla vicenda di un appalto per riorganizzare la spesa sanitaria in Sicilia .	114
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	125

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. Atto n. 212 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	114
--	-----

SEDE REFERENTE:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero e C. 3191 Causin (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
--	-----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Giuseppe Silletti, commissario straordinario per l'emergenza legata alla diffusione della <i>Xylella fastidiosa</i>	127
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.	
Audizione del Presidente e della Vicepresidente della ONLUS «La Caramella Buona» (<i>Svolgimento e conclusione</i>).	

Sulla pubblicità dei lavori	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	129

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa


Roma, martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Michele NICOLETTI.

Incontro con il Comitato Scientifico per l'esame delle candidature al « Premio per la migliore tesi di laurea e di dottorato sul tema del contrasto alla violenza contro le donne ».

L'incontro si è svolto dalle 12.20 alle 15.40.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,80



17SMC0005400